

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CXXVIII
n. 28

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

(Anno 2021)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 2022



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2021



Aosta – Gennaio 2022

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2021

Aosta – Gennaio 2022

La presente Relazione sull'attività svolta nell'anno 2021 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Antey-Saint-André, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Émarèse, Étroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve) e ai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines convenzionate (Valdigne–Mont-Blanc, Grand-Paradis, Grand-Combin, Mont-Émilis, Mont-Cervin, Évançon, Mont-Rose e Walser) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

*Il Difensore civico
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 46
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
Fax 0165-526085
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico*

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO 10 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. | 106 |
| ALLEGATO 11 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa..... | 108 |
| ALLEGATO 12 – Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite..... | 110 |
| ALLEGATO 13 – Principi di Venezia – 15-16 marzo 2019. | 113 |
| ALLEGATO 14 – Déclaration de Monaco – 12-13 luglio 2021. | 118 |
| ALLEGATO 15 – Elenco dei Comuni convenzionati. | 123 |
| ALLEGATO 16 – Elenco delle Unités des Communes valdôtaines..... | 126 |
| ALLEGATO 17 – Elenco attività complementari. | 127 |
| ALLEGATO 18 – Regione autonoma Valle d’Aosta. | 131 |
| ALLEGATO 19 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi. | 144 |
| ALLEGATO 20 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta. | 148 |
| ALLEGATO 21 – Comuni valdostani convenzionati. | 152 |
| 1 – Comune di Allein..... | 152 |
| 2 – Comune di Antey-Saint-André..... | 152 |
| 3 – Comune di Aosta..... | 152 |
| 4 – Comune di Arnad..... | 153 |
| 5 – Comune di Arvier..... | 154 |
| 6 – Comune di Avise..... | 154 |
| 7 – Comune di Ayas..... | 154 |
| 8 – Comune di Aymavilles..... | 154 |
| 9 – Comune di Bard..... | 155 |
| 10 – Comune di Bionaz..... | 155 |
| 11 – Comune di Brissogne..... | 155 |
| 12 – Comune di Brusson..... | 156 |
| 13 – Comune di Challand-Saint-Anselme..... | 156 |
| 14 – Comune di Challand-Saint-Victor..... | 156 |
| 15 – Comune di Chambave..... | 156 |
| 16 – Comune di Chamois..... | 156 |
| 17 – Comune di Champdepraz..... | 157 |
| 18 – Comune di Champorcher..... | 157 |
| 19 – Comune di Charvensod..... | 157 |
| 20 – Comune di Châtillon..... | 157 |
| 21 – Comune di Cogne..... | 157 |
| 22 – Comune di Courmayeur..... | 158 |
| 23 – Comune di Donnas..... | 159 |
| 24 – Comune di Doues..... | 159 |
| 25 – Comune di Émarèse..... | 159 |
| 26 – Comune di Étroubles..... | 160 |
| 27 – Comune di Fénis..... | 160 |
| 28 – Comune di Fontainemore..... | 160 |

| | |
|---|------------|
| 29 – Comune di Gaby | 160 |
| 30 – Comune di Gignod..... | 161 |
| 31 – Comune di Gressan..... | 161 |
| 32 – Comune di Gressoney-La-Trinité | 162 |
| 33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean..... | 163 |
| 34 – Comune di Hône | 164 |
| 35 – Comune di Introd..... | 164 |
| 36 – Comune di Issime | 164 |
| 37 – Comune di Issogne | 164 |
| 38 – Comune di Jovençon..... | 164 |
| 39 – Comune di La Magdeleine..... | 165 |
| 40 – Comune di La Salle | 165 |
| 41 – Comune di La Thuile..... | 165 |
| 42 – Comune di Lillianes..... | 165 |
| 43 – Comune di Montjovet..... | 165 |
| 44 – Comune di Morgex | 165 |
| 45 – Comune di Nus | 166 |
| 46 – Comune di Ollomont | 167 |
| 47 – Comune di Oyace | 167 |
| 48 – Comune di Perloz | 167 |
| 49 – Comune di Pollein | 168 |
| 50 – Comune di Pontboset..... | 168 |
| 51 – Comune di Pontey | 168 |
| 52 – Comune di Pont-Saint-Martin..... | 168 |
| 53 – Comune di Pré-Saint-Didier | 169 |
| 54 – Comune di Quart | 169 |
| 55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame | 169 |
| 56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges..... | 169 |
| 57 – Comune di Roisan | 169 |
| 58 – Comune di Saint-Christophe..... | 171 |
| 59 – Comune di Saint-Denis..... | 171 |
| 60 – Comune di Saint-Marcel..... | 171 |
| 61 – Comune di Saint-Nicolas..... | 171 |
| 62 – Comune di Saint-Oyen | 171 |
| 63 – Comune di Saint-Pierre..... | 171 |
| 64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses | 172 |
| 65 – Comune di Saint-Vincent | 173 |
| 66 – Comune di Sarre | 174 |
| 67 – Comune di Torgnon..... | 174 |
| 68 – Comune di Valgrisenche..... | 174 |
| 69 – Comune di Valpelline..... | 175 |
| 70 – Comune di Valsavarenche | 175 |
| 71 – Comune di Valtournenche | 175 |
| 72 – Comune di Verrayes | 175 |
| 73 – Comune di Verrès | 176 |
| 74 – Comune di Villeneuve | 176 |
| ALLEGATO 22 – Unités des Communes valdôtaines. | 177 |
| 1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc..... | 177 |
| 2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis..... | 177 |
| 3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin..... | 177 |
| 4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis | 179 |

| | |
|---|-----|
| 5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin..... | 179 |
| 6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon..... | 179 |
| 7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose..... | 179 |
| 8 – Unité des Communes valdôtaines Walser | 180 |
| ALLEGATO 23 – Amministrazioni periferiche dello Stato. | 181 |
| ALLEGATO 24 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi. | 186 |
| ALLEGATO 25 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico..... | 187 |
| ALLEGATO 26 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico generalizzato. | 188 |
| ALLEGATO 27 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza. | 189 |
| ALLEGATO 28 – Questioni tra privati. | 199 |
| ALLEGATO 29 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo..... | 203 |
| ALLEGATO 30 – Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. | 204 |

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2021, la decima e ultima Relazione annuale del mio mandato. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica di Difensore civico in data 1° febbraio 2012. Sono poi stato riconfermato Difensore civico per un secondo mandato di cinque anni dall'Assemblea legislativa valdostana l'11 gennaio 2017, assumendo la carica in data 3 febbraio 2017.

Desidero ringraziare ancora sentitamente il Consiglio Valle per avermi conferito fiducia prima con l'elezione nel 2011 e poi con la conferma, per il secondo mandato, nel 2017. È stato per me un motivo di grande soddisfazione essere stato chiamato, per un decennio, a ricoprire una carica istituzionale prestigiosa, che ritengo fondamentale al fine di garantire una dialettica sempre più efficace e collaborativa tra cittadini e Istituzioni.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa Relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2021.

Dal punto di vista metodologico, in tutto questo decimo anno di attività non ho potuto ricevere personalmente i cittadini che si sono rivolti alla difesa civica, per due ordini di motivi. In primo luogo, in ragione del permanere della pandemia da SARS-CoV-2, in seconda battuta a causa di condizioni assai critiche dell'organico dell'Ufficio. Comunque, il contatto con l'utenza è stato assicurato attraverso i mezzi telefonici e informatici.

Ho, come ormai consuetudine, cercato di diffondere la cultura della difesa civica, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Analogamente, ho consolidato ulteriormente i contatti con i colleghi delle altre Regioni, partecipando agli incontri periodicamente previsti, via varie piattaforme telematiche, svolgendo altresì, già dal 14 febbraio 2017, giorno dell'elezione da parte dell'assemblea, le funzioni di Vice Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con incarico biennale, mandato poi riconfermato il 26 febbraio 2019 per ulteriori due anni.

Il 23 marzo sono poi stato nominato Presidente del Coordinamento nazionale stesso sino al termine del mio mandato.

Come già notiziato nelle precedenti Relazioni, il 21 maggio 2018, sono stato nominato *Osservatore* nell'ambito del Comitato esecutivo europeo dell'*Istituto Internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.)* e ho, successivamente, organizzato, ad Aosta il 28 e 29 marzo 2019, il *Séminaire international de l'I.I.O.* sul tema *Travailler en réseau : expériences et perspectives d'une réalité en évolution*.

Infine, in data 13 agosto 2021, in qualità di Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono stato nominato quale componente del Consiglio direttivo dell'*Istituto Europeo dell'Ombudsman* (E.O.I.).

A causa della pandemia da COVID-19, nel corso del 2021 non ho potuto confermare le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, programmando lezioni a studenti di vari Istituzioni scolastiche della Valle, come precedentemente avvenuto.

Questa Relazione, redatta e trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, e segnatamente con quelle dei quattordici anni precedenti, di cui gli ultimi dieci esercizi sono stati rappresentati dal sottoscritto, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della cosa pubblica, principalmente in termini di azione amministrativa, ma anche di azione normativa.

Il primo capitolo iscrive perciò l'attività istituzionale del Difensore civico valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la difesa civica in Italia, illustrando brevemente le novità più significative intervenute a livello internazionale, nazionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono esposti e commentati i casi trattati più significativi, dai quali sono ricavabili anche indicazioni di carattere generale per il miglioramento dell'attività amministrativa e normativa, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro e a comparare l'esercizio in esame con quelli dei nove ultimi anni.

Nel terzo capitolo vengono descritte, da una parte, l'organizzazione dell'Ufficio e, dall'altra, le restanti attività intraprese per esercitare in modo proficuo la funzione e promuovere la conoscenza del servizio.

La Relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, in particolare al Presidente del Consiglio regionale, a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; agli Amministratori dei Comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines* tutti ormai convenzionati; ad ogni persona che ha intrattenuto positivi

rapporti con l'Ufficio del Difensore civico; e, da ultimo, ma non per ultime, alle mie collaboratrici, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

1. Il panorama internazionale e nazionale della difesa civica.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica dell'ordinamento giuridico statale in materia di difesa civica.

Infatti, la proposta di legge presentata a firma dei Senatori Manconi e Mazzoni, volta ad istituire il Garante nazionale dei diritti umani, già oggetto di discussione a dicembre 2015 e a gennaio 2016 del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano che ha proposto un emendamento volto a raccordarne l'attività, non è stata ripresentata in questa XVIII legislatura.

Nel corso della seduta del 14 febbraio 2017, il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano aveva dapprima approvato il nuovo Regolamento dell'associazione – redatto dal Difensore civico valdostano – con la variazione della denominazione del Coordinatore a Presidente del Coordinamento nazionale stesso nonché l'introduzione delle due nuove figure di Vice Presidenti. Nella stessa riunione il Difensore civico valdostano era stato eletto Vice Presidente del Coordinamento medesimo, con incarico biennale, mandato poi riconfermato per ulteriori due anni il 26 febbraio 2019. L'Ufficio di Presidenza dapprima era altresì composto dal Garante dei Diritti della persona della Regione Marche, Andrea Nobili, in qualità di Presidente e dalla Difensora civica della Provincia autonoma di Trento, Daniela Longo, in qualità di Vice Presidente, quest'ultima poi sostituita – essendone venuto meno il mandato di difesa civica provinciale il 13 ottobre 2019 – dal Difensore civico della Regione Toscana, Sandro Vannini, eletto nel corso della riunione del Coordinamento nazionale del 4 dicembre 2019.

Nella riunione del Coordinamento nazionale del 23 marzo 2021, il Difensore civico valdostano è poi stato eletto Presidente del Coordinamento stesso sino alla fine del suo mandato, mentre la Difensora civica della Regione Basilicata, Antonia Fiordalisi, è stata eletta Vice Presidente affiancando così il Difensore civico della Regione Toscana, Sandro Vannini, che era stato eletto, come si è visto, a tale carica a dicembre 2019.

Si ricorda che il Difensore civico della Valle d'Aosta, Enrico Formento Dojot, in qualità di Vice Presidente del Coordinamento nazionale, insieme agli allora colleghi dell'Ufficio di Presidenza, era già stato ricevuto giovedì 16 marzo 2017, a Roma, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Onorevole Sandro Gozi. Finalizzato ad illustrare le

criticità derivanti dall'assenza, nell'Ordinamento italiano, della figura del Difensore civico nazionale, assenza che comporta il difetto di tutela per i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, quest'incontro ha permesso innanzitutto di caldeggiare una soluzione per colmare questa lacuna, e nel contempo di presentare una proposta normativa nel senso della previsione dell'attribuzione delle competenze del Difensore civico nazionale, nelle more, al Coordinamento nazionale medesimo.

In attesa di un'auspicata riforma che, partendo dall'assunto dell'obbligatorietà del servizio, possa operare una sistemazione armonica dell'Istituto, colmando in particolare due lacune, ovvero la mancanza di un Difensore civico nazionale, che, come illustrato in precedenza, lascia del tutto privi di tutela i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e l'assenza di una disciplina organica che assicuri l'omogeneità della funzione, così ovviando anche alla soppressione della figura del Difensore civico comunale, non resta che prendere atto dello stato esistente, cercando di porvi rimedio, almeno parzialmente, con gli strumenti offerti dalla normativa vigente.

In tale contesto, come si è già avuto più volte modo di illustrare, si colloca la *Carta di Ancona* (Allegato 4), dichiarazione adottata dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il 18 dicembre 2013. Tale atto raccomanda, *in primis*, al Parlamento nazionale “di adeguarsi” ai documenti internazionali delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e degli altri Organismi regionali “istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale” e “di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedimentali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione”. Alle Regioni invece raccomanda di prevedere “il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa” e “normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito”.

La posizione espressa dal citato Coordinamento nazionale ha trovato autorevole avallo in numerosi documenti internazionali adottati dalle Nazioni unite, dal Consiglio d'Europa – Istituzione che da sempre attraverso gli atti del Congresso dei Poteri locali e regionali considera l'Ufficio del Difensore civico essenziale per la buona amministrazione, sulla base dei principi formulati dal Congresso stesso nella Risoluzione n. 80 del 1999, ampiamente illustrati nella Relazione di questo Ufficio relativa al 2007 – e dall'Unione europea.

Significative paiono, in questa prospettiva, la Risoluzione n. 48/134 del 1994 dell'Assemblea delle Nazioni Unite (Allegato 8) e la Risoluzione 327/11 nonché la Raccomandazione n. 309/2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (Allegati 9 e 10), ampiamente illustrate nella Relazione di questo Ufficio relativa al 2012, nonché la Risoluzione n. 1959/2013 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Allegato 11) e la Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell'Assemblea delle Nazioni Unite (Allegato 12) che raccomandano l'istituzione di un Difensore civico nazionale, con mandato generale su tutte le controversie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e invitano altresì a garantire al Difensore civico autonomia e indipendenza formale e funzionale, dotandolo di strutture, mezzi e personale adeguati allo svolgimento del proprio compito.

Inoltre, sia l'Unione europea che il Consiglio d'Europa impongono agli Stati che chiedono di fare parte delle due Organizzazioni di rispondere ad una serie di parametri di democraticità e rispetto dei diritti fondamentali, fra cui l'istituzione del Difensore civico. L'Italia, uno degli Stati fondatori di entrambe le Organizzazioni, non solo è priva di tale figura a livello nazionale, ma anche di un sistema di difesa civica omogeneo in tutte le Regioni.

Nel corso del *Séminaire I.I.O.* sul tema *Travailler en réseau : expériences et perspectives d'une réalité en évolution*, organizzato ad Aosta a fine marzo 2019 dal Difensore civico valdostano e dal Consiglio regionale in collaborazione con l'*Institut International de l'Ombudsman* è stato adottato un documento internazionale, denominato *Déclaration d'Aoste*, volto a sensibilizzare le Autorità italiane ai fini dell'introduzione nell'ordinamento italiano del Difensore civico nazionale.

Tale documento riprende gli atti internazionali che raccomandano l'istituzione dell'*Ombudsman* dotato di mandato generale in ordine ad ogni questione avente ad oggetto i rapporti tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni a livello centrale, assicurandogli autonomia e indipendenza non solo formali ma attraverso l'assegnazione di strutture, personale e risorse adeguate.

La *Déclaration d'Aoste* pone, altresì, l'accento sul fatto che l'assenza del Difensore civico nazionale priva i cittadini della tutela verso le istanze centrali.

Da ultimo, viene sottolineato come il Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano non possa che essere rafforzato dalla collaborazione con l'*Ombudsman* nazionale, attraverso la condivisione di esperienze e approfondimenti, nel rispetto delle condizioni di autonomia e delle rispettive aree di competenza.

A fine 2019, è stato rinnovato il Comitato esecutivo europeo dell'*Institut International de l'Ombudsman* che risulta ora composto da Andreas I. Pottakis (Grecia), Elysabeth Rynning (Svezia), Rob Behrens (Regno Unito), Peter Tyndall (Eire), Maria Lucia Amaral (Portogallo), Marc Bertrand (Wallonie-Bruxelles) e Nino Lomjaria (Georgia). Il nuovo Comitato esecutivo

si è insediato in occasione della XII Conferenza mondiale dell'Istituto che si è tenuto a Dublino a maggio 2021.

Il Coordinamento nazionale, come in precedenza anche nel corso del 2021, ha concretamente operato per accrescere il ruolo e il peso della difesa civica.

In questa sede si riportano sinteticamente le principali attività svolte dal Coordinamento nazionale nel periodo in cui il Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta ha ricoperto in seno al Coordinamento nazionale le funzioni prima di Vice Presidente per due mandati (eletto il 14 febbraio 2017 e riconfermato il 26 febbraio 2019) e successivamente di Presidente (eletto il 23 marzo 2021).

Si menziona pertanto la *Raccomandazione di Ancona* (Allegato 6), sottoscritta in occasione della riunione del Coordinamento nazionale del 13-14 ottobre 2020, tenutasi in presenza e via piattaforma telematica. Tale documento ha in primo luogo richiamato vari documenti quali: la *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea* che sancisce tra l'altro il diritto alla buona Amministrazione; i documenti internazionali e in particolare *I principi per la protezione e la promozione dell'istituzione del Difensore civico*, meglio conosciuti come *Principi di Venezia*, approvati dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto o Commissione di Venezia il 15-16 marzo 2019; il documento di approvazione delle *Linee di indirizzo in merito alla disciplina degli Organi di Garanzia* da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 26 settembre 2019; il documento di approvazione delle *Linee di indirizzo per la possibile attribuzione delle Regioni e delle Province autonome della figura di Garante per il diritto alla salute* da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 30 luglio 2020; la legge 24/2017 che in tema di *Sicurezza delle cure* prevede l'assegnazione della figura del Garante per il diritto alla salute ai Difensori regionali.

Il Coordinamento nazionale ha quindi considerato che: “il Difensore civico costituisce un elemento importante in uno Stato basato sulla democrazia, sullo stato di diritto, sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sulla buona amministrazione”; “l'Italia è, purtroppo, l'unico Stato fondatore dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale, nonostante che la presenza del Difensore civico sia considerata parametro di democraticità delle istituzioni”; “il Difensore civico è l'originale e principale figura di garanzia a tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e che nella maggior parte dei Paesi europei tale figura viene declinata con un mandato generale nel relazionarsi con le stesse”; “l'assenza di un ufficio nazionale della difesa civica, rende più rilevante tale figura istituzionale a livello regionale”; “la sua funzione assume particolare rilievo nei momenti di

maggiore complessità di governo, consentendo il miglioramento delle relazioni tra la Pubblica Amministrazione e i Cittadini, contribuendo a consolidare il rapporto fiduciario tra questi e le istituzioni”; “l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, investendo la sfera dei diritti fondamentali a partire da quello della salute, rende ancor più significativo il compito dei Difensori, nell’affiancare i cittadini ed eventualmente svolgere attività di ‘mediazione’ nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”; “in un periodo di grave crisi quale quello attuale, è indispensabile che sia assicurata la concreta ed effettiva attuazione dei principi dettati dall’art. 97 Cost. ai quali la P.A., ancor più in periodo di emergenza, deve la propria attività”; “dunque le misure adottate per la tutela della salute dei pubblici dipendenti sul posto di lavoro, ivi comprese le forme di lavoro agile, devono temperarsi con l’inderogabile esigenza di assicurare l’efficienza e il buon andamento dell’attività amministrativa”.

Successivamente, il Coordinamento della difesa civica italiana ha espresso “preoccupazione per il fatto che l’istituzione del Difensore civico in alcune Regioni non sia ancora stata posta in essere, mentre in altre lo stesso non è dotato di adeguata struttura” e ha pertanto invitato, innanzitutto, le tre Regioni (Calabria, Puglia e Sicilia) che ancora non hanno provveduto “a procedere con la nomina del Difensore civico” auspicando “il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito” e, successivamente, tutte le Regioni “a riflettere sull’adeguatezza delle misure adottate per garantire il buon funzionamento degli uffici della Difesa civica” e “a prevedere in capo alla figura del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute”.

Infine, il Coordinamento nazionale raccomanda alla Pubblica Amministrazione di porre in essere “ogni attività e misura organizzativa idonea ad assicurare, nella piena tutela della salute dei pubblici dipendenti, il buon andamento e la piena efficienza dell’attività amministrativa, con particolare riferimento alla continuità dell’accesso diretto dei cittadini ai pubblici uffici”.

Si ricorda, come già illustrato nella Relazione 2019, che nell’incontro svoltosi a Roma l’11 luglio 2018, per ovviare all’assenza della difesa civica a livello nazionale, il Coordinamento nazionale aveva approvato il testo definitivo della proposta di legge quadro su Difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale, stesa dal Difensore civico valdostano e unanimemente condivisa (Allegato 3). Tale proposta prevede l’istituzione di tale figura in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione italiana (Allegato 2) e in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con gli indirizzi elaborati dall’Organizzazione delle Nazioni unite e dal Consiglio d’Europa (Allegati 8, 9 e 10). Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende statali e delle società di ambito nazionale o sovraregionale costituite da parte di Amministrazioni pubbliche o partecipate dalle medesime, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, degli Enti pubblici non

territoriali di ambito nazionale o sovraregionale sottoposti alla vigilanza dello Stato, dei soggetti di diritto pubblico aventi competenza territoriale di ambito nazionale o sovraregionale e dei gestori di pubblici servizi e soggetti di diritto privato che esercitano attività di pubblico interesse a livello nazionale o sovraregionale; per converso, le Amministrazioni statali che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia ne sono escluse. Egli assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa esercitando funzioni di mediazione, di proposta, di valutazione, di impulso e di informazione. Inoltre, egli assicura idonee forme di collaborazione, senza rapporto gerarchico, con l'organismo di coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con i Difensori civici regionali e territoriali, e promuove l'istituzione in tutte le Regioni e Province autonome della figura del Difensore civico regionale, adoperandosi per la sua costituzione laddove non sia presente. Ogni persona fisica e giuridica ha diritto di chiedere, senza formalità e senza oneri, l'intervento del Difensore civico nazionale per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti di atti, provvedimenti o comportamenti dei soggetti menzionati in precedenza. Questi interviene su istanza di parte oppure anche di propria iniziativa in riferimento a qualsiasi problema inerente l'ambito della propria competenza. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico nazionale, che può valutare se sospendere l'intervento medesimo in attesa della pronuncia giurisdizionale. Nell'istruttoria, il Difensore civico nazionale invita le Amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti considerati utili per la verifica del fondamento dell'istanza ricevuta o comunque al fine di accertare i fatti oggetto dell'iniziativa attivata d'ufficio. Le Amministrazioni interpellate sono tenute a rendere note al Difensore civico nazionale le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano l'eventuale non accoglimento, anche parziale, delle richieste da questi formulate. Esaurita l'istruttoria, il Difensore civico nazionale formalizza le proprie conclusioni, dandone comunicazione alle parti. Qualora lo ritenga opportuno, indirizza suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, ai soggetti destinatari del proprio intervento. Qualora l'Amministrazione interpellata ritenga di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico, fornisce adeguata motivazione in fatto e in diritto. Quindi egli informa gli interessati circa l'andamento e l'esito dell'istruttoria indicando, se opportuno, le eventuali e ulteriori forme di tutela dei diritti e degli interessi azionabili in sede amministrativa o giurisdizionale. Egli è altresì tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica. È nominato con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati tra i cittadini in possesso dei requisiti

per l'elezione alla Camera dei Deputati dotati di comprovata competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di imparzialità e di indipendenza, e resta in carica sei anni e non può essere rinnovato. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, si avvale di un apposito Ufficio e, qualora necessario, di consulenze esterne nel rispetto della normativa vigente. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse umane e strumentali. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore civico nazionale invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale rappresenta le problematiche esaminate, le disfunzioni riscontrate, i rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili e i risultati conseguiti. In ogni momento può presentare relazioni di carattere o interesse settoriale, anche al fine di sollecitare l'iniziativa legislativa da parte del Parlamento. Per quanto attiene alle relazioni istituzionali, il Difensore civico nazionale e i Difensori civici regionali collaborano con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità nazionale Anticorruzione, nelle forme e modalità che verranno definite per il tramite di apposite convenzioni. Egli collabora altresì all'attività delle reti internazionali dei Difensori civici e delle autorità consimili diversamente nominate, nonché all'attività di organizzazioni e istituti internazionali con le medesime funzioni di tutela. Promuove inoltre rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni di tutela dei cittadini e utenti e con altre autorità e organismi di garanzia dei diritti e degli interessi, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e di diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

Si ricorda altresì che già nell'incontro svoltosi a Roma il 29 novembre 2018, tra i due delegati del Coordinamento nazionale – il Difensore civico dell'Abruzzo in qualità di Presidente del Coordinamento stesso e il Difensore civico valdostano in qualità di Vice Presidente – e il Vice Presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio, delegato della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Devid Porrello, – così come riferito nel corso della successiva seduta del 19 dicembre del Coordinamento nazionale – quest'ultimo, ribadita la piena disponibilità ad occuparsi delle problematiche riguardanti la difesa civica italiana vista anche l'intenzione della Conferenza di promuovere un evento di tipo seminariale sulle medesime questioni, confermava innanzitutto l'interesse della Conferenza all'attribuzione al Difensore civico regionale della tutela del diritto alla salute individuando prerogative omogenee in ogni Regione. Condivideva, altresì, l'opportunità dell'istituzione del Difensore civico regionale anche nelle Regioni che, per ragioni diverse, non hanno istituito o nominato tale figura e della necessità ormai improrogabile della nomina di un Difensore civico nazionale, assicurando l'impegno in tale senso da parte della Conferenza. Il Coordinamento aveva quindi preso atto con soddisfazione

di quanto riferito e dava mandato al Presidente e ai due Vice Presidenti di attivarsi nel senso auspicato nell'incontro.

Questo incontro ha rappresentato il preludio ad una serie di proficui incontri e riunioni di lavoro, ai quali ha partecipato attivamente il Difensore civico valdostano.

A tal proposito si ricordano *in primis* le riunioni del tavolo di lavoro congiunto tra Difensori civici, Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza e Garanti dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale regionali e delle Province autonome e delegati della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, denominato *Coordinamento degli Organi di garanzia*, nonché alle sedute del Gruppo di lavoro ristretto creato in seno a detto Coordinamento, diretto dal Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Devid Porrello. Dopo avere svolto un'attenta ricognizione delle leggi regionali esistenti, il Gruppo di lavoro ha redatto una bozza di linee-guida al fine di addivenire ad un'armonizzazione del sistema legislativo regionale, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna Amministrazione. La suddetta bozza, esitata dal Gruppo, riunitosi a Roma da febbraio a luglio, denominata *Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: "Difensore civico, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti"*, è stata approvata, con alcune modificazioni, dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 26 settembre 2019.

Inoltre, come già illustrato nelle due precedenti Relazioni, il 25 giugno 2019, il Difensore civico valdostano ha partecipato a Roma al convegno *Il Difensore civico come Garante del Diritto alla Salute: quali scenari possibili?*, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative in collaborazione con il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che ha avuto ad oggetto il tema della garanzia della salute alla luce delle competenze che l'articolo 2 della legge n. 24/2017 – la cosiddetta *Legge Gelli-Bianco* in materia di sicurezza delle cure e responsabilità medica – consente di attribuire al Difensore civico regionale. La discussione che è scaturita si è incentrata sul confronto tra la legislazione statale e regionale e le varie leggi regionali fino ad allora approvate; sul tema dei diritti dell'individuo e l'interesse della collettività in ambito sanitario; sulle funzioni e sui limiti del Garante della salute, nell'attuale ordinamento giuridico; su quali poteri reali attribuire al Garante della salute nonché sulle garanzie di sistema e sul coinvolgimento dei cittadini per la sicurezza delle cure. Si è trattato di un momento importante di confronto che ha visto il sistema regionale dialogare con il mondo dell'Università e dell'associazionismo. Il Difensore civico valdostano è stato uno dei relatori, sul tema *Quali poteri per il Garante alla salute?*

Le Assemblee legislative regionali dovranno infatti riportare i principi sanciti dalla legge *Gelli-Bianco* del 2017 all'interno del proprio ordinamento. La sfida raccolta dalla Conferenza dei Presidenti e dal Coordinamento nazionale è stata quella di dare uniformità all'azione legislativa di ciascun Consiglio regionale ritenendo fondamentale una sinergia istituzionale al fine di superare la frammentarietà delle competenze e dare un impulso organico alla norma nazionale.

Si precisa che con la menzionata legge il legislatore nazionale ha sancito la possibilità di riconoscere al Difensore civico regionale e delle Province autonome uno specifico ruolo di Garante per il diritto alla salute.

Dal convegno citato è nata l'istituzione del *Tavolo Gelli-Bianco*, diretto anch'esso dal Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Devid Porrello, del quale il Difensore civico valdostano è componente, partecipando alle riunioni svoltesi a Roma da luglio a dicembre 2019. L'intento di questo consesso, che ha proseguito i suoi lavori nel 2020, è stato quello di elaborare delle *Linee di indirizzo per la possibile attribuzione delle Regioni e delle Province autonome della figura di Garante per il diritto alla salute*, adottate dal Gruppo di lavoro in data 27 luglio 2020, e successivamente approvate, dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 30 luglio 2020. Tali Linee di indirizzo sono poi state indirizzate al Presidente del Consiglio della Valle per gli atti di competenza.

Nel corso dell'anno 2020, il Coordinamento nazionale ha altresì affrontato vari temi fra i quali: la disparità di trattamento tra i sanitari liberi professionisti in convenzione o privati e sanitari con contratto pubblico per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in caso di contagio da COVID-19; il Codice etico diritto alla salute dei Minori, approvato dalla Rete nazionale dei Garanti dei Minori; la medicina scolastica e l'integrazione sociosanitaria per il benessere delle persone di minore età; il Codice del diritto della persona di minore età alla salute e ai servizi sanitari; e inoltre il ruolo del Difensore civico durante l'emergenza sanitaria, buone prassi e prospettive di intervento.

Nel corso dell'anno in esame, il Coordinamento nazionale, riunitosi dalla seduta del 30 aprile 2020 solo da remoto a causa delle restrizioni in vigore atte a prevenire e a contenere il rischio di contagio del virus SARS-CoV-2, ha proseguito per le prime quattro riunioni nella stessa modalità per poi passare dalla riunione del 13 ottobre 2021 alla modalità mista, ossia in parte da remoto e in parte in presenza, e infine ha ripreso con la modalità tradizionale in presenza nell'ultima riunione del 24 novembre.

Nel corso delle sue sei sedute, il Coordinamento nazionale ha esaminato vari argomenti fra i quali: le Linee di indirizzo per il Garante regionale per la salute e il relativo monitoraggio sull'istituzione nelle realtà territoriali di tale figura; i Protocolli di intesa tra Difensori civici

regionali e A.N.C.I. per l'attività del Difensore civico a livello comunale; la situazione delle realtà territoriali della difesa civica nella fase della pandemia; la predisposizione per la sottoscrizione di una bozza di Protocollo d'Intesa con il Centro Nazionale per i Diritti Umani della Repubblica democratica dell'Uzbekistan (Allegato 5); l'ambito di competenza della difesa civica e gli adempimenti in materia di riservatezza; l'interlocuzione per l'addvenire ad una Convenzione con il Coordinamento dei Co.Re.Com. italiani; la ripresa dei contatti con il Centro per i Diritti Umani dell'Università di Padova; il Progetto di legge in ordine al Difensore civico nazionale; la questione della delega in ordine allo *spid* da parte di persone anziane o fragili.

Le ultime sedute del 2021 del Coordinamento nazionale sono state precedute da una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Si ricorda altresì l'audizione via piattaforma telematica del 4 marzo dei due Vice Presidenti del Coordinamento nazionale, i Difensori civici delle Regioni Toscana e Valle d'Aosta, presso la VII Commissione consiliare permanente della Regione Puglia in ordine al tema del Difensore civico regionale. Si è trattato di un momento di confronto fruttuoso, nel corso del quale sono stati illustrati l'organismo di garanzia e le rispettive esperienze sul territorio. Alla Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della VII Commissione consiliare della Puglia, Regione ancora priva di una legge di istituzione della figura di difesa civica, è stata inoltrata la *Raccomandazione di Ancona* (Allegato 6), assunta nel corso della seduta del Coordinamento nazionale tenutasi nei giorni 13 e 14 ottobre 2020. Si tratta, come si è illustrato *supra*, di un documento che ribadisce un indirizzo consolidato, volto ad invitare le Regioni che ancora ne risultano sprovviste all'adozione della figura del Difensore civico.

Sul versante degli ordinamenti delle Regioni – cui, giova ricordarlo, va ascritto il merito di avere introdotto e sviluppato la difesa civica in Italia – sono intervenute alcune modifiche negli ordinamenti giuridici regionali per quanto attiene la difesa civica.

A tale proposito, si segnala che l'Assemblea legislativa della Regione Basilicata con la legge regionale 15 gennaio 2021, n. 5, ha istituito il *Garante regionale dei diritti della persona - Difensore civico*. Questa nuova figura di garanzia concentrerà i compiti assegnati agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante dei diritti dei detenuti e vittime di reato, del Garante delle vittime di reato nonché del Garante regionale del diritto alla salute e delle persone con disabilità.

Il Garante regionale interverrà sia su richiesta di singoli interessati, di Enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni, sia d'ufficio svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale tra soggetti aventi come requisiti o laurea in giurisprudenza o scienze politiche oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparate o equipollente ad una delle precedenti lauree nonché specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere. Dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

Con una norma transitoria viene disposto che il Difensore civico e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Garante regionale dei diritti della persona.

Nell'intento del legislatore lucano, la soluzione adottata di raggruppare in un'unica figura regionale le altre forme di tutela non giurisdizionale potrà assicurare, ad un costo contenuto, un giusto equilibrio tra gli interessi di quanti operano nei vari settori della pubblica Amministrazione e dei cittadini che devono poter confidare in un sistema di tutele tanto sicuro quanto efficace e accessibile.

Anche l'Assemblea legislativa della Regione Lazio, con l'articolo 99 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, ha modificato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del Difensore civico) dimodoché il Difensore civico che dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del successore, possa ora essere rieletto una sola volta.

Sempre in ambito regionale è da segnalare la nomina di alcuni nuovi Difensori civici: eletto il 16 febbraio Giancarlo Giulianelli è il nuovo Garante per i diritti della persona della Regione Marche, succede ad Andrea Nobili alla guida dell'Autorità di garanzia negli ultimi cinque anni e già Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano; eletto il 27 maggio Giandonato Morra è il nuovo Difensore civico della Regione Abruzzo, sostituisce Fabrizio Di Carlo, già Presidente del Coordinamento; Gianalberico De Vecchi è stato eletto nuovo Difensore regionale della Regione Lombardia nella seduta del Consiglio regionale del 29 giugno e ha ricoperto dal 14 luglio il nuovo incarico che ricomprende anche le funzioni di Garante dei detenuti, Garante per la tutela della salute, Garante per la tutela delle persone con Disabilità e Garante dei Contribuenti regionali, sostituendo Carlo Lio; Mario Caramel, ex Segretario della Giunta regionale veneta, è stato eletto il 16 luglio nuovo Garante dei diritti della persona, prendendo il testimone lasciato da Mirella Gallinaro, che ha retto l'Ufficio di difesa civica veneta dal 2015; Paola Marta Angela Baldovino è il nuovo Difensore civico della Regione Piemonte, designata dal Consiglio regionale il 27 luglio e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale del 6 agosto 2021, sostituisce Augusto Fierro cessato anticipatamente dall'incarico il 1° giugno; eletto il 4 agosto, Marino Fardelli è il nuovo Difensore civico della Regione Lazio, ha sostituito Licheri Alessandro, ora Difensore civico della Città metropolitana di Roma.

Da ricordare altresì che dall'8 febbraio, giorno in cui Felicetto Contu ha rassegnato le dimissioni da Difensore civico delle Regione autonoma Sardegna, già operante in regime di *prorogatio* dal 31 luglio 2020, l'isola è a tutt'oggi ancora priva del titolare della figura di difesa civica.

In questa sede, il Difensore civico valdostano intende ringraziare tutti i colleghi che si sono avvicendati e in maniera particolare, Andrea Nobili, già Garante per i diritti della persona della Regione Marche nonché già Presidente del Coordinamento nazionale per l'impegno vigoroso e attento svolto durante il suo mandato.

2. La difesa civica in Valle d'Aosta.

Come questo Ufficio ha avuto modo di illustrare compiutamente più volte in passato, la crisi che ha investito la difesa civica locale, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale nel territorio nazionale, non ha riguardato in alcun modo la nostra Regione, ove la tutela non giurisdizionale dei diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è assicurata dal solo Difensore civico regionale, in virtù dell'applicazione di quella disposizione della legge regionale che, calandosi perfettamente nella realtà valdostana, accorda agli Enti locali la possibilità di convenzionarsi con il Consiglio della Valle per avvalersi di questo Ufficio.

Dalla fine del 2018, tutti gli 82 Enti locali valdostani sono convenzionati, ossia i 74 Comuni e le 8 *Unités des Communes valdôtaines* (Allegati 15 e 16).

È stato, quindi, finalmente raggiunto l'obiettivo che questo Ufficio si era posto già dal 2007, ossia quello di fornire il servizio di difesa civica all'insieme dei cittadini valdostani.

Come già più volte rappresentato, l'Ufficio di difesa civica si pone con spirito di collaborazione verso gli Enti, nel senso che il suo intervento è finalizzato alla risoluzione delle problematiche sollevate dai cittadini e, quindi, ad evitare inutili e onerosi contenziosi. Attraverso il convenzionamento, i Comuni, in sostanza, assicurano ai loro amministrati un servizio, che si caratterizza per l'informalità del rito, la speditezza e, non da ultimo, la gratuità.

La legge regionale che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è stata modificata una prima volta dalla novella introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, entrata in vigore il 17 agosto 2011, e una seconda volta dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, entrata in vigore il 17 aprile 2019.

Si ricorda, come già illustrato nelle otto ultime Relazioni, che per quanto interessa in questa sede, la prima legge di riforma, dopo avere inserito alcune disposizioni volte ad adeguare, tenendo conto delle esperienze più avanzate, il funzionamento dell'Ufficio alle esigenze emerse nella prassi applicativa, amplia significativamente, alla luce del mutato quadro ordinamentale, l'ambito soggettivo di operatività del Difensore civico, esteso, oltre che ai

tradizionali concessionari di pubblici servizi, ai soggetti che gestiscono questi ultimi ad altro titolo, completando il novero dei privati che, svolgendo servizi di rilevanza pubblica, sono destinatari di interventi di difesa civica. La nuova legge ha accresciuto le competenze del Difensore civico anche in un'altra direzione, attribuendo al medesimo le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che verranno trattate in distinta Relazione sull'attività svolta a tale titolo, così come disposto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Anche la seconda disposizione legislativa ha accresciuto nuovamente le competenze del Difensore civico in un'ulteriore direzione, attribuendo a questi le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, come si è accennato *supra*, che verranno trattate in distinta Relazione sull'attività svolta a tale titolo, così come, per estensione, disposto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, anche se non espressamente integrato dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati restano invariati in quanto ritenuti rispondenti all'attività dell'Ufficio; essi sono finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, e sono stati illustrati compiutamente nella Relazione del mio predecessore relativa all'attività svolta nell'anno 2007.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti, adattati in funzione dell'esperienza.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax, messaggio di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata

correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli Enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2021, l'Ufficio ha trattato 1051 casi, di cui non conclusi 1 del 2018, 6 del 2019 e 31 del 2020.

I casi non ancora conclusi ammontano a 58, di cui 1 aperto nel 2018, 1 nel 2019 e 3 nel 2020.

Il confronto con i dati riferiti ai nove anni precedenti, riportato nella tabella 1, rivela un cospicuo aumento, di 170 unità, della casistica trattata nel corso dell'anno (ivi compresi quindi i casi non conclusi negli anni precedenti), quantificabile nel 19,30% in relazione al 2020; per quanto riguarda i casi nuovi, cioè iniziati nel 2021, l'incremento rispetto al 2020 è quantificabile nel 28,07%. L'incremento in parola è stato determinato dalla presenza di 261 unità relative a istanze collettive che hanno fatto venir meno gli effetti della pandemia da COVID-19 registrati nel 2020. L'incremento, dall'anno 2012, risulta pari a 133,56%.

Per una completezza di informazione che permetta di comparare correttamente i vari dati è altresì importante rammentare che nell'esercizio 2019 erano 47 i casi che facevano parte della Relazione del Difensore civico ma che trattavano argomenti specifici dei minori, funzioni queste attribuite a far data dal 17 aprile 2019 al Difensore civico nella sua nuova veste di

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ma che erano già di sua competenza quale titolare della difesa civica regionale. Infatti, quasi l'interezza di questi casi era stata esposta da cittadini prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, che ha novellato, come si è illustrato in precedenza, la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, attribuendo al Difensore civico le citate funzioni. Si era pertanto deciso di mantenere l'insieme delle istanze prodotte *ante* entrata in vigore della novella nella menzionata Relazione in uno con altri rari casi esposti successivamente ma aventi il più delle volte i precedenti istanti, dandone tuttavia debita indicazione nelle tabelle allegate.


Per converso, a partire dall'esercizio 2020 tutti i casi attinenti i minori sono stati inseriti nelle Relazioni ad essi dedicate.

TABELLA 1 – Casi trattati e nuovi dal 2012 al 2021.

| Anno | Numero casi trattati | Casi nuovi | Casi definiti nell'anno | Pratiche non concluse |
|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2012 | 450 | 446 | 410 | 40 |
| 2013 | 507 | 467 | 476 | 31 |
| 2014 | 524 | 493 | 475 | 49 |
| 2015 | 665 | 616 | 614 | 51 |
| 2016 | 826 | 775 | 781 | 45 |
| 2017 | 1016 | 971 | 974 | 42 |
| 2018 | 1024 | 982 | 908 | 116 |
| 2019 | 1438 | 1322 | 1348 | 90 |
| 2020 | 881 | 791 | 843 | 38 |
| 2021 | 1051 | 1013 | 993 | 58 |


Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2012 al 2021 – Distribuzione per mese.



L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali convenzionati sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può evincere un importante incremento in termini numerici di 103 unità dei casi trattati.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2012 al 2021.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2. Da quest'ultima si evince che, nell'esercizio in esame, tutti gli Enti o categorie di Enti rappresentati hanno subito un incremento più o meno cospicuo in termini numerici. I Comuni, ormai tutti convenzionati, già ritornati al primo posto nel 2020, mantengono tale posizione con 308 casi facendo registrare un incremento numerico di 38 unità e per converso una lieve flessione in termini percentuali – pari a 1,04% –. Secondo posto per le Amministrazioni ed Enti fuori competenza che hanno fatto registrare un aumento numerico pari a 68 unità e un incremento percentuale di oltre 3 punti. La Regione dopo il notevole incremento fatto registrare nel corso dell'anno 2019 – pari a 294 unità e 15 punti percentuali, principalmente per effetto di alcune istanze collettive e fra queste tre che hanno annoverato rispettivamente 188, 71 e 51 istanti –, e il successivo importante decremento pari a 277 unità, equivalente a quasi 11 punti percentuali in meno avuto nel 2020, nell'esercizio *de quo* ha registrato un incremento numerico di 25 unità raggiungendo 198 casi – pari al 19,08% –. Seguono poi rispettivamente: le Amministrazioni periferiche dello Stato – 71 casi –, con un lieve aumento numerico rispetto al 2020, pari a 6 unità equivalente però ad una diminuzione pari a quasi 1 punto percentuale; l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta – 62 casi – che ha registrato un incremento di 17 unità e di circa 1 punto percentuale; gli Enti, Istituti, Aziende, Consorzi dipendenti dalla Regione – 58 casi – che hanno registrato anch'essi un lieve incremento pari a 9 unità mantenendo pressoché invariata la percentuale; e, infine, le *Unités des Communes valdôtaines* – 30 casi – che hanno anch'esse registrato un aumento numerico di 24 unità e di oltre 2 punti percentuali. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità – 104 casi – è ulteriormente diminuita in termini numerici di 22 unità e di oltre 4 punti percentuali.

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2021.**

| Enti | Casi | % |
|--|---------------|---------------|
| 1 – Regione autonoma Valle d’Aosta | 198 | 18,47% |
| 2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi | 58 | 5,41% |
| 3 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | 62 | 5,78% |
| 4 – Comuni valdostani convenzionati | 308 | 28,73% |
| 5 – <i>Unités des Communes valdôtaines</i> convenzionate | 30 | 2,80% |
| 6 – Amministrazioni periferiche dello Stato | 71 | 6,63% |
| 7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza | 241 | 22,48% |
| 8 – <i>Questioni tra privati</i> | 104 | 9,70% |
| Totale | 1.072* | 100% |
| * Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali. | | |

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'*ordinamento* (551 casi), a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, i servizi pubblici (149 casi), i tributi (55 casi), fra i quali anche quelli locali (42 casi), i rapporti istituzionali (26 casi), le sanzioni amministrative (25 casi), la circolazione stradale (17 casi) nonché il catasto (10 casi), seguito dai settori dell'*organizzazione* (81 casi), segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico (67 casi), dei trasporti e della viabilità (52 casi), della *sanità* (29 casi) principalmente per servizi sanitari, dell'*istruzione, cultura e formazione professionale* (25 casi) che ricomprende l'istruzione (10 casi), le provvidenze economiche (9 casi) nonché il personale docente (6 casi), dell'*assetto del territorio* (24 casi) che ricomprende tra l'altro l'edilizia (15 casi), le espropriazioni (5 casi), le opere pubbliche (2 casi) nonché l'urbanistica e la difesa del suolo (entrambe 1 caso), e ancora dal settore dell'*ambiente* (14 casi) che ricomprende lo stoccaggio dei rifiuti (8 casi) nonché la caccia e la pesca (4 casi).

Particolare rilievo ha il settore dell'*assistenza sociale* anche se rispetto all'esercizio 2019 ha registrato nel suo complesso un'importante flessione numerica, dovuta principalmente per il venire meno di varie istanze collettive. Anteriormente tale settore era passato dai 134 casi dell'anno 2017 ai 206 dell'anno 2018, e i casi trattati nel 2019 erano stati 423 più del doppio rispetto a quelli del 2018, mentre l'esercizio in esame consta di 131 casi, 6 unità in più rispetto al 2020: trattasi di casi principalmente per politiche sociali (53 casi), per emergenza abitativa pubblica (40 casi) nonché per previdenza e assistenza (30 casi). Fanno parte di questo settore anche le materie della cittadinanza (7 casi) e dell'immigrazione (1 caso).

Un apprezzabile incremento numerico pari a 62 unità, infine, è emerso nelle istanze complessive rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti ai servizi pubblici (143 casi), ai tributi locali (38 casi), all'edilizia (15 casi), alle modalità di esercizio del diritto d'accesso civico generalizzato e ai trasporti (entrambi 14 casi), alla circolazione stradale (13 casi), nonché alle modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi e ai rapporti istituzionali (ambedue 10 casi).

Per completezza di esposizione, si evidenzia che in questo esercizio sono stati esaminati anche 4 casi riguardanti richieste di riesame del diniego dell'accesso documentale, relative rispettivamente 1 alla Regione, 2 agli Enti e 1 ad un Comune, nonché 1 caso attinente a richiesta di riesame del diniego dell'accesso civico generalizzato, relativo ad un Comune.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica

Anno 2021.

| Aree tematiche | Casi | % |
|---|-------------|---------------|
| 1 – Accesso ai documenti amministrativi | 21 | 2,19% |
| 2 – Agricoltura e risorse naturali | 6 | 0,62% |
| 3 – Ambiente | 14 | 1,45% |
| 4 – Assetto del territorio | 24 | 2,48% |
| 5 – Attività economiche | 4 | 0,41% |
| 6 – Edilizia residenziale pubblica | 40 | 4,13% |
| 7 – Istruzione, cultura e formazione professionale | 25 | 2,58% |
| 8 – Ordinamento | 551 | 56,92% |
| 9 – Organizzazione | 81 | 8,38% |
| 10 – Politiche sociali | 53 | 5,47% |
| 11 – Previdenza e assistenza | 30 | 3,09% |
| 12 – Sanità | 29 | 2,99% |
| 13 – Trasparenza | 33 | 3,41% |
| 14 – Trasporti e viabilità | 52 | 5,37% |
| 15 – Turismo e sport | 5 | 0,51% |

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.

Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28); come già per i precedenti nove anni è stata predisposta un'apposita tabella concernente le proposte di miglioramento normativo e amministrativo (Allegato 29). Per converso, da questo esercizio è stato inserito un ulteriore allegato (Allegato 30) riassuntivo dei casi trattati dal Difensore civico valdostano in qualità di Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela.

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi o delle proposte di miglioramento, mentre l'elencazione complessiva degli stessi utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato.

3. I casi più significativi.

RICORSO AVVERSO IL DINIEGO O IL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO DOCUMENTALE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Caso n. 115 – Diritto di accesso documentale – relazioni dei servizi sociali – attività giudiziaria – accessibilità – insussistenza – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Una cittadina presentava istanza di accesso a documentazione amministrativa concernente relazioni inviate dall'Amministrazione regionale al Tribunale dei Minori, relativamente alla prole.

L'Amministrazione rimaneva silente, di talché si formava il silenzio-rifiuto.

La cittadina richiedeva il riesame del silenzio-rifiuto al Difensore civico.

Il Difensore civico osservava quanto segue.

Come noto, l'articolo 40, comma 3, legge regionale 19/2007, coerentemente con la normativa nazionale, prevede l'esercizio del diritto di accesso, in capo ai soggetti legittimati, relativamente ai documenti amministrativi.

Ora, le relazioni inviate dall'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso in argomento, su incarico del Tribunale dei Minori, non rientrano nell'alveo della nozione di documento amministrativo.

Tanto, poiché trattasi di documenti strumentalmente ricollegabili all'attività giudiziaria, di cui, quindi, finiscono per condividere la natura di atti giudiziari (in questo senso, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sentenze n. 733/2015 e n. 10667/2015).

D'altra parte, la cittadina può adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito giurisdizionale, secondo le regole del processo.

Conseguentemente, le relazioni non sono accessibili e va confermato il diniego opposto dalla Pubblica Amministrazione.

RICORSO AVVERSO IL DINIEGO O IL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Caso n. 594 – Diritto di accesso civico generalizzato – conversione – diritto di accesso documentale – incompetenza – Affari di Prefettura.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, proponendo ricorso avverso diniego in tema di accesso civico generalizzato.

Il ricorso è stato formulato ai sensi del decreto legislativo 33/2013, quando, in realtà, il protestato diniego si è formato in ordine ad una istanza di accesso documentale.

A parte questa incongruenza, che si può superare con una sorta di conversione del rito, l'articolo 24, comma 4, legge 241/1990 prevede la competenza del Difensore civico in materia di accesso, con riguardo alle Amministrazioni regionali e locali. Per quanto concerne le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la competenza si incardina presso la Commissione per l'accesso.

Ora, la documentazione richiesta afferisce ad un procedimento amministrativo sanzionatorio, definito dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, non quale vertice dell'Amministrazione regionale, ma nell'esercizio delle funzioni prefettizie, cioè quale organo periferico dello Stato.

Conseguentemente, questo Difensore civico non può che declinare la propria incompetenza.

ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

GAL VALLE D'AOSTA

Caso n. 102 – Diritto di accesso civico generalizzato – organismo di diritto pubblico – attività di interesse pubblico – sussistenza – GAL Valle d'Aosta.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, proponendo ricorso avverso diniego in tema di accesso civico generalizzato.

La cittadina ha formulato richiesta di accesso civico generalizzato al GAL Valle d'Aosta agli atti inerenti alla procedura di affidamento del servizio Ufficio Stampa.

L'Ente comunicava di non essere soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 33/2013, in quanto organismo di diritto pubblico ma non Pubblica Amministrazione.

La cittadina proponeva ricorso a questo Ufficio, avverso il diniego all'ostensione richiesta.

Il Difensore civico osservava quanto segue.

L'accesso generalizzato di cui all'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, prevede il diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La richiesta deve riguardare dati, informazioni e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche.

Per la lettera della norma, in coerenza, per altro, con la disciplina dell'accesso documentale ex legge 241/1990, resta escluso che l'Amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. L'Amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Amministrazione stessa.

Il provvedimento di diniego si basa sull'assenza di soggezione di GAL Valle d'Aosta alla disciplina di cui al decreto legislativo 33/2013, segnatamente in ordine al diritto di accesso, in quanto organismo di diritto pubblico e non Pubblica Amministrazione.

Il GAL è un organismo di diritto pubblico e la sua struttura ha carattere partenariale, essendone componenti soggetti sia privati che pubblici.

La prevalente connotazione privatistica comporta che il GAL sia un soggetto che opera nell'alveo del diritto civile e commerciale, salvo per alcune materie, tra le quali le assunzioni di personale e la ricerca di consulenti; tanto, in virtù della *mission* di interesse pubblico ad esso ascritto, sotteso alla gestione di programmi euro unitari.

Si tenga conto che il GAL dispone di poteri di autoorganizzazione e di autotutela organizzativa, propria degli Enti pubblici.

Non a caso, la giurisdizione, come indicato correttamente nel bando relativo all'affidamento del servizio di Ufficio Stampa, appartiene al plesso Tribunale Amministrativo Regionale - Consiglio di Stato.

Ciò comporta che anche il GAL, *in subiecta materia*, sia tenuto ad osservare le procedure previste per l'attività pubblicistica, come per altro si evince espressamente dal rinvio del bando al decreto legge 76/2020.

Per quanto riguarda il diritto di accesso, valgono le medesime riflessioni: anche al GAL si applicano gli articoli 5 e 5 bis decreto legislativo 33/2013, relativamente alla predetta attività di interesse pubblico.

Non si ravvisano, per quanto versato in atti, casi di esclusione, assoluta o relativa, di cui all'articolo 5 bis decreto legislativo 33/2013.

In questi termini, si ritiene, pertanto, illegittimo il diniego all'ostensione dei documenti richiesti.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

Durante l'anno in esame, l'Ufficio del Difensore civico, anche per quanto attiene alle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, non ha potuto causa COVID-19 ricevere il pubblico presso la propria sede, come era ormai consuetudine anche per le altre due figure di garanzia, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Inoltre, dalla metà dell'anno, si è verificata una condizione emergenziale a livello di organico, che si è aggiunta ad una situazione che, come già evidenziato nelle passate Relazioni, palesava già una significativa carenza. L'Ufficio si è trovato così a dover operare alcune limitazioni nei contatti con i cittadini, limitazioni che, comunque, hanno dimostrato di funzionare e hanno consentito ai cittadini medesimi di esprimere le loro istanze senza difficoltà, come testimonia il numero dei casi trattati nel periodo considerato.

Quanto alla sede, da fine maggio 2020 l'Ufficio del Difensore civico è stato trasferito nei nuovi locali di via Boniface Festaz, al numero civico 46, ove strumenti tecnologici permetteranno, alla prossima apertura al pubblico, di ovviare alle barriere architettoniche presenti rendendo fruibili gli uffici anche ai soggetti che presentino disabilità fisiche e motorie.

2. Lo staff.

Si ricorda, come già esposto nelle sette precedenti Relazioni di questo Ufficio, che l'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi che si occupavano dell'esame dei reclami e due coadiutori, impiegati invece in compiti amministrativi, dal 1° gennaio 2014 era sceso a tre unità e dal mese di giugno 2014 a due unità. In data 2 maggio 2016 è avvenuto il trasferimento da altra Struttura regionale di un istruttore amministrativo che si è occupato dell'esame dei reclami.

Dal 2 maggio 2016, quindi, l'organico dell'Ufficio di fatto è stato composto dal menzionato istruttore amministrativo e dai due coadiutori, impiegati però in compiti amministrativi. Sino a questa data le mansioni svolte dall'istruttore amministrativo erano state garantite dallo stesso Difensore civico.

A far data dal 5 dicembre 2018, un secondo istruttore amministrativo è stato trasferito presso l'Ufficio di difesa civica e si è occupato dell'esame dei reclami.

A seguito dell'attribuzione al Difensore civico delle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, veniva richiesta l'implementazione dell'organico attraverso la dotazione di un soggetto con profilo di Assistente sociale che, tuttavia, non è stato assegnato.

Non solo. A far data dal 29 settembre 2019, un istruttore amministrativo ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età senza essere ancora stato sostituito.

Per completezza di informazione è da rilevare che l'Amministrazione regionale a fine 2021 ha espletato la procedura selettiva prevista dal bando per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di vari funzionari (cat. D), uno dei quali, col profilo di responsabile amministrativo-contabile sarà assegnato nel corso del 2022 all'Ufficio del Difensore civico.

In sintesi.

Nell'anno 2011, i casi trattati dalla difesa civica furono 326 e non erano ancora state concretamente assegnate le funzioni di garanzia dei detenuti prima e dei minori poi. L'organico era formato da due istruttori amministrativi.

Benché, nell'anno 2019, siano stati trattati 1438 casi relativi alla difesa civica, 259 casi afferenti alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà – anche frutto di istanze collettive – e 34 casi relativi a minori, e nell'esercizio 2020, siano stati trattati 881 casi relativi alla Difesa civica, 64 casi afferenti alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà e 1.697 casi – seppure frutto di ponderose istanze collettive – relativi a minori, mentre nell'esercizio in esame siano stati trattati 1051 casi relativi alla Difesa civica, 71 casi afferenti alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà e 698 casi – seppure nuovamente frutto di varie istanze collettive con un numero molto consistente di istanti (2 istanze da 235 unità ciascuna e una da 189 unità) – l'organico, come si è visto, è tutt'ora formato da un solo istruttore amministrativo. Istruttore amministrativo che si occupa di parte del lavoro afferente alla difesa civica e alla tutela dei minori, mentre le altre pratiche di difesa civica e di tutela dei minori nonché quelle di competenza della tutela dei ristretti, così come tutte le attività correlate, sono prese in carico direttamente dal Difensore civico.

Appare del tutto evidente come, allo stato, non possa essere assicurata che l'attività essenziale, cioè la disamina delle questioni rappresentate dagli utenti, con preoccupazione di tenuta dell'Ufficio se e quando riprenderanno i colloqui in presenza.

A tutto questo si è sommata la condizione di criticità trattata al punto precedente.

È altresì da rilevare che a partire dal 23 marzo 2020, in ossequio alle disposizioni emanate dalle autorità statali e regionali per prevenire e contrastare la diffusione della COVID-19, l'Ufficio del Difensore civico ha adottato, potendo farlo, il lavoro agile, sia per quanto

concerne il Difensore civico sia per tutto il suo staff. Il Consiglio della Valle ha fornito, a chi ne era sprovvisto, i supporti informatici per lavorare dalla propria abitazione. I due coadiutori si sono recati in Ufficio almeno una volta a settimana, avvicinandosi, per svolgere sia quelle attività che devono essere fatte direttamente in presenza, soprattutto per quanto concerne il ritiro, la protocollazione e lo smistamento della posta cartacea, benché l'invio di posta cartacea sia fortemente diminuito, sia quelle attività straordinarie conseguenti al trasloco dalla vecchia alla nuova sede. Il Difensore civico ha avuto modo di verificare che lo *smart working* funziona bene e che questa modalità possa essere una buona soluzione, anche come modalità ordinaria di lavoro, in una corretta ed equilibrata alternanza con la presenza in Ufficio.

Già dai primi mesi del 2021 parte del personale ha intensificato il lavoro in presenza e dal 15 ottobre tutte le risorse umane sono rientrate in presenza come stabilito dalle ulteriori disposizioni statali e regionali.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 194.450, ossia euro 15.650 in meno rispetto al 2020, sono poi state incrementate nel corso dell'esercizio di euro 6.500 per spese informatiche per un totale di euro 200.950, si sono rivelate sufficienti.

Si precisa che in questo esercizio il capitolo concernente le trasferte è risultato più che sufficiente ad assicurare le attività essenziali del Difensore civico, anche nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, tenuto conto che, pur prendendo parte con assiduità alle varie riunioni istituzionali, queste ultime si sono svolte prevalentemente in modalità telematica.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Anche quest'anno il Difensore civico ha preso parte con regolarità alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in modalità telematica per gran parte dell'esercizio e in presenza verso fine anno, non solo perché lo scambio di esperienze con i colleghi è di fondamentale importanza per un proficuo esercizio del mandato, ma anche perché, come si è detto, il 14 febbraio 2017 ha

accettato l'incarico biennale di Vice Presidente del Coordinamento nazionale stesso, incarico poi riconfermato nella seduta del Coordinamento nazionale del 26 febbraio 2019 per ulteriori due anni, e, da ultimo, il 23 marzo 2021 è stato eletto Presidente del Coordinamento stesso sino alla fine del suo mandato di Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Inoltre, il responsabile della difesa civica valdostana ha partecipato, principalmente in forma telematica, a svariate conferenze e incontri anche in qualità di Presidente del Coordinamento nazionale. L'elenco dettagliato di tali attività complementari sono riportate in allegato dedicato (Allegato 17).

Si vuole tuttavia ricordare in questa sede, che il Difensore civico valdostano in collaborazione con il Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta, la Sezione Europa dell'*Istituto internazionale dell'Ombudsman* (I.I.O.) e il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha organizzato ad Aosta il 28 e 29 marzo 2019 il *Séminaire I.I.O.* sul tema *Travailler en réseau: expériences et perspectives d'une réalité en évolution*.

Si è tratto di un'iniziativa collegata ai diversi ruoli ricoperti dal Difensore civico valdostano, Vice Presidente del Coordinamento nazionale e di osservatore nell'ambito del Comitato esecutivo europeo dell'I.I.O. Questo incontro è stato vissuto come un evento storico per la difesa civica valdostana, da sempre iscritta a questa Organizzazione internazionale di mediazione. Infatti, l'accogliere queste due giornate di lavoro è stato un onore e ha rappresentato un'importante occasione per far conoscere la realtà locale. La Valle d'Aosta, come ha evidenziato il Difensore civico regionale, è un *unicum*: piccola solo per dimensioni, nei secoli ha fatto tesoro delle sue peculiarità, ha saputo trasformare i vincoli in opportunità. In questa occasione si è affermato come il principio di prossimità sia stato rispettato e concretizzato, attraverso l'instaurazione di una feconda rete di sinergie tra Istituzioni e cittadini.

Per due giornate, si sono confrontati sul tema ventidue Difensori civici e funzionari degli Uffici di difesa civica provenienti oltre che dalle Regioni Liguria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, e dalle due Province autonome di Bolzano e di Trento, anche da vari Stati e Regioni europei quali Belgio, Catalogna, Croazia, Danimarca, Galles, Grecia, Irlanda, Malta, Paesi Baschi e Svezia.

Dopo i saluti di rito delle autorità regionali e dei vertici dell'I.I.O. e del Coordinamento nazionale, il programma dei lavori è stato articolato in modo da affrontare gli argomenti da prospettive diverse, favorendo lo scambio di esperienze. Sono infatti stati sviscerati svariati ambiti del lavoro in rete, ormai divenuto un'esigenza imprescindibile, quali il ruolo dell'I.I.O. rispetto agli organismi internazionali, le reti tra i Difensori civici europei, l'anticorruzione, la

sanità e l'assistenza sociale, l'immigrazione e l'economia, con uno sguardo anche alla realtà valdostana, resa possibile grazie al prezioso contributo di esperti locali.

Il momento culminante del seminario internazionale è stato rappresentato dall'approvazione della *Déclaration d'Aoste* (Allegato 7), volta a sensibilizzare le Autorità italiane sull'istituzione della figura del Difensore civico nazionale. Infatti, con questo documento i Difensori civici hanno inteso sollecitare “ *l'institution du médiateur au niveau national, afin d'assurer à tout citoyen la sauvegarde des droits à l'égard des rapports avec les Institutions publiques et les opérateurs des services publics au niveau central et de créer une collaboration adéquate avec le Réseau des médiateurs régionaux et des Provinces autonomes, tout en respectant les conditions d'autonomie et les domaines des compétences respectives* ”. Tale atto è stato redatto in francese in omaggio al bilinguismo valdostano, nonostante la lingua veicolare del seminario sia stata l'inglese.

Il bilancio dei lavori è stato più che positivo, la partecipazione qualificata – basti pensare alla presenza dei Presidenti dell'*International Ombudsman Institute*, Peter Tyndall, e della Sezione Europa I.I.O., Rafael Ribó I Massó – così come gli interventi particolarmente centrati nell'approfondimento dei diversi aspetti presi in considerazione.

Il Difensore civico vuole qui rinnovare una volta ancora i ringraziamenti al Consiglio regionale per il sostegno convinto e ai suoi Uffici per l'indispensabile apporto organizzativo.

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo Ufficio si è avvalso, come tradizione, della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici. Nell'anno in argomento pur avendo avuto luogo la consueta audizione con la I Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, la consueta conferenza stampa per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente non ha avuto luogo a causa della persistenza della pandemia da COVID-19, ma è stato distribuito alle testate giornalistiche dall'Ufficio stampa del Consiglio della Valle un ampio comunicato stampa, come elaborato dall'Ufficio del Difensore civico stesso. È, altresì, stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Questo Ufficio, anche in questo esercizio, non ha potuto con grande rammarico riproporre come era ormai prassi prima della pandemia da COVID-19, per l'anno scolastico 2020/2021, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il Progetto difesa civica e scuola, avviato sin dal 2008, al fine di promuovere la cultura della difesa civica, anche nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nel mondo della scuola. Questo progetto, indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori e delle Scuole superiori paritarie valdostane, e in

particolare a quelli delle classi terminali che, avvicinandosi alla maggiore età, stanno per acquistare la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti, prevede, come in passato, incontri per classe o gruppo di classi, per contribuire ad accrescere nei giovani il senso civico, attraverso l'illustrazione di un Istituto di garanzia del cittadino, il Difensore civico, creato per concorrere alla composizione di un corretto rapporto tra cittadini e pubblica Amministrazione.

4.2. Le altre attività.

Sempre in attesa di un auspicato rinnovo, anche quest'anno non si sono tenute riunioni dell'Osservatorio, l'organismo istituito per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, atto la cui vigenza è scaduta nel settembre 2017.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si era rivelato negli anni un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2021 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Nel corso dell'esercizio 2021, l'Ufficio ha trattato complessivamente 1051 casi relativi alla difesa civica. Il numero dei casi nuovi – 1013 –, cioè iniziati nel 2021, portati all'attenzione del Difensore civico regionale evidenzia, malgrado il perdurare delle conseguenze della pandemia da COVID-19, un incremento rispetto al 2020 quantificabile nel 28,07%, delle cui ragioni si darà conto in appresso. L'incremento, dall'anno 2012, risulta essere pari a 133,56%.

Anche l'annualità appena trascorsa, come già evidenziato, è stata ampiamente condizionata dalla pandemia da COVID-19 che, per altro, ha continuato a sconvolgere la realtà dell'intero Paese e pertanto anche della Valle d'Aosta.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio della Valle per avvalersi del Difensore civico regionale, compiuta dalla totalità degli Enti locali valdostani nell'esercizio 2018, appare significativa, perché testimonia la fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei canoni di buon andamento e di imparzialità.

La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con legge finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, non è lontana dal divenire in Valle d'Aosta concreta realtà.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la Relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere

le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

In questo esercizio, come si diceva nel capitolo 2, la percentuale maggiore di interventi è avvenuta negli ambiti del settore dell'ordinamento, a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, i servizi pubblici, i tributi, fra i quali anche quelli locali, i rapporti istituzionali, le sanzioni amministrative, la circolazione stradale nonché il catasto. Seguono i settori dell'organizzazione, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico, dei trasporti e della viabilità, della sanità principalmente per servizi sanitari, dell'istruzione, cultura e formazione professionale che ricomprende l'istruzione, le provvidenze economiche nonché il personale docente, dell'assetto del territorio che ricomprende tra l'altro l'edilizia, le espropriazioni nonché le opere pubbliche, e ancora dal settore dell'ambiente che ricomprende lo stoccaggio dei rifiuti nonché la caccia e la pesca.

Il settore dell'assistenza sociale ha fatto registrare un lieve incremento rispetto al 2020; esso ricomprende varie tematiche quali le politiche sociali, l'emergenza abitativa pubblica nonché la previdenza e assistenza. Fanno parte di questo settore anche le materie della cittadinanza e dell'immigrazione.

Dall'insieme delle istanze presentate all'Ufficio, si possono trarre le considerazioni che seguono.

Nonostante alcune previsioni, che si sono rivelate ottimistiche, anche il 2021 è stato pesantemente segnato dalla pandemia.

Ormai, quasi non si contano i numeri delle ondate e delle varianti del virus.

Ad oggi, le prognosi sono piuttosto difformi. C'è chi considera la variante *omicron* come simbolo della fine della pandemia e c'è chi, invece, teme una recrudescenza nel prossimo autunno, con l'ennesima variante aggressiva.

In questa situazione di incertezza, ritengo, tuttavia, che già si possa – si debba – pensare al futuro post pandemico. È bene costruirne le basi già ora, per non essere travolti da un'ennesima emergenza.

Nelle conclusioni della Relazione afferente al 2020, sottolineavo che sarebbe assai pericoloso e fuorviante se ognuno, ogni categoria, pensasse di salvare se stesso, magari a scapito di altri. Pericoloso, in quanto innesterebbe inevitabili tensioni sociali. Fuorviante, poiché nessuno si salverà da solo.

È un concetto che mi sta a cuore e che, quindi ribadisco.

Correttamente, occorre già ipotizzare i modi e i tempi della ripresa, soprattutto dal punto di vista economico e produttivo. Per quanto mi riguarda, si sfonda una porta aperta: lavoro e occupazione significano reddito, spesso l'unica fonte di reddito per tanti nuclei familiari.

Ma modi e tempi della ripresa non costituiscono variabili indipendenti.

Deve esserci un presupposto, di carattere culturale.

E, allora, al concetto di comunità che ho rammentato, affiancherei quello della solidarietà, esprimibile con una locuzione: *“nessuno resti indietro”*.

D'altra parte, si tratta dell'applicazione concreta del principio costituzionale che sancisce i doveri di solidarietà.

È bene ricordare letteralmente il contenuto dell'articolo 2 della Carta: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”*

Rassegno le osservazioni di questa mia decima e ultima Relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino e Amministrazioni cui è destinata.

APPENDICE

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale..... | 51 |
| ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative. | 65 |
| ALLEGATO 3 – Proposta di legge di Istituzione del Difensore civico nazionale | 80 |
| ALLEGATO 4 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013..... | 85 |
| ALLEGATO 5 – Bozza di Protocollo d’intesa. | 87 |
| ALLEGATO 6 – Raccomandazione di Ancona – 13-14 ottobre 2020. | 92 |
| ALLEGATO 7 – Déclaration d’Aoste – 29 marzo 2019. | 96 |
| ALLEGATO 8 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite..... | 98 |
| ALLEGATO 9 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. | 104 |
| ALLEGATO 10 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa. | 106 |
| ALLEGATO 11 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa..... | 108 |
| ALLEGATO 12 – Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell’Assemblea generale delle Nazioni unite..... | 110 |
| ALLEGATO 13 – Principi di Venezia – 15-16 marzo 2019. | 113 |
| ALLEGATO 14 – Déclaration de Monaco – 12-13 luglio 2021. | 118 |
| ALLEGATO 15 – Elenco dei Comuni convenzionati. | 123 |
| ALLEGATO 16 – Elenco delle Unités des Communes valdôtaines..... | 126 |
| ALLEGATO 17 – Elenco attività complementari. | 127 |
| ALLEGATO 18 – Regione autonoma Valle d’Aosta. | 131 |
| ALLEGATO 19 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi. | 144 |
| ALLEGATO 20 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta. | 148 |
| ALLEGATO 21 – Comuni valdostani convenzionati..... | 152 |
| 1 – Comune di Allein..... | 152 |
| 2 – Comune di Antey-Saint-André..... | 152 |
| 3 – Comune di Aosta | 152 |
| 4 – Comune di Arnad..... | 153 |
| 5 – Comune di Arvier | 154 |
| 6 – Comune di Avise | 154 |
| 7 – Comune di Ayas | 154 |
| 8 – Comune di Aymavilles | 154 |

| | |
|---|-----|
| 9 – Comune di Bard..... | 155 |
| 10 – Comune di Bionaz | 155 |
| 11 – Comune di Brissogne..... | 155 |
| 12 – Comune di Brusson | 156 |
| 13 – Comune di Challand-Saint-Anselme | 156 |
| 14 – Comune di Challand-Saint-Victor | 156 |
| 15 – Comune di Chambave..... | 156 |
| 16 – Comune di Chamois | 156 |
| 17 – Comune di Champdepraz | 157 |
| 18 – Comune di Champorcher..... | 157 |
| 19 – Comune di Charvensod..... | 157 |
| 20 – Comune di Châtillon..... | 157 |
| 21 – Comune di Cogne | 157 |
| 22 – Comune di Courmayeur..... | 158 |
| 23 – Comune di Donnas | 159 |
| 24 – Comune di Doues | 159 |
| 25 – Comune di Émarèse..... | 159 |
| 26 – Comune di Étroubles | 160 |
| 27 – Comune di Fénis..... | 160 |
| 28 – Comune di Fontainemore | 160 |
| 29 – Comune di Gaby..... | 160 |
| 30 – Comune di Gignod..... | 161 |
| 31 – Comune di Gressan..... | 161 |
| 32 – Comune di Gressoney-La-Trinité..... | 162 |
| 33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean..... | 163 |
| 34 – Comune di Hône | 164 |
| 35 – Comune di Introd..... | 164 |
| 36 – Comune di Issime | 164 |
| 37 – Comune di Issogne | 164 |
| 38 – Comune di Jovençon..... | 164 |
| 39 – Comune di La Magdeleine..... | 165 |
| 40 – Comune di La Salle | 165 |
| 41 – Comune di La Thuile..... | 165 |
| 42 – Comune di Lillianes..... | 165 |
| 43 – Comune di Montjovet..... | 165 |
| 44 – Comune di Morgex..... | 165 |
| 45 – Comune di Nus | 166 |
| 46 – Comune di Ollomont | 167 |
| 47 – Comune di Oyace | 167 |
| 48 – Comune di Perloz | 167 |
| 49 – Comune di Pollein | 168 |
| 50 – Comune di Pontboset..... | 168 |
| 51 – Comune di Pontey | 168 |
| 52 – Comune di Pont-Saint-Martin..... | 168 |
| 53 – Comune di Pré-Saint-Didier | 169 |
| 54 – Comune di Quart | 169 |
| 55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame | 169 |
| 56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges..... | 169 |
| 57 – Comune di Roisan | 169 |
| 58 – Comune di Saint-Christophe..... | 171 |
| 59 – Comune di Saint-Denis..... | 171 |
| 60 – Comune di Saint-Marcel..... | 171 |

| | |
|---|-----|
| 61 – Comune di Saint-Nicolas..... | 171 |
| 62 – Comune di Saint-Oyen | 171 |
| 63 – Comune di Saint-Pierre..... | 171 |
| 64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses | 172 |
| 65 – Comune di Saint-Vincent | 173 |
| 66 – Comune di Sarre | 174 |
| 67 – Comune di Torgnon..... | 174 |
| 68 – Comune di Valgrisenche..... | 174 |
| 69 – Comune di Valpelline..... | 175 |
| 70 – Comune di Valsavarenche | 175 |
| 71 – Comune di Valtournenche | 175 |
| 72 – Comune di Verrayes | 175 |
| 73 – Comune di Verrès | 176 |
| 74 – Comune di Villeneuve..... | 176 |
| ALLEGATO 22 – Unités des Communes valdôtaines. | 177 |
| 1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc..... | 177 |
| 2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis..... | 177 |
| 3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin..... | 177 |
| 4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis | 179 |
| 5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin..... | 179 |
| 6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon..... | 179 |
| 7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose..... | 179 |
| 8 – Unité des Communes valdôtaines Walser | 180 |
| ALLEGATO 23 – Amministrazioni periferiche dello Stato. | 181 |
| ALLEGATO 24 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi. | 186 |
| ALLEGATO 25 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico..... | 187 |
| ALLEGATO 26 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico generalizzato. | 188 |
| ALLEGATO 27 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza. | 189 |
| ALLEGATO 28 – Questioni tra privati. | 199 |
| ALLEGATO 29 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo..... | 203 |
| ALLEGATO 30 – Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. | 204 |

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)¹

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)²

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza)³

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;
 - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,

¹ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

² Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

- finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
 - c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
 - d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
 - e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
 - f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;
 - g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
 - h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;
 - i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
 - j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
 - k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
 - l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio

stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

- m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;
 - n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
 - o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
 - p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;
 - q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
 - r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
 - s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.
4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:
- a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;

- b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁴;
- c) età superiore a quarant'anni;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁵;
- f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁶.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

⁴ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁷.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁸.

⁷ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁸ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁹.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale¹⁰.
 3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
 4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹¹.
 5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
 6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
 7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del

⁹ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹¹ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹².
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹³.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹⁴.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁵.

¹² Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹³ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁴ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁵ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*¹⁶

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi¹⁷;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato¹⁸.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente

¹⁶ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁷ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁸ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ¹⁹.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

¹⁹ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica²⁰.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

²⁰ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può²¹:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

²¹ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 3 e 97.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico²².

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 25.

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi²³)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

²² Comma così premesso dal comma 1 dell'articolo 2, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata Legge Costituzionale n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

²³ Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera ee), legge 11 febbraio 2005, n. 15.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione²⁴.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo²⁵.

5bis.²⁶

6.²⁷

²⁴ Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2 della medesima legge 15/2005 e, da ultimo, così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

²⁵ Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, così sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera c) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

²⁶ Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

²⁷ Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – Articolo 36.

Art. 36

(Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Quando i reati di cui all'articoli 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà²⁸.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – Articolo 16.

Art 16

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali²⁹.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

²⁸ Comma prima modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente così sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

²⁹ Comma modificato dall'articolo 2, comma 27 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – *Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta* – Articolo 42.

Art. 42

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l’istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l’istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali* – Articolo 11.

Art. 11

(Difensore civico)^{30, 31, 32}

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista all’articolo 127.

³⁰ Per la soppressione della figura del Difensore civico, di cui al presente articolo, si veda l’articolo 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

³¹ Per le nuove disposizioni in materia di Città metropolitane, Province e Unioni e Fusioni di Comuni, si veda la legge 7 aprile 2014, n. 56.

³² Il presente articolo corrisponde all’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 – *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* – Articolo 7.

Art. 7

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 12.

Art. 12

(Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso)

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

- b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto³³.
 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 - a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
 8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
 9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 43.

Art. 43

(Modalità di esercizio)

1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo

³³ Comma così modificato dall'articolo 47-bis, comma 3 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.

4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
 - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
 - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – Comma 186, lettera a) dell'articolo 2.

Art. 2

(Disposizioni diverse)

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:³⁴
 - a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;³⁵

³⁴ Alinea così modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera a) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

³⁵ Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 – *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni* – Articolo 1, comma 2.

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.³⁶

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* – Articolo 116.

Art. 116

*(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)*³⁷

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni³⁸.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

³⁶ Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42.

³⁷ In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'articolo 84, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

³⁸ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, dall'articolo 52, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.³⁹
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 – *Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)* – Articolo 4.

Art. 4

(Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale)

1. Sono organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale:
 - a) il Difensore civico;
 - b) la Consulta regionale per le pari opportunità;
 - c) il Co.Re.Com.
2. Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organismi di cui al comma 1 dispongono di particolari forme di autonomia, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi regionali istitutive, che ne disciplinano anche i rapporti con gli organi di direzione politica e con la struttura organizzativa del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organismi di cui al comma 1, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i Consiglieri regionali.

³⁹ Comma così modificato dall'articolo 52, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* – Capo I-bis, articoli 5, 5-bis e 5-ter.

CAPO I-BIS

*Diritto di accesso a dati e documenti*⁴⁰

Art. 5

*(Accesso civico a dati e documenti)*⁴¹

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 - a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
 - c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
 - d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei

⁴⁰ Intitolazione inserita dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

⁴¹ Articolo così sostituito dall'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,

il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5-bis

*(Esclusioni e limiti all'accesso civico)*⁴²

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove,

⁴² Articolo inserito dall'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.⁴³

Art. 5-ter

(Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)^{44, 45}

1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
 - a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
 - b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
 - c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. È fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.⁴⁶
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi

⁴³ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1309/2016.

⁴⁴ Articolo inserito dall'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

⁴⁵ Le linee guida previste dal presente articolo sono state adottate con Direttiva 7 novembre 2018, n. 11.

⁴⁶ Lettera così modificata dall'articolo 22, comma 15, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
 - a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
 - b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
 - c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
 - d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
 - e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

Legge 3 marzo 2017, n. 24 – *Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie* – Articolo 2.

Art. 2

(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

ALLEGATO 3 – Proposta di legge di Istituzione del Difensore civico nazionale

Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano

PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

INDICE

- Art. 1 – Istituzione del Difensore civico nazionale
- Art. 2 – Funzioni del Difensore civico nazionale
- Art. 3 – Istanza al Difensore civico nazionale
- Art. 4 – Poteri
- Art. 5 – Istruttoria
- Art. 6 – Nomina del Difensore civico nazionale
- Art. 7 – Risorse umane, strumentali e sede
- Art. 8 – Dotazione finanziaria
- Art. 9 – Relazione sull'attività svolta
- Art. 10 – Relazioni istituzionali
- Art. 11 – Abrogazione

Art. 1

(Istituzione del Difensore civico nazionale)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione e in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, secondo i parametri definiti dai documenti internazionali, con particolare riferimento alla Risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, alla Risoluzione 327(2011) del 18 ottobre 2011 e alla Raccomandazione 309 (2011) del 18 ottobre 2011 dal Congresso dei poteri Locali e regionali del Consiglio d'Europa, è istituito il Difensore civico nazionale.
2. Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, in condizioni di autonomia finanziaria ed organizzativa e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2

(Funzioni del Difensore civico nazionale)

1. Il Difensore civico nazionale esercita le proprie funzioni nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende statali e delle società di ambito nazionale o sovraregionale costituite da parte di amministrazioni pubbliche o partecipate dalle medesime, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, degli enti pubblici non territoriali di ambito nazionale o sovraregionale sottoposti alla vigilanza dello Stato; dei soggetti di diritto pubblico aventi competenza territoriale di ambito nazionale o sovraregionale e dei gestori di pubblici servizi e soggetti di diritto privato che esercitano attività di pubblico interesse a livello nazionale o sovraregionale. Vigila sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, così come definiti dalla legislazione di settore. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni statali che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.
2. I Difensori civici regionali e delle Province autonome esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.
3. Il Difensore civico nazionale assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Difensore civico nazionale esercita funzioni di mediazione, di proposta, di valutazione, di impulso e di informazione.
5. Il Difensore civico nazionale assicura idonee forme di collaborazione con l'organismo di coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con i Difensori civici regionali e territoriali.
6. Il Difensore civico nazionale promuove l'istituzione in tutte le Regioni e Province autonome della figura del Difensore civico regionale, adoperandosi per la sua costituzione laddove non sia presente.

Art. 3

(Istanza al Difensore civico nazionale)

1. Ogni persona fisica e giuridica ha diritto di chiedere, senza formalità e senza oneri, l'intervento del Difensore civico nazionale per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti di atti, provvedimenti o comportamenti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4

(Poteri)

1. Il Difensore civico nazionale interviene su istanza di parte o di propria iniziativa in riferimento a qualsiasi problema inerente l'ambito della propria competenza.

2. Il Difensore civico nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il diritto di:
 - a) prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti necessari all'esercizio delle proprie funzioni, senza le limitazioni connesse al segreto di ufficio, anche nel caso in cui si tratti di documenti sottratti per legge o per regolamento all'accesso. Il Difensore civico nazionale è tenuto al segreto sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto di accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione;
 - b) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi;
 - d) convocare, entro il termine di quindici giorni, il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative per procedere ad un esame congiunto della questione oggetto di intervento. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti convocati di rendersi disponibili per l'incontro con il Difensore civico nazionale;
 - e) chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare in caso di mancata collaborazione da parte dei soggetti interpellati ovvero di rifiuto, espresso o tacito, di dar seguito alla convocazione ricevuta. In tal caso il Difensore civico nazionale deve essere informato dell'attivazione della procedura disciplinare e dell'esito della stessa;
 - f) prospettare alle amministrazioni di competenza situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - g) costituirsi parte civile nei procedimenti penali nei quali è contestata l'aggravante di cui all'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nei territori privi di Difensore civico della Regione o della Provincia autonoma.
3. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico nazionale, che può valutare se sospendere l'intervento medesimo in attesa della pronuncia giurisdizionale.
4. Nei casi in cui la legge preveda che il Difensore civico nazionale si costituisca parte civile, l'avvio dell'azione penale gli viene comunicato da parte del Pubblico Ministero con le forme di cui all'articolo 369 del Codice di procedura penale.
5. Laddove necessario il Difensore civico nazionale può avvalersi per l'assistenza in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 5

(Istruttoria)

1. Il Difensore civico nazionale invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti considerati utili per la verifica del fondamento dell'istanza ricevuta o comunque al fine di accertare i fatti oggetto dell'iniziativa attivata d'ufficio.
2. Le amministrazioni interpellate sono tenute a rendere note al Difensore civico nazionale le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano l'eventuale non accoglimento, anche parziale, delle richieste da questi formulate.

3. Esaurita l'istruttoria, il Difensore civico nazionale formalizza le proprie conclusioni, dandone comunicazione alle parti. Qualora lo ritenga opportuno, indirizza suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, ai soggetti destinatari del proprio intervento.
4. Qualora l'amministrazione interpellata ritenga di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico, fornisce adeguata motivazione in fatto e in diritto.
5. Il Difensore civico nazionale informa gli interessati circa l'andamento e l'esito dell'istruttoria indicando, se opportuno, le eventuali ed ulteriori forme di tutela dei diritti e degli interessi azionabili in sede amministrativa o giurisdizionale.
6. Il Difensore civico nazionale è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica.

Art. 6

(Nomina del Difensore civico nazionale)

1. Il Difensore civico nazionale è nominato con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione alla Camera dei Deputati dotati di comprovata competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di imparzialità e di indipendenza. Al Difensore civico nazionale è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Il Difensore civico nazionale resta in carica sei anni e non può essere rinnovato. Entro i sei mesi precedenti alla scadenza del mandato sono avviate le procedure per la nuova nomina. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.
3. Il Difensore civico nazionale non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività commerciale o professionale, né può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendente pubblico è collocato in aspettativa per l'intera durata del mandato.
4. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i membri della Camera dei Deputati. L'eventuale sopravvenienza di tali cause se non tempestivamente rimosse, determina la revoca dall'incarico.
5. Il mandato cessa prima del termine di cui al comma 2 nel caso di dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca per gravi motivi, quest'ultima da adottarsi con decreto d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Art. 7

(Risorse umane, strumentali e sede)

1. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio e, qualora necessario, di consulenze esterne nel rispetto della normativa vigente. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse umane e strumentali.

2. Le spese per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8

(Dotazione finanziaria)

(...)

Art. 9

(Relazione sull'attività svolta)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Difensore civico nazionale invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale rappresenta le problematiche esaminate, le disfunzioni riscontrate, i rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili e i risultati conseguiti.
2. In ogni momento può presentare relazioni di carattere o interesse settoriale, anche al fine di sollecitare l'iniziativa legislativa da parte del Parlamento.

Art. 10

(Relazioni istituzionali)

1. Il Difensore civico nazionale e i Difensori civici regionali collaborano con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle forme e modalità che verranno definite per il tramite di apposite convenzioni.
2. Il Difensore civico nazionale collabora all'attività delle reti internazionali dei Difensori civici e delle autorità consimili diversamente nominate, nonché all'attività di organizzazioni e istituti internazionali con le medesime funzioni di tutela.
3. Il Difensore civico nazionale promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni di tutela dei cittadini e utenti e con altre autorità e organismi di garanzia dei diritti e degli interessi, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e di diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

Art. 11

(Abrogazione)

1. È abrogato l'articolo 16, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

ALLEGATO 4 – Carta di Ancona – 18 dicembre 2013.



CARTA DI ANCONA

Il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome, riunitosi ad Ancona il 18 dicembre 2013 in occasione della Presentazione della Legge sull'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale

- Richiamati i documenti internazionali sulle Istituzioni Nazionali per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani e sul Difensore civico delle Nazioni Unite, del Consiglio D'Europa e degli altri Organismi regionali, con particolare riferimento ai Principi di Parigi di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alle Risoluzioni Risoluzione 327/2011 e alla Raccomandazione 309/2011 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa, nonché la Risoluzione 1959 (2013) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa;
- Sottolineando come in questi documenti si raccomandi di istituire il Difensore civico con mandato generale su tutte le problematiche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e che si raccomandi di garantire al Difensore civico non solo l'autonomia e l'indipendenza formale, ma anche l'autonomia e l'indipendenza funzionale dotandolo di strutture, mezzi, personale adeguati a svolgere il proprio compito in esclusiva libertà di competenza.
- Evidenziando come molti stati abbiano affidato al Difensore civico mandato generale di tutela nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, individuandolo anche come organismo di garanzia per l'attuazione del Protocollo Opzionale per la Prevenzione della Tortura (OPCAT)
- Ricordando che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce fra l'altro il diritto alla buona Amministrazione
- Ricordando con rammarico che l'Italia è l'unico stato fondatore dell'Unione Europea e del Consiglio D'Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale e che la presenza del Difensore civico è considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e come tale condizione posta dal Consiglio D'Europa e dall'Unione Europea per ammettere nuovi stati a far parte dell'Unione o del Consiglio D'Europa
- Osservando con preoccupazione che mentre la difesa civica non ha prospettive a livello nazionale si assiste al proliferare di figure di garanzia di settore a livello nazionale, ove esiste già un Garante Nazionale dei Minori, un Garante del Contribuente e si profila l'approvazione di un Garante dei Detenuti, per tacere di altre figure con ruolo di Autorità indipendente cui sono affidati compiti di garanzia e di regolamentazione, con confusione per i cittadini e con aumento dei costi di gestione considerato che ciascuna figura non solo ha costi diretti, ma anche un proprio staff ed un proprio apparato.
- Richiamata la risoluzione 1959 (2013), che al punto 4.3 raccomanda espressamente di evitare il proliferare degli istituti di garanzia, evidenziando come ciò confonda i cittadini sui mezzi di tutela attivabili e considerando che l'accentramento degli istituti di garanzia può consentire un migliore utilizzo delle risorse in tempi di crisi.

Pagina 1 di 2

Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA
 tel. 06 36003673 - fax 06 36004775
info@difesacivicaitalia.it - www.difesacivicaitalia.it



- Osservando con preoccupazione come mentre si assiste al proliferare degli organismi di garanzia in tempo di crisi economica, d'altro canto si interviene motivandolo sulla base dell'esigenza di adattarsi alla spending review a tagliare le risorse alla difesa civica regionale laddove esistente

Esprime soddisfazione

- Per la scelta della Regione Marche di avere previsto in un'unica figura di garanzia la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, dei detenuti e dei minori, e per quelle regioni che intendono adoperarsi in tal senso.

Raccomanda

- Al Parlamento Nazionale di adeguarsi alle risoluzioni sopra richiamate istituendo un sistema di difesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di livelli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall'istituto a livello internazionale.
- Al Parlamento Nazionale di prevedere livelli essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza ed in particolare per quelli procedurali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne l'applicazione.
- Alle Regioni di prevedere il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull'adeguamento dei propri ordinamenti all'esigenza sancita dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa.
- Alle Regioni di prevedere normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Difensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito.

ALLEGATO 5 – Bozza di Protocollo d'intesa.



PROTOCOLLO D'INTESA

**fra il Centro Nazionale per i Diritti Umani della Repubblica dell'Uzbekistan e
il Coordinamento dei Difensori civili delle Regioni e Province Autonome in
Italia**

Le parti di questo Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding – MOU) sono il **Centro Nazionale per i Diritti Umani della Repubblica dell'Uzbekistan** (National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights da qui in poi "NHRC") **Coordinamento dei Difensori civili delle Regioni e Province Autonome in Italia** (da qui in poi "Coordinamento") in relazione ad un accordo di collaborazione in materia di diritti umani.

Recapiti di riferimento:

National Centre of the Republic of Uzbekistan for Human Rights:

Islam Karimov str., 15
Tashkent city, 100029
Uzbekistan
Tel: +998 71 233 11 39
Email: info@nhrc.uz

**Coordinamento dei Difensori civili delle Regioni e Province Autonome in
Italia:**

Pietro Cossa str., 41
Roma, RM, 00193
Italy
Tel.: +39 06 3600 3673
Email: network@difesacivicaitalia.it
info@difesacivicaitalia.it

Premessa

Il Centro Nazionale per i Diritti Umani della Repubblica dell'Uzbekistan (NCHR) è stato istituito nel 1996. Il mandato centrale del NHRC comprende l'assistenza per un'attuazione efficace della politica di Stato nel campo dei diritti umani, il coordinamento delle attività degli organi statali sull'applicazione degli obblighi internazionali della Repubblica dell'Uzbekistan in materia di diritti umani, il monitoraggio sull'applicazione delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali e regionali in merito alla protezione dei diritti umani; la predisposizione di rapporti internazionali fondati sul rispetto e la protezione dei diritti umani nella Repubblica dell'Uzbekistan, sullo sviluppo di piani di azione nazionali ("road maps") sui diritti umani; la diffusione della formazione giuridica della popolazione in materia di diritti umani, come la realizzazione di attività di pubblicazione, l'incremento di collaborazioni coi sistemi regionali ed internazionali per la tutela dei diritti umani e le istituzioni operanti nell'ambito dei diritti umani dei Paesi stranieri.

Il Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province Autonome in Italia (Coordinamenti) è stato istituito nel 1994 come un'associazione per la diffusione ed il rafforzamento del ruolo istituzionale della Difesa civica. Il suo scopo è garantire a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro residenza, la protezione nei confronti delle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, promuovere la piena affermazione dei diritti umani e di cittadinanza, sancita dal sistema giuridico italiano e dalle risoluzioni europee ed internazionali.

Il Centro Nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan ed il Coordinamento Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province Autonome in Italia, da qui in avanti definiti Parti decidono:

considerando i Principi relativi allo Status delle Istituzioni Nazionali per la tutela e la promozione dei Diritti Umani (Principi di Parigi) adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993;

sottolineando l'impegno comune delle parti ad aderire ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

auspicando in un rafforzamento del rapporto amichevole fra queste due Istituzioni per la tutela e la promozione dei diritti umani, oltre a voler promuovere e sviluppare la cooperazione nell'ambito dei diritti umani;

sottolineando l'importanza del rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

hanno espresso il loro desiderio di collaborare nel campo dello sviluppo dei diritti umani e hanno raggiunto un'intesa nei seguenti termini:

Articolo 1

Le Parti, in conformità con questo MOU e con la legislazione dei rispettivi Stati, devono cooperare nel campo della difesa dei diritti umani e delle libertà sulla base dell'uguaglianza, del rispetto ed interesse reciproco.

Articolo 2

Le Parti coopereranno e contribuiranno al raggiungimento di obiettivi comuni nei seguenti ambiti:

- Il rafforzamento della capacità di azione di entrambe le parti nel campo di problematiche giuridiche e relative ai diritti fondamentali;
- Lo scambio di informazioni, pubblicazioni, esperienze, conoscenze e competenze e di qualsiasi altra rilevante ricerca nell'ambito dei diritti umani;
- La realizzazione di informative congiunte ed eventi formativi di reciproco interesse;
- L'organizzazione di seminari, conferenze e programmi di formazione congiunti su tematiche relative ai diritti umani di interesse comune;
- La sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questioni relative ai diritti umani di interesse contingente;
- Lo scambio di visite ed inviti a partecipare ad incontri e conferenze organizzate da ciascuna delle Parti di questo Protocollo per condividere *best practice* ed esperienze;
- L'educazione dell'opinione pubblica sui diritti dei gruppi più vulnerabili della società, comprese le persone con disabilità, gli anziani, i giovani, le donne e i bambini;
- Altre aree di cooperazione condivise dalle Parti.

Articolo 3

Le Parti dovranno, su base periodica, tenere consultazioni per discutere questioni di interesse comune che, a loro giudizio, possono portare ad una cooperazione reciproca.

Le possibili aree di cooperazione congiunta coperte da questo Protocollo possono essere incrementate attraverso attività congiunte, programmi e progetti che saranno sostenuti da entrambe le parti.

Articolo 4

Le Parti ed i rappresentanti da esse delegati possono tenere incontri atti a monitorare e dare attuazione alle disposizioni contenute in questo MOU ed a identificare nuove aree di cooperazione.

Articolo 5

Con il consenso delle Parti, il MOU può essere integrato, al momento opportuno, con protocolli aggiuntivi, linee guida, procedure e disposizioni essenziali allo scopo di regolare la collaborazione bilaterale per una sua efficace attuazione.

Articolo 6

Questo MOU non darà diritto ad alcuna obbligazione finanziaria in capo alle Parti. Entrambe le Parti sosterranno le spese necessarie per l'attuazione del MOU.

Articolo 7

Ogni controversia che può sorgere fra le Parti in relazione all'applicazione o all'interpretazione di questo MOU deve essere risolta attraverso attività di consultazione e negoziazione fra le Parti [stesse].

Articolo 8

Questo MOU sarà efficace dalla data di sottoscrizione dei rappresentanti autorizzati dalle Parti e rimarrà in vigore per un anno (1) e potrà essere rinnovato dalle Parti di questo MOU.

Ciascuna delle Parti può concludere questo MOU dando preavviso all'altra Parte per iscritto tre (3) mesi prima.

Questo MOU può essere rinnovato dalle Parti annualmente.

Articolo 9

Ciascuna delle Parti può richiedere per iscritto l'abrogazione, la revisione, la modifica o l'emendamento di ciascuna parte di questo MOU.

Ogni abrogazione, revisione, modifica o emendamento sarà approvato reciprocamente per iscritto dalle Parti e dovrà essere parte integrante di questo MOU.

Tali abrogazioni, revisioni, modifiche o emendamenti dovranno essere messe per iscritto e avranno effetto dalla data stabilita dalle Parti.

Ogni abrogazione, revisione, modifica o emendamento non pregiudicherà i diritti e le obbligazioni sorti o stabiliti da questo MOU in precedenza o fino alla data in cui tali revisioni, modifiche o emendamenti acquistano efficacia.

Article 10

L'uso del nome, logo o emblema ufficiale di ciascuna delle Parti su qualsiasi pubblicazione, documento e/o carta intestata è vietato senza il preventivo consenso scritto della Parte cui si riferisce.

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale devono essere tutelati in conformità con il rispetto delle leggi, regole e regolamenti delle Parti.

Article 11

Questo MOU non è giuridicamente vincolante fra le Parti. Le Parti sottoscrivono questo MOU al solo scopo di esprimere il comune interesse a cooperare come stabilito sopra. Nulla contenuto in questo MOU deve essere considerato come una rinuncia, espressa o tacita, ad alcun privilegio o immunità di cui le Parti godono.

Questo MOU è sottoscritto il _____ 2021 in duplice copia in Uzbeco, Italiano ed Inglese e tutte le tre versioni hanno la medesima autenticità.

Tuttavia, per ogni finalità, la versione inglese di questo MOU deve essere considerata la prevalente, lo strumento che regola la cooperazione e l'intesa fra le parti. Nel caso di conflitto fra la versione inglese di questo MOU e la versione in una delle altre lingue, prevarrà il significato della versione inglese.

Akmal Saidov

**Director
National Center for Human Rights of
the Republic of Uzbekistan**

Enrico Formento Dojot

**President of
National Coordination of Italian
Regional and of the Autonomous
Provinces Ombudspersons**

**Sandro Vannini
Vice President
National Coordination of Italian
Regional and of the Autonomous
Provinces Ombudspersons**

ALLEGATO 6 – Raccomandazione di Ancona – 13-14 ottobre 2020.



RACCOMANDAZIONE DEL COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME (ANCONA 13-14 OTTOBRE 2020)

Il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome, riunitosi ad Ancona il 13 ed il 14 ottobre 2020,

RICHIAMATI

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce fra l'altro il diritto alla buona Amministrazione;

i documenti internazionali ed in particolare "I principi per la protezione e la promozione dell'istituzione del difensore civico", approvati dal Consiglio d'Europa – Commissione di Venezia il 15 e 16 marzo 2019;

il documento di approvazione delle "Linee di indirizzo in merito alla disciplina degli Organi di Garanzia" da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, datato 26 settembre 2019;

il documento di approvazione delle "Linee di indirizzo per la possibile attribuzione delle Regioni e delle Province autonome della funzione di Garante per il diritto alla salute" da parte dell'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, datato 30 luglio 2020;



Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775
info@difesacivicaItalia.it - www.difesacivicaItalia.it



la Legge 24/2017 che in tema di “Sicurezza delle cure” prevede l’assegnazione della funzione del Garante per il diritto alla salute ai difensori regionali,

CONSIDERATO

che il Difensore civico costituisce un elemento importante in uno Stato basato sulla democrazia, sullo stato di diritto, sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sulla buona amministrazione;

che l’Italia è, purtroppo, l’unico stato fondatore dell’Unione Europea e del Consiglio D’Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale, nonostante che la presenza del Difensore civico sia considerata parametro di democraticità delle istituzioni;

che il Difensore civico è l’originale e principale figura di garanzia a tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei pubblici servizi e che nella maggior parte dei Paesi europei tale figura viene declinata con un mandato generale nel relazionarsi con le stesse;

che l’assenza di un ufficio nazionale della Difesa civica, rende ancor più rilevante tale figura istituzionale a livello regionale;

che la sua funzione assume particolare rilievo nei momenti di maggiore complessità di governo, consentendo il miglioramento delle relazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini, contribuendo a consolidare il rapporto fiduciario tra questi e le istituzioni;

che l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19, investendo la sfera dei diritti


 Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA
 tel. 06 36003673 - fax 06 36004775
info@difesacivicaItalia.it - www.difesacivicaItalia.it



fondamentali a partire da quello alla salute, rende ancor più significativo il compito dei Difensori, nell'affiancare i cittadini ed eventualmente svolgere attività di “mediazione” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

che, in un periodo di grave crisi quale quello attuale, è indispensabile che sia assicurata la concreta ed effettiva attuazione dei principi dettati dall'art. 97 Cost. ai quali la P.A., ancor più in periodo di emergenza, deve ispirare la propria attività;

che dunque le misure adottate per la tutela della salute dei pubblici dipendenti sul posto di lavoro, ivi comprese le forme di lavoro agile, devono contemperarsi con l'inderogabile esigenza di assicurare l'efficienza e il buon andamento dell'attività amministrativa

ESPRIME

preoccupazione per il fatto che l'istituzione del Difensore civico in alcune Regioni non sia ancora stata posta in essere, mentre in altre lo stesso non è dotato di adeguata struttura,

INVITA

le Regioni che ancora non abbiano provveduto (Puglia, Calabria, Sicilia) a procedere con la nomina del Difensore civico, auspicando il rispetto dei criteri di autonomia e di indipendenza, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito;

tutte le Regioni a riflettere sull'adeguatezza delle misure adottate per garantire il buon funzionamento degli uffici della Difesa civica;



Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775
info@difesacivicaItalia.it - www.difesacivicaItalia.it



invita altresì le Regioni a prevedere in capo alla figura del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute.

RACCOMANDA

alla P.A. di porre in essere ogni attività e misura organizzativa idonea ad assicurare, nella piena tutela della salute dei pubblici dipendenti, il buon andamento e la piena efficienza dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alla continuità dell'accesso diretto dei cittadini ai pubblici uffici.



Via P. Cossa, 41 - 00193 - ROMA
tel. 06 36003673 - fax 06 36004775
info@difesacivicaitalia.it - www.difesacivicaitalia.it

ALLEGATO 7 – Déclaration d’Aoste – 29 marzo 2019.



DÉCLARATION D’AOSTE

Rappelés les documents internationaux concernant les Institutions Nationales pour la Sauvegarde et la Promotion des Droits de l’Homme et le Médiateur, adoptés par l’Organisation des Nations Unies, par le Conseil de l’Europe et par d’autres Organisations régionales et, plus particulièrement, les Principes de Paris dont à la Résolution 48/134 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, la Résolution 327/2011, la Recommandation 309/2011 du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe, la Résolution 2013/1959 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et les Principes de Venise, adoptés par la Commission de Venise au cours de sa séance des 15 et 16 Mars 2019 ;

Souligné que les documents évoqués recommandent l’institution du Médiateur doté d’un mandat général à l’égard de toutes questions concernant les rapports entre les citoyens et les Institutions publiques et les services publics au niveau central, en lui assurant autonomie et indépendance non seulement formelles, mais concrètes avec la dotation de structures, de personnel apte et de ressources matérielles adéquates qui lui permettent de exercer ses fonctions en pleine liberté de compétence ;

Rappelé le principe de bonne administration, reconnu comme droit de tout citoyen par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;

Souligné le fait que l’Italie est le seul État fondateur de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe dépourvu du Médiateur au niveau national ;

Étant donné qu’en raison de l’absence du Médiateur au niveau national les citoyens se voient démunis de toute sauvegarde à l’égard des rapports avec les Institutions publiques et les opérateurs des services publics au niveau central ;

Étant donné que le Réseau des Médiateurs régionaux et des Provinces autonomes peut être renforcé par la collaboration avec le Médiateur national, par le biais du partage des expériences et des approfondissements, tout en respectant les conditions d’autonomie et les domaines des compétences respectives ;

Souligné que l’institution du Médiateur est actuellement considérée comme critère d’éligibilité par le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne, en tant que garantie d’un État démocratique ;

Recommande

Au Parlement Italien de se conformer aux documents internationaux susmentionnés, par l'institution du Médiateur au niveau national, afin d'assurer à tout citoyen la sauvegarde des droits à l'égard des rapports avec les Institutions publiques et les opérateurs des services publics au niveau central et de créer une collaboration adéquate avec le Réseau des Médiateurs régionaux et des Provinces autonomes, tout en respectant les conditions d'autonomie et les domaines des compétences respectives.

Aoste, le 29 mars 2019

ALLEGATO 8 – Risoluzione n. 48/134 del 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.

Résolution 48/134 (1993)⁴⁷

sur Institutions nationales pour la protection des droits de l'homme

L'Assemblée générale,

Rappelant les résolutions relatives aux institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment ses résolutions 41/129 du 4 décembre 1986 et 46/124 du 17 décembre 1991, et les résolutions de la Commission des droits de l'homme 1987/40 du 10 mars 1987⁴⁸, 1988/72 du 10 mars 1988⁴⁹, 1989/52 du 7 mars 1989⁵⁰, 1990/73 du 7 mars 1990⁵¹, 1991/27 du 5 mars 1991⁵² et 1992/54 du 3 mars 1992⁵³, et prenant note de la résolution 1993/55 de la Commission, en date du 9 mars 1993⁵⁴,

Soulignant l'importance que la Déclaration universelle des droits de l'homme⁵⁵, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme⁵⁶ et d'autres instruments internationaux revêtent pour ce qui est de promouvoir le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Affirmant que la priorité devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements appropriés à l'échelon national en vue d'assurer l'application effective des normes internationales relatives aux droits de l'homme,

Convaincue du rôle important que des institutions peuvent jouer au niveau national s'agissant de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que de faire plus largement connaître ces droits et libertés et d'y sensibiliser l'opinion,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies peut jouer un rôle de catalyseur dans la mise en place d'institutions nationales en servant de centre d'échange d'informations et de données d'expérience,

Ayant à l'esprit, à cet égard, les principes directeurs concernant la structure et le fonctionnement des institutions nationales et locales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, qu'elle a approuvés dans sa résolution 33/46 du 14 décembre 1978,

Se félicitant de l'intérêt universel accru pour la création et le renforcement d'institutions nationales, qui s'est manifesté à l'occasion de la Réunion régionale pour l'Afrique de la

⁴⁷ Texte adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1993 (85^e séance plénière) sur le rapport de la troisième Commission.

⁴⁸ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1987, Supplément n° 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr. 1 et 2), chap. II.

⁴⁹ Ibid., 1988, Supplément n° 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr. 1), chap. II, sect. A.

⁵⁰ Ibid., 1989, Supplément n° 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.

⁵¹ Ibid., 1990, Supplément n° 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr. 1 et 2), chap. II, sect. A.

⁵² Ibid., 1991, Supplément n° 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.

⁵³ Ibid., 1992, Supplément n° 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.

⁵⁴ Ibid., 1993, Supplément n° 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.

⁵⁵ Résolution 217 A (III).

⁵⁶ Résolution 2200 A (XXI), annexe.

Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Tunis du 2 au 6 novembre 1992, de la Réunion régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, tenue à San José du 18 au 22 janvier 1993, de la Réunion régionale pour l'Asie, tenue à Bangkok du 29 mars au 2 avril 1993, de l'Atelier du Commonwealth sur les institutions nationales pour les droits de l'homme, tenu à Ottawa du 30 septembre au 2 octobre 1992 et de l'Atelier régional pour l'Asie et le Pacifique sur les questions relatives aux droits de l'homme, tenu à Jakarta du 26 au 28 janvier 1993, intérêt qui s'est traduit par la décision récemment annoncée par plusieurs États Membres de mettre en place des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme,

Ayant à l'esprit la Déclaration et le Programme d'action de Vienne⁵⁷, dans lesquels la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé le rôle important et constructif revenant aux institutions nationales dans la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que le rôle qu'elles jouent pour ce qui est de remédier aux violations dont ces droits font l'objet, de diffuser des informations à leur sujet et de dispenser un enseignement les concernant,

Notant les diverses démarches adoptées dans le monde entier en matière de promotion et de protection des droits de l'homme à l'échelon national, soulignant l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme, soulignant et reconnaissant la valeur de ces démarches pour promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

1. *Prend acte avec satisfaction* du rapport mis à jour⁵⁸, établi par le Secrétaire général en application de la résolution 46/124 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1991 ;

2. *Réaffirme* qu'il importe de créer, conformément à la législation nationale, des institutions nationales efficaces pour la promotion et la protection des droits de l'homme, de veiller au pluralisme de leur composition et d'en assurer l'indépendance ;

3. *Encourage* les États Membres à créer des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ou à les renforcer s'il en existe déjà, et à leur faire une place dans les plans de développement nationaux ;

4. *Encourage* les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme établies par les États Membres à prévenir et combattre toutes les violations des droits de l'homme énumérées dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et dans les instruments internationaux pertinents ;

5. *Prie* le Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions nationales, en particulier dans le domaine des services consultatifs, de l'assistance technique, de l'information et de l'éducation, notamment dans le cadre de la Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme ;

6. *Prie également* le Centre pour les droits de l'homme de créer, à la demande des États concernés, des centres des Nations Unies pour la documentation et la formation en matière de droits de l'homme, en se fondant pour ce faire sur les procédures établies concernant l'utilisation des ressources disponibles au titre du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les services consultatifs et l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme ;

⁵⁷ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.

⁵⁸ A/48/340.

7. *Prie* le Secrétaire général de donner une suite favorable aux demandes d'assistance formulées par les États Membres touchant la création et le renforcement d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du programme de services consultatifs et de coopération technique intéressant les droits de l'homme, ainsi que de centres nationaux de documentation et de formation en matière de droits de l'homme ;

8. *Encourage* tous les États Membres à prendre les mesures voulues pour promouvoir l'échange d'informations et de données d'expérience concernant la création et le fonctionnement efficace de telles institutions nationales ;

9. *Souligne* le rôle des institutions nationales en tant qu'organes de diffusion pour les documents relatifs aux droits de l'homme et de transmission pour d'autres activités d'information entreprises ou organisées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ;

10. *Se félicite* de l'organisation, sous les auspices du Centre pour les droits de l'homme, d'une réunion de suivi à Tunis en décembre 1993 ayant notamment pour but d'examiner les moyens de promouvoir une assistance technique orientée vers la coopération et le renforcement des institutions nationales, et de poursuivre l'étude de toutes les questions concernant les institutions nationales ;

11. *Se félicite également* des Principes concernant le statut des institutions nationales, joints en annexe à la présente résolution ;

12. *Encourage* la création et le renforcement d'institutions nationales s'inspirant de ces principes et reconnaissant qu'il appartient à chaque État de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins propres au niveau national ;

13. *Prie* le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquantième session de l'application de la présente résolution.

ANNEXE

Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme

Compétences et attributions

1. Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits de l'homme.

2. Les institutions nationales sont dotées d'un mandat aussi étendu que possible et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, qui détermine leur composition et leur champ de compétence.

3. Les institutions nationales ont, notamment, les attributions suivantes :

a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme ; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publics ; ces avis, recommandations, propositions et rapports ainsi que toute prérogative des institutions nationales se rapportent aux domaines suivants :

i) Les dispositions législatives et administratives et les dispositions relatives à l'organisation judiciaire dont l'objet est de protéger et d'étendre les droits de l'homme ; à cet égard, les institutions nationales examinent la législation et les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de lois, et font les recommandations qu'elles estiment appropriées pour que ces textes se conforment aux principes fondamentaux des droits de l'homme ; elles recommandent, si nécessaire, l'adoption d'une nouvelle législation, l'adaptation de la législation en vigueur, et l'adoption ou la modification des mesures administratives ;

ii) Les cas de violations des droits de l'homme dont elles décideraient de se saisir ;

iii) L'élaboration de rapports sur la situation nationale des droits de l'homme en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques ;

iv) Attirer l'attention du gouvernement sur les cas de violations des droits de l'homme où qu'ils surviennent dans le pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du gouvernement ;

b) Promouvoir et assurer l'harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels l'État est partie, et leur mise en œuvre effective ;

c) Encourager la ratification de ces instruments ou l'adhésion à ces textes, et s'assurer de leur mise en œuvre ;

d) Contribuer aux rapports que les États doivent présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions régionales, en application de leurs obligations conventionnelles et, le cas échéant, émettre un avis à ce sujet, dans le respect de leur indépendance ;

e) Coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales d'autres pays qui ont compétence dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme ;

f) Coopérer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels ;

g) Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant davantage l'opinion publique, notamment par l'information et l'enseignement, et en faisant appel à tous les organes de presse.

Composition et garanties d'indépendance et de pluralisme

1. La composition des institutions nationales et la désignation de leurs membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales (de la société civile) concernées par la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier grâce à des pouvoirs permettant une coopération effective avec des représentants, ou grâce à la présence de représentants :

a) Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, des organisations socio-

professionnelles intéressées, groupant par exemple des juristes, des médecins, des journalistes et des personnalités scientifiques ;

b) Des courants de pensée philosophiques et religieux ;

c) D'universitaires et d'experts qualifiés ;

d) Du parlement ;

e) Des administrations (auquel cas ces représentants ne participent aux délibérations qu'à titre consultatif).

2. Les institutions nationales doivent disposer d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d'être indépendantes du gouvernement et de n'être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance.

3. Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n'est pas de réelle indépendance, leur nomination doit résulter d'un acte officiel précisant la durée du mandat. Celui-ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la composition de l'institution reste garanti.

Modalités de fonctionnement

Dans le cadre de leur fonctionnement, les institutions nationales doivent :

a) Examiner librement toutes les questions relevant de leur compétence, qu'elles soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposition de leurs membres ou de tout requérant ;

b) Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents nécessaires à l'appréciation de situations relevant de leur compétence ;

c) S'adresser à l'opinion publique directement ou par l'intermédiaire des organes de presse, en particulier pour rendre publics leurs avis et leurs recommandations ;

d) Se réunir sur une base régulière et, autant que de besoin, en présence de tous leurs membres régulièrement convoqués ;

e) Constituer en leur sein, le cas échéant, des groupes de travail, et se doter de sections locales ou régionales pour les aider à s'acquitter de leurs fonctions ;

f) Entretenir une concertation avec les autres organes, juridictionnels ou non, chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme (notamment ombudsman, médiateur, ou d'autres organes similaires) ;

g) Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non gouvernementales pour amplifier l'action des institutions nationales, développer les rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et la protection des droits de l'homme, au développement économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des domaines spécialisés.

**Principes complémentaires concernant le statut des institutions
ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel**

Des institutions nationales peuvent être habilitées à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles. Elles peuvent être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus concernant les autres compétences des institutions, les fonctions qui leur sont confiées peuvent s'inspirer des principes suivants :

a) Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites fixées par la loi, par des décisions contraignantes ou, le cas échéant, en ayant recours à la confidentialité ;

b) Informer l'auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l'accès ;

c) Connaître des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité compétente dans les limites fixées par la loi ;

d) Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en proposant des adaptations ou modifications des lois, règlements et pratiques administratives, spécialement lorsqu'ils sont à l'origine des difficultés qu'éprouvent les auteurs des requêtes à faire valoir leurs droits.

ALLEGATO 9 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Résolution 327 (2011)⁵⁹

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. L'institution d'*ombudsman* est un élément essentiel de la bonne gouvernance. Elle offre à chaque citoyen une protection précieuse contre les abus administratifs et un instrument important pour contrôler les autorités publiques et soutenir la confiance du public envers les administrations locales et régionales.

2. Depuis que le Congrès a produit son premier rapport sur l'*ombudsman* local et régional, en 1999, l'institution a progressé rapidement et elle est de plus en plus communément acceptée comme un élément essentiel de la vie publique locale et régionale.

3. Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, qui accentue la pression sur les services publics locaux et régionaux, les services de l'*ombudsman* sont plus que jamais nécessaires. Le Congrès rappelle ses « Principes de 1999 régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional », qui restent d'actualité et offrent un résumé utile de la valeur et de la finalité de cette institution.

4. L'enquête du Congrès réalisée en 2009 et décrite dans l'exposé des motifs de cette résolution, montre qu'en peu de temps l'*ombudsman* est devenu une institution respectée et solidement établie dans la plupart des États membres. Elle recense aussi les domaines où des améliorations sont possibles, par exemple les cas où les services de l'*ombudsman* requièrent un plus grand contrôle sur leurs ressources budgétaires ou une plus grande liberté dans la sélection de leur personnel.

5. Le premier objectif, aux fins de la démocratie locale et régionale, c'est que l'*ombudsman* puisse fournir des services efficaces et utiles, qu'il puisse traiter les plaintes non seulement contre les collectivités locales et régionales mais également contre toute autorité qui fournit des services publics aux niveaux local et régional.

6. Il est admis qu'il n'existe pas de recette unique applicable aux services de l'*ombudsman* dans un État membre. C'est à chaque État membre d'adopter la structure la mieux appropriée selon sa situation. Cela se traduira, dans certains pays, par la création de services locaux et régionaux spécifiques de l'*ombudsman*, dans d'autres pays, les plaintes à l'encontre des services locaux et régionaux seront mieux traitées au niveau central.

7. L'enquête montre que certains principes méritent d'être mis en valeur et davantage appliqués. Les services de l'*ombudsman* devraient disposer de suffisamment de personnel et de ressources, afin qu'ils puissent fonctionner efficacement et dans une indépendance totale, ce qui devrait profiter directement à la qualité des services locaux et régionaux.

8. Aujourd'hui, alors que la plupart des États membres disposent de services de l'*ombudsman* chargés d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, le défi est de donner à ces services une plus grande visibilité et d'amener le grand

⁵⁹ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs)
Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

public à mieux les connaître, reconnaître leur valeur et y avoir recours. Ils gagneraient à cette fin à bénéficier d'une promotion dans les médias, dans la presse locale et régionale, à la télévision et sur internet.

9. Pour que les services de l'*ombudsman* conservent la confiance du public, il faut que leurs recommandations aux autorités publiques soient systématiquement prises en compte, d'une manière transparente et dans des délais acceptables.

10. Le Congrès appelle par conséquent les pouvoirs locaux et régionaux :

a. à encourager le développement des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en attirant l'attention sur les « *Principes du Congrès régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional* » ;

b. à soutenir et faciliter le travail de tels services de l'*ombudsman* et à veiller à ce qu'ils aient un mandat clair définissant leur domaine de compétence, les secteurs d'activité où ils peuvent intervenir et les délais pour le traitement des plaintes ;

c. à veiller à ce que soient nommées à la fonction d'*ombudsman*, en temps opportun, des personnes indépendantes, impartiales et compétentes, et jouissant d'une bonne image au sein de la collectivité ;

d. à reconnaître et promouvoir le principe selon lequel les services de l'*ombudsman* doivent être accessibles à tous, sans considération de nationalité ;

e. à garantir un accès aux services de l'*ombudsman* aussi facile et transparent que possible ;

f. à aider les services de l'*ombudsman* à développer de vastes politiques de communication, au moyen d'outils tels que les sites internet, les réseaux sociaux, la presse, les relations publiques et des publications, afin de faire connaître et de promouvoir leurs activités ;

g. à garantir qu'il a dûment été donné suite aux recommandations de l'*ombudsman* concernant les services locaux et régionaux, d'une manière transparente et dans des délais acceptables, au moyen d'une confirmation écrite de leur mise en œuvre ou d'une explication écrite des raisons pour lesquelles cela n'est pas possible ;

h. à encourager la création de réseaux et l'échange d'expériences entre les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux.

11. Le Congrès appelle les associations de pouvoirs locaux et régionaux :

a. à promouvoir la mise en place de services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en reconnaissant les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir sur la qualité de tels services ;

b. à demander aux autorités nationales, lorsque la couverture des services de l'*ombudsman* et les cadres législatifs sont incomplets, de garantir la mise en place d'un système national de protection par un *ombudsman* dans chaque État membre, en protégeant de manière adéquate toutes les personnes contre la mauvaise administration aux niveaux local et régional et en veillant à ce que chacun ait aisément accès aux services d'un *ombudsman*.

ALLEGATO 10 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Recommandation 309 (2011)⁶⁰

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. La bonne santé d'une démocratie requiert un système complexe d'équilibre des pouvoirs, dont l'institution d'*ombudsman* est une composante vitale. L'*ombudsman* offre une protection précieuse contre les abus administratifs aux niveaux local et régional qui contribue aussi à consolider la confiance à l'égard des pouvoirs publics et à améliorer l'offre de services.
2. Ces dernières années, les services de l'*ombudsman* ont été créés dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe qui en étaient jusque-là dépourvus. Dans certains pays, cependant, les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux restent incomplets tandis que dans d'autres, les institutions d'*ombudsman* sont faibles et ne disposent pas de ressources suffisantes.
3. Le Congrès reconnaît qu'il n'est pas nécessaire d'établir un *ombudsman* propre à chaque autorité locale ou régionale lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services de l'*ombudsman* pour déposer plainte en cas de mauvaise administration. Toutefois, chaque État membre doit adapter et développer ses institutions d'*ombudsman* afin de garantir un traitement rapide et efficace de ces plaintes.
4. Alors que certaines régions sont parvenues à mettre en place de fortes structures d'*ombudsman*, dans d'autres cas le traitement des plaintes souffre de l'absence d'une structure nationale satisfaisante comportant une institution analogue au niveau national, chargée de contrôler les administrations nationales.
5. Le réseau d'institutions de l'*ombudsman* d'un État membre devrait viser à offrir un service garantissant à tous un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman*. Un plaignant ne devrait pas avoir à sortir de sa région pour déposer un recours concernant une autorité publique de cette région.
6. Le Congrès encourage la coopération et la mise en réseau entre les services de l'*ombudsman*, en particulier en coopération avec le Commissaire européen aux droits de l'homme, le réseau des *ombudsmen* européens et l'Association internationale des médiateurs. Il encourage aussi la coopération entre les *ombudsmen* locaux et régionaux dans chaque État membre et reconnaît le rôle positif que les comités de coordination nationaux peuvent jouer dans la mise en place des services d'*ombudsman*.
7. Par conséquent, le Congrès, se référant :
 - a. à ses « Principes régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional » (1999) ;

⁶⁰ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs) Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

- b. à la Recommandation 61 (1999) du Congrès sur le rôle des médiateurs/*ombudsmen* locaux et régionaux dans la défense des droits des citoyens ;
 - c. à la Recommandation 159 (2004) du Congrès sur les médiateurs régionaux : une institution au service des droits des citoyens.
8. Recommande que le Comité des Ministres invite les États membres à garantir, à propos des *ombudsmen* chargés d'examiner les plaintes de mauvaise administration concernant les services publics locaux et régionaux :
- a. que toutes les personnes, indépendamment de leur statut et de leur nationalité, aient un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman* ;
 - b. que soit levé tout obstacle juridique à la mise en place d'un service de l'*ombudsman* efficace et de compétence générale ;
 - c. que l'*ombudsman* ait d'office la capacité d'ouvrir des enquêtes sur les cas éventuels de mauvaise administration ;
 - d. que les services de l'*ombudsman* soient dotés de personnels indépendants, impartiaux et compétents, rémunérés à la mesure de leurs responsabilités et ayant une connaissance des administrations visées par les plaintes qu'ils examinent ;
 - e. que les services de l'*ombudsman* soient financièrement indépendants et disposent de ressources suffisantes pour pouvoir mener les enquêtes nécessaires au traitement des plaintes ;
 - f. que les recommandations de l'*ombudsman* soient rendues publiques et reçoivent l'attention nécessaire de la part des pouvoirs locaux et régionaux et qu'elles soient publiées dans les rapports périodiques où sont recensés les problèmes récurrents et les mesures prises pour y remédier ;
 - g. qu'il y ait une bonne coopération et une mise en réseau entre les *ombudsmen* travaillant aux niveaux local, régional, national et européen, grâce à la création, le cas échéant, de comités de coordination nationaux, afin de garantir que les plaintes soient adressées à l'*ombudsman* compétent et d'éviter toute duplication d'activités ;
 - h. qu'il y ait une bonne coopération entre l'*ombudsman* et les juridictions et autres institutions connexes.
9. Le Congrès reconnaît le travail très positif accompli par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe pour faciliter la mise en place des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services locaux et régionaux, et il l'encourage, en coopération avec le Congrès et les associations internationales de médiateurs, à continuer de faciliter la mise en réseau et l'échange de bonnes pratiques entre ces services d'*ombudsman* et à aider au développement des réseaux nationaux d'*ombudsmen* qui existent déjà.

ALLEGATO 11 – Risoluzione n. 1959 del 2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Résolution n° 1959 (2013)⁶¹

Renforcer l’institution du médiateur en Europe

1. L’Assemblée parlementaire, renvoyant à ses Recommandations 757 (1975) relative aux conclusions de la réunion de la Commission des questions juridiques de l’Assemblée avec les ombudsmen et les commissaires parlementaires dans les États membres du Conseil de l’Europe et 1615 (2003) sur l’institution du médiateur, réaffirme que l’institution du médiateur, qui est chargée de protéger les citoyens contre une mauvaise administration, joue un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme.
2. L’Assemblée note qu’il n’existe pas de modèle standardisé d’institution du médiateur en Europe ou dans le monde. Certains pays ont mis en place une institution du médiateur unique et généraliste, tandis que d’autres ont opté pour un système multi-institutionnel, comprenant des médiateurs régionaux et/ou locaux et/ou des médiateurs spécialisés dans certains domaines comme la lutte contre la discrimination, la protection des minorités ou les droits des enfants. Compte tenu de la diversité d’ordres et de traditions juridiques, il ne serait pas judicieux de proposer un modèle uniforme de médiateur.
3. Néanmoins, l’Assemblée rappelle les travaux déjà menés par le Conseil de l’Europe en matière de promotion de l’institution du médiateur, parmi lesquels ses propres Recommandations et les Recommandations n° R (80) 2, R (85) 13 et R (97) 14 du Comité des Ministres, et elle invite ses États membres à les mettre en œuvre. Elle les appelle également à porter une attention particulière au document « *Compilation on the Ombudsman institution* » du 1^{er} décembre 2011, établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
4. L’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe qui ont créé des institutions du médiateur :
 - 4.1. à veiller à ce que ces institutions respectent les critères découlant de sa Recommandation 1615 (2003), des recommandations pertinentes du Comité des Ministres et des travaux de la Commission de Venise relatifs au médiateur, en particulier en ce qui concerne :
 - 4.1.1. l’indépendance et l’impartialité de ces institutions, dont l’existence doit être consacrée par la législation et, si possible, par la Constitution ;
 - 4.1.2. la procédure de nomination : le médiateur doit être désigné par le Parlement et lui rendre compte ;
 - 4.1.3. leur mandat, qui doit englober l’examen des cas de mauvaise administration par l’ensemble des organes du pouvoir exécutif ainsi que la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

⁶¹ Discussion par l’Assemblée le 4 octobre 2013 (36^e séance) (voir document 13236, rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Xuclà). Texte adopté par l’Assemblée le 4 octobre 2013 (36^e séance).

- 4.1.4. leur accès aux documents et leurs pouvoirs d'investigation, ainsi que leur libre accès à l'ensemble des centres de détention ;
 - 4.1.5. leur accès à la Cour constitutionnelle afin de contester la constitutionnalité de textes législatifs ;
 - 4.1.6. l'accès direct au médiateur pour toute personne – y compris les personnes morales – concernée par un cas de mauvaise administration, indépendamment de sa nationalité ;
 - 4.2. à réformer si nécessaire leur législation à la lumière des normes internationales et européennes relatives aux institutions du médiateur ;
 - 4.3. à ne pas multiplier les institutions de type médiateur, si cela n'est pas strictement nécessaire pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au risque de voir les citoyens ne plus s'y retrouver entre les différentes voies de recours qui s'offrent à eux ;
 - 4.4. à renforcer la visibilité des institutions du médiateur, en particulier dans les médias, et à promouvoir un climat « favorable au médiateur », notamment en garantissant un accès libre et aisé à l'institution (ou aux institutions) du médiateur et en fournissant dans cette optique des informations/des documents appropriés, surtout lorsque l'institution du médiateur n'est pas établie de longue date; à doter les institutions du médiateur de ressources financières et humaines suffisantes pour qu'elles puissent remplir leur mission avec efficacité, si nécessaire en tenant compte des nouvelles fonctions qui leur sont confiées en vertu du droit international et/ou européen ;
 - 4.5. à envisager de demander l'accréditation des médiateurs auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (CIC), à la lumière des « Principes de Paris ».
5. L'Assemblée invite les États membres qui ont établi plusieurs institutions du médiateur, par exemple des institutions locales, régionales et/ou spécialisées, à assurer une coordination appropriée entre ces organes et à garantir aux particuliers un accès libre et aisé à ceux-ci.
 6. L'Assemblée appelle les États membres à déployer tous les efforts possibles pour éviter des coupes budgétaires impliquant une perte d'indépendance des institutions de médiateurs, voire leur disparition. Notamment dans les États comptant des parlements légiférant sur les droits et libertés au niveau national ou régional, les organes supervisant l'application de la loi par les administrations publiques ont un rôle particulier à jouer, comme c'est le cas par définition pour les médiateurs.
 7. L'Assemblée encourage les États membres qui n'ont pas encore établi une institution du médiateur nationale et généraliste à créer rapidement une telle instance et à la doter d'un vaste mandat, afin que les particuliers disposent d'un moyen de porter plainte en cas de mauvaise administration et de violation de leurs droits et libertés fondamentaux, tout en assurant une répartition claire des compétences entre les institutions du médiateur et les organes exerçant le contrôle juridictionnel des actes administratifs, lequel doit être accessible au moins dans les cas de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
 8. L'Assemblée reconnaît le rôle essentiel joué par le Médiateur européen de l'Union européenne et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dans la coordination des activités des médiateurs des États membres.

ALLEGATO 12 – Risoluzione n. 69/168 del 2014 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.

Résolution 69/168 (2014)⁶²

sur le rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme

L'Assemblée générale,

Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme⁶³,

Rappelant la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme⁶⁴, où cette dernière réaffirme le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales de défense des droits de l'homme,

Réaffirmant ses résolutions 65/207 du 21 décembre 2010 et 67/163 du 20 décembre 2012 relatives au rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme,

Rappelant les principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme (Principes de Paris), qu'elle avait approuvés dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993 et qui y sont annexés,

Réaffirmant ses précédentes résolutions sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, notamment les résolutions 66/169 du 19 décembre 2011 et 68/171 du 18 décembre 2013, ainsi que les résolutions 23/17 du 13 juin 2013⁶⁵ et 27/18 du 25 septembre 2014⁶⁶ du Conseil des droits de l'homme,

Se félicitant de l'intérêt toujours plus grand porté, dans le monde entier, à la création d'institutions nationales de défense des droits de l'homme, telles que des services d'ombudsman et de médiation, et au renforcement de celles qui existent, et sachant que ces institutions peuvent, dans le cadre de leur mandat, jouer un rôle important dans le règlement du contentieux interne,

Considérant le rôle que jouent, là où il en existe, l'ombudsman, homme ou femme, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Soulignant combien il importe que l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, là où il en existe, soient autonomes et

⁶² Texte adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2014 (69^e séance plénière) sur la base du rapport de la *Troisième Commission* (A/69/488/Add.2 et Corr. 1).

⁶³ Résolution 217 A (III).

⁶⁴ A/CONF.157/24 (Part I), chapitre III.

⁶⁵ Voir *Documents officiels de l'Assemblée générale, soixante-huitième session, Supplément n° 53* (A/68/53), chapitre V, section A.

⁶⁶ *Ibid.*, *soixante-neuvième session, Supplément n° 53A* (A/69/53/Add.1), chapitre IV, section A.

indépendants pour pouvoir examiner toutes les questions entrant dans leurs domaines de compétence,

Considérant le rôle que jouent l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, qui cherchent à favoriser la bonne gouvernance dans les administrations publiques et à améliorer les relations que celles-ci entretiennent avec les citoyens et la qualité des services qu'elles leur dispensent,

Considérant également le rôle important que jouent, là où il en existe, l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, qui contribuent à faire de l'état de droit une réalité et à faire respecter les principes de justice et d'égalité,

Soulignant que ces institutions, là où il en existe, peuvent jouer un rôle important en donnant des conseils aux gouvernements sur la manière de mettre la législation et les pratiques nationales en conformité avec les obligations internationales qui leur incombent en matière de droits de l'homme,

Soulignant également l'importance de la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme et rappelant le rôle que les associations régionales et internationales d'ombudsmans, de médiateurs et d'autres institutions nationales de défense des droits de l'homme jouent en faveur de cette coopération et de la mise en commun des meilleures pratiques,

Notant avec satisfaction l'action que mène l'Association des ombudsmans des pays de la Méditerranée, et celle que continuent de mener la Fédération ibéroaméricaine des ombudsmans, l'Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie, l'Association des ombudsmans des pays d'Asie, l'Association des ombudsmans et médiateurs des pays d'Afrique, le Réseau des ombudsmans des pays arabes, l'Initiative du Réseau européen des médiateurs, l'Institut international de l'ombudsman et les autres associations et réseaux actifs d'ombudsmans et de médiateurs,

1. *Prend acte* de la note du Secrétaire général⁶⁷ dans laquelle il a renvoyé l'Assemblée au rapport sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme à sa vingt-septième session, tenue en septembre 2014⁶⁸, et déplore qu'aucun rapport consacré à l'application de la résolution 67/163 de l'Assemblée n'ait été établi, comme cela était demandé dans la résolution,

2. *Engage* les États Membres :

a) À envisager de mettre en place des institutions nationales de défense des droits de l'homme indépendantes et autonomes, notamment des services d'ombudsman et de médiation, ou de les renforcer là où elles existent, au niveau national et, s'il y a lieu, au niveau local ;

b) À doter l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, là où il en existe, du cadre constitutionnel et législatif et des moyens, financiers et autres, dont ils ont besoin pour exercer leur mandat avec efficacité et en toute indépendance et renforcer la légitimité et la crédibilité de leurs activités, qui constituent des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme ;

c) À mettre au point et à mener, le cas échéant, des activités d'information au niveau national, en collaboration avec tous les acteurs concernés, afin de mieux faire connaître

⁶⁷ A/69/287.

⁶⁸ A/HRC/27/39.

l'importance du rôle de l'ombudsman, du médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme ;

d) À mettre en commun et à échanger les pratiques optimales de leurs ombudsmans, médiateur et autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, ainsi qu'avec le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme et les autres organisations internationales et régionales d'ombudsmans ;

3. Considère que, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne⁶⁹, il appartient à chaque État de choisir, pour ses institutions nationales, notamment l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, le cadre le mieux adapté à ses propres besoins, au niveau national, pour promouvoir les droits de l'homme en conformité avec les instruments internationaux relatifs à ces droits ;

4. Se félicite de la participation active du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à toutes les réunions internationales et régionales des ombudsmans, médiateurs et autres institutions nationales de défense des droits de l'homme ;

5. Encourage le Haut-Commissariat à concevoir et favoriser, par ses services consultatifs, des activités consacrées aux ombudsmans, médiateurs et autres institutions nationales de défense des droits de l'homme déjà en place, afin de renforcer leur rôle au sein des systèmes nationaux de protection des droits de l'homme ;

6. *Engage* l'ombudsman, le médiateur et les autres institutions nationales de défense des droits de l'homme, là où ils existent :

a) À agir, selon que de besoin, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme (Principes de Paris)⁷⁰ et aux autres instruments internationaux sur la question, afin de renforcer leur indépendance et leur autonomie et de pouvoir mieux aider les États Membres à assurer la promotion et la protection des droits de l'homme ;

b) À demander, en collaboration avec le Haut-Commissariat, à se faire accréditer par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme afin de pouvoir interagir efficacement avec les organes compétents des Nations Unies chargés de la défense des droits de l'homme ;

7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et onzième session, de l'application de la présente résolution, en particulier des obstacles rencontrés par les États à cet égard et des pratiques optimales de l'ombudsman, du médiateur ou des institutions nationales de défense des droits de l'homme.

*73^e séance plénière
18 décembre 2014*

⁶⁹ A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

⁷⁰ Résolution 48/134, annexe.

ALLEGATO 13 – Principi di Venezia – 15-16 marzo 2019.

Avis n° 897 / 2017⁷¹

Principes sur la protection et la promotion de l'institution du médiateur.

La *Commission européenne pour la démocratie par le droit* (« *Commission de Venise*⁷² »),

Notant que plus de 140 États comptent actuellement des institutions du Médiateur au niveau national, régional ou local, avec des compétences différentes ;

Reconnaissant que ces institutions se sont adaptées au système juridique et politique des États respectifs ;

Notant que les principes fondamentaux de l'institution du Médiateur, y compris l'indépendance, l'objectivité, la transparence, l'équité et l'impartialité, peuvent être acquis par le biais de différents modèles ;

Soulignant que le Médiateur est un élément important dans un État fondé sur la démocratie, la prééminence du droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la bonne administration ;

Soulignant que les traditions constitutionnelles longues et anciennes et qu'une culture constitutionnelle et politique mûres constituent une composante permettant le fonctionnement démocratique et juridique de l'institution du Médiateur ;

Soulignant que le Médiateur peut jouer un rôle important dans la protection des Défenseurs des droits de l'Homme ;

Soulignant l'importance de la coopération nationale et internationale des institutions du Médiateur et institutions similaires ;

Rappelant que le Médiateur est une institution qui agit en toute indépendance, contre les abus administratifs et les violations alléguées des droits de l'homme et des libertés fondamentales que subissent les personnes physiques ou morales ;

Soulignant que le droit de saisir le Médiateur s'ajoute au droit d'avoir accès à la justice par le biais des tribunaux ;

Déclarant que les gouvernements et les parlements doivent accepter la critique dans un système transparent qui rend compte au peuple ;

⁷¹ Principes sur la protection et la promotion de l'institution du Médiateur (« Les Principes de Venise »), adoptés par la *Commission de Venise* à sa 118^e session plénière (Venise, les 15-16 mars 2019).

⁷² La *Commissione di Venezia*, dal nome della città in cui si riunisce, è un organo consultivo del Consiglio d'Europa; ufficialmente porta il nome di *Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto*. Ne fanno parte soggetti indipendenti provenienti da diversi Stati europei, esperti in diritto costituzionale. Scopo dell'organismo è fornire ai Paesi membri una consulenza giuridica volta a consentire migliori armonizzazioni nella comune adesione a entità esterne come l'Unione europea, in coerenza con le nuove tendenze internazionali in termini di diritti umani, democrazia e Amministrazione pubblica.

Mettant l'accent sur l'engagement du Médiateur d'inviter les parlements et les gouvernements à respecter et à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, qui est capital notamment en cas de difficultés et de conflits dans la société ;

Profondément préoccupée par les différentes formes d'attaques et de menaces dont l'institution du Médiateur est parfois l'objet : pressions physiques ou psychologiques, actions en justice menaçant l'immunité, suppression comme représailles, coupes budgétaires et réduction de son mandat ;

Rappelant que la Commission de Venise a, à différentes occasions, travaillé considérablement sur le rôle du Médiateur ;

Renvoyant aux Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe R (85) 13 relative à l'institution d'Ombudsman, R (97)14 relative à l'établissement d'institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme, R (2000)10 sur les codes de conduite pour les agents publics, CM/Rec(2007)7 relative à une bonne administration, CM/Rec(2014)7 sur la protection des lanceurs d'alerte et CM/Rec(2016)3 sur les droits de l'homme et les entreprises ; aux Recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 757 (1975) et 1615 (2003) et en particulier à sa Résolution 1959 (2013) ainsi qu'aux Recommandations 61(1999), 159(2004), 309(2011) et à la Résolution 327 (2011) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe ; à la Recommandation de politique générale n° 2 de l'ECRI : les organismes de promotion de l'égalité chargés de lutter contre le racisme et l'intolérance au niveau national, adoptée le 7 décembre 2017 ;

Se référant à la Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 48/134 sur les principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme (« Principes de Paris ») du 20 décembre 1993, les Résolutions 69/168 du 18 décembre 2014 et 72/186 du 19 décembre 2017 sur le rôle de l'Ombudsman, du Médiateur et des autres institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme, la Résolution 72/181 du 19 décembre 2017 sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l'Assemblée générale le 18 décembre 2002, la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale le 13 décembre 2006 ;

Ayant consulté le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, la Commissaire aux droits de l'homme et le Comité Directeur pour les droits de l'homme du Conseil de l'Europe, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (BIDDH/OSCE), l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, la médiatrice de l'Union européenne, l'Institut international de l'Ombudsman (IIO), l'Association des ombudsmans des pays de la Méditerranée (AOM), l'Association des ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), la Fédération ibéro-américaine des ombudsmans (FIO), le Réseau européen des institutions nationales des droits de l'homme (ENNHRI) ;

a, à sa 118^e session plénière (15-16 mars 2019), adopté les présents principes sur la protection et la promotion de l'institution du Médiateur (« les Principes de Venise »)

1. L'institution du Médiateur a un rôle important à jouer dans le renforcement de la démocratie, de la prééminence du droit, de la bonne administration et de la protection et de la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bien qu'il n'existe pas de modèle type dans les États membres du Conseil de l'Europe, l'État doit soutenir et protéger l'institution du Médiateur et s'abstenir de toute action visant à diminuer son indépendance.
2. L'institution du Médiateur, y compris son mandat, doit avoir une solide assise juridique, de préférence au niveau constitutionnel, tandis que ses caractéristiques et ses fonctions peuvent être précisées au niveau législatif.
3. L'institution du Médiateur doit avoir un rang suffisamment élevé qui est reflété aussi dans la rémunération du Médiateur et dans son régime de retraite.
4. Le choix d'un modèle unique ou pluriel de Médiateur dépend de l'organisation de l'État, de ses particularités et de ses besoins. L'institution du Médiateur peut être organisée à différents niveaux et avec différentes compétences.
5. Les États doivent prévoir des modèles entièrement conformes à ces Principes, qui renforcent l'institution et augmentent le niveau de protection et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays.
6. Le Médiateur est élu ou nommé selon des procédures visant à renforcer dans toute la mesure du possible l'autorité, l'impartialité, l'indépendance et la légitimité de l'institution. Le Médiateur est de préférence élu par le Parlement à une majorité qualifiée appropriée.
7. La procédure de sélection du candidat inclut un appel public et est publique, transparente, fondée sur les mérites, objective et prévue par la loi.
8. Les critères de nomination du Médiateur sont suffisamment larges afin d'encourager une grande variété de candidats adéquats. Les critères essentiels sont une haute considération morale, l'intégrité et une expertise et une expérience professionnelles appropriées, y compris dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Le Médiateur ne peut exercer, pendant son mandat, des activités politiques, administratives ou professionnelles incompatibles avec son indépendance ou son impartialité. Le Médiateur et son personnel sont liés par des codes d'éthique autoréglementés.
10. Le mandat du Médiateur est plus long que le mandat de l'organe de nomination. Le mandat est de préférence unique, sans possibilité de réélection ; en tout cas, le mandat du Médiateur est renouvelable seulement une fois. Le mandat unique n'est, de préférence, pas inférieur à sept ans.
11. Le Médiateur peut être démis de ses fonctions uniquement conformément à une liste exhaustive de conditions claires et raisonnables définies par la loi. Ces conditions ne portent que sur les critères essentiels d'« incapacité » ou d'« incapacité d'exercer les fonctions du poste », « inconduite » ou « faute », qui doivent être interprétés étroitement. La majorité parlementaire requise pour mettre fin aux fonctions du Médiateur – par le Parlement lui-même ou par une cour sur demande du Parlement – doit être au moins égale à, et de préférence plus élevée que, celle fixée pour son élection. La procédure de révocation est publique, transparente et prévue par la loi.

12. Le mandat du Médiateur couvre la prévention et la correction des abus administratifs ainsi que la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. La compétence institutionnelle du Médiateur s'étend à l'administration publique à tous les niveaux.

Le mandat du Médiateur couvre tous les services d'intérêt général délivrés au public, qu'ils soient fournis par l'État, les municipalités, des organismes étatiques ou des organismes privés.

La compétence du Médiateur concernant le système judiciaire est limitée à garantir l'efficacité de la procédure et le fonctionnement administratif de ce système.

14. Le Médiateur ne reçoit ni ne suit d'instructions de quelque autorité que ce soit.

15. Toute personne physique ou morale, y compris les organisations non gouvernementales, doit avoir le droit d'accéder librement, sans entraves et gratuitement, au Médiateur et celui de déposer une plainte.

16. Le Médiateur doit avoir le pouvoir discrétionnaire d'enquêter, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, en tenant dûment compte des recours administratifs disponibles. Le Médiateur est habilité à demander la coopération de tout individu ou organisation susceptibles d'assister dans ses enquêtes. Le Médiateur doit avoir un accès illimité juridiquement exécutoire à tout document, base de données et matériels pertinents, y compris ceux qui pourraient par ailleurs être juridiquement privilégiés ou confidentiels. Cela inclut un accès sans entraves aux bâtiments, aux institutions et aux personnes, également à celles privées de liberté.

Le Médiateur doit avoir le pouvoir d'interroger ou de demander des explications écrites aux responsables et aux autorités, et de plus, porter une attention et une protection particulières aux lanceurs d'alerte au sein du secteur public.

17. Le Médiateur doit être habilité à adresser des recommandations particulières aux organismes relevant de leur compétence. Le Médiateur doit avoir le droit juridiquement exécutoire d'exiger des responsables et des autorités qu'ils répondent dans un délai raisonnable fixé par le Médiateur.

18. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre, au niveau national, des instruments internationaux ratifiés relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ainsi que de l'harmonisation de la législation nationale avec ces instruments, le Médiateur est habilité à présenter en public des recommandations au parlement ou à l'exécutif, notamment en vue de modifier la législation ou d'en adopter une nouvelle.

19. À la suite d'une enquête, le Médiateur doit, de préférence, disposer du pouvoir de contester la constitutionnalité de lois et de règlements ou d'actes administratifs généraux.

Le Médiateur doit de préférence pouvoir intervenir devant les organismes juridictionnels et tribunaux compétents.

L'introduction officielle d'une requête auprès du Médiateur peut avoir un effet suspensif sur les délais de saisine d'une juridiction, en vertu de la loi.

20. Le Médiateur présente au parlement un rapport des activités de son institution, au moins une fois par an. Dans son rapport, le Médiateur peut informer le parlement de l'absence de

suivi par l'administration publique. Le Médiateur doit également pouvoir se prononcer sur des questions précises, s'il l'estime opportun. Les rapports du Médiateur doivent être rendus publics. Ils doivent être dûment pris en compte par les autorités.

Cela s'applique également aux rapports rendus par le Médiateur désigné par le pouvoir exécutif.

21. Des ressources budgétaires indépendantes et suffisantes doivent être garanties à l'institution du Médiateur. La loi doit indiquer que les fonds alloués permettent au Médiateur de s'acquitter pleinement, indépendamment et effectivement de ses responsabilités et de ses fonctions. Le Médiateur doit être consulté et invité à présenter un projet de budget pour l'exercice budgétaire à venir. Le budget adopté pour l'institution ne doit pas être réduit pendant l'exercice budgétaire sauf si la réduction s'applique de manière générale aux institutions publiques. L'audit financier indépendant du budget du Médiateur ne doit tenir compte que de la légalité des procédures financières et non du choix des priorités dans l'exécution du mandat.

22. L'institution du Médiateur doit disposer de ressources humaines suffisantes et d'une structure suffisamment souple. L'institution peut comprendre un ou plusieurs Médiateurs adjoints, à désigner par le Médiateur. Le Médiateur doit être en mesure de recruter son personnel.

23. Le Médiateur, les adjoints et le personnel dirigeant doivent jouir de l'immunité de juridiction pour ce qui est de leurs activités et travaux, oraux ou écrits, menés dans l'exercice de leurs fonctions pour l'institution (immunité fonctionnelle). Cette immunité fonctionnelle perdure également après que le Médiateur, les adjoints ou le personnel dirigeant ont quitté l'institution.

24. Les États s'abstiennent de prendre toute mesure visant ou résultant à supprimer l'institution du Médiateur ou à entraver son fonctionnement efficace et protègent efficacement l'institution contre toute menace de cette nature.

25. Ces principes doivent être lus, interprétés et utilisés afin de consolider et de renforcer les pouvoirs de l'institution du Médiateur. Compte tenu des différents types, systèmes et statuts juridiques des institutions du Médiateur et de leur personnel, les États membres sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des ajustements constitutionnels et autres ajustements législatifs, afin de mettre en place des conditions adéquates qui renforcent et développent les institutions du Médiateur ainsi que leur pouvoir, leur indépendance et leur impartialité dans l'esprit et conformément aux Principes de Venise et, de ce fait, à garantir leur mise en œuvre appropriée, opportune et effective.

*118^e séance plénière
Venezia, les 15-16 mars 2019*

ALLEGATO 14 – Déclaration de Monaco – 12-13 luglio 2021.



DÉCLARATION DE MONACO

Nous, Médiateurs et Ombudsmans, membres de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), réunis à Monaco les 12 et 13 juillet 2021 afin d'explorer le rôle que nos institutions pourraient jouer dans la protection des droits des générations futures, face à l'accélération à l'échelle planétaire des crises notamment environnementales, migratoires et sociales, menaçant d'hypothéquer de façon irréversible les perspectives, les droits et l'avenir des générations de demain ;

RAPPELANT, EN CE QUI CONCERNE LES PRINCIPES REGISSANT NOS INSTITUTIONS :

- ✚ La *Déclaration de Bamako*, adoptée en 2000 par les Chefs d'États et de gouvernement ayant le français en partage, notamment sur les engagements pris pour la promotion d'une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l'Homme ;
- ✚ Les principes sur la protection et la promotion de l'institution du Médiateur (*Principes de Venise*), adoptés par la Commission de Venise lors de sa 118^e session plénière des 15 et 16 mars 2019 et endossés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de la 1345^e réunion des délégués des Ministres le 2 mai 2019 et par l'Assemblée Parlementaire dans sa résolution APCE n° 2301 (2019) du 2 octobre 2019, et ensemble la résolution n°75/186 (16 décembre 2020) adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies et intitulée *Le rôle des institutions des ombudsmans et médiateurs dans la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance et de l'état de droit*, fixant le cadre international de référence pour les institutions d'ombudsmans et de médiateurs et appelant les États et les gouvernements à en renforcer le rôle et l'indépendance ;
- ✚ La *Déclaration de Namur* adoptée le 9 novembre 2018 par l'Assemblée générale de l'AOMF, appelant notamment à « promouvoir et réaliser une société inclusive dans laquelle chaque personne, quelles que soient ses origines, sa situation et son orientation, bénéficie de la protection de l'État, de la solidarité interpersonnelle et du respect de ses droits fondamentaux » ;

RAPPELANT, AU SUJET DE L'IMPÉRATIF DE PROTECTION DES GÉNÉRATIONS FUTURES :

- ✚ La *Déclaration de Stockholm sur l'Environnement*, adoptée le 16 juin 1972 par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, proclamant le devoir solennel de l'homme de protéger et améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures (principe 1) et de préserver les ressources naturelles dans l'intérêt des générations présentes et à venir (principe 2) ;

- ✚ La *Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement*, adoptée le 12 août 1992 par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, proclamant que le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures (principe 3) ;
- ✚ Le rapport de 2013 du Secrétaire général des Nations Unies sur La solidarité intergénérationnelle et les besoins des générations futures, établi conformément au §86 de la résolution n° 66/288 (11 septembre 2012) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies et intitulée *L'avenir que nous voulons*, mettant en avant la nécessité de promouvoir la solidarité intergénérationnelle aux fins du développement durable, en tenant compte des besoins des générations futures ;
- ✚ Les *Objectifs de Développement Durable* (ODD), rassemblés dans l'Agenda 2030 adopté en septembre 2015 par l'ensemble des États membres de l'ONU lors du Sommet des Nations Unies sur le développement durable à New York ;
- ✚ La *Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures*, adoptée le 12 novembre 1997 par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ;
- ✚ L'*observation générale n° 36 sur l'article 6 - droit à la vie - du Pacte international relatif aux droits civils et politiques*, adoptée le 30 octobre 2018 par le Comité des droits de l'Homme de l'ONU et en particulier son §62, affirmant que la dégradation de l'environnement, les changements climatiques et le développement non durable font partie des menaces les plus urgentes et les plus graves pour la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie et rappelant que l'obligation qu'ont les États parties de respecter et garantir le droit à la vie devrait également éclairer leurs obligations pertinentes au regard du droit international de l'environnement ;

À L'ÉCOUTE :

- ✚ Des préoccupations des citoyens, exprimées notamment par les plus jeunes, qui, craignant pour l'avenir, dénoncent partout dans le monde l'inertie des pouvoirs publics face à l'urgence climatique et environnementale et l'absence de mesures efficaces pour réparer et prévenir les préjudices écologiques, en interpellant les décideurs sur leurs responsabilités vis-à-vis des générations futures ;
- ✚ Des constats unanimes alarmants établis tant par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) que par l'IPBES (Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services) sur l'accélération de la dégradation du climat et de la biodiversité mettant en péril à court terme l'habitabilité de nombreuses régions du monde ;
- ✚ Des populations plus particulièrement touchées par les conséquences du dérèglement climatique et notamment celles qui subissent le déracinement et l'exil et celles qui sont en première ligne pour accueillir les flux migratoires qui en découlent ;

CONSCIENTS :

- ✚ De l'urgence à agir pour limiter autant que possible le caractère irréversible des dommages causés aujourd'hui à l'environnement et aux écosystèmes, pour préserver les conditions d'habitabilité de la planète, qui constitue le préalable indispensable à la protection et au

maintien d'un exercice effectif des droits fondamentaux, au titre desquels notamment le droit à la vie et à la santé ;

SOULIGNANT :

- ✚ Les difficultés spécifiques soulevées par la question de la représentation des générations futures, lesquelles ne sont par définition pas encore des sujets de droit et ne disposent donc pas d'un intérêt à agir tel que communément entendu pour l'heure dans nos systèmes juridiques, et la nécessité de trouver dès aujourd'hui la meilleure manière de porter leur voix et de prendre en compte leurs intérêts et besoins ;
- ✚ La portée encore essentiellement morale aujourd'hui du principe de responsabilité des générations présentes vis-à-vis de celles à venir et la nécessité de définir la notion même de générations futures et de l'ancrer juridiquement pour en permettre une meilleure prise en compte ;
- ✚ L'applicabilité de la plupart de nos instruments actuels à toutes les générations présentes, y compris les plus jeunes, nous permettant de nous engager dès à présent au service d'une défense proprement intergénérationnelle des droits, orientée vers l'avenir ;
- ✚ Le caractère multidimensionnel du droit des générations futures en construction, à la jonction de la protection de l'environnement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse et plus largement du respect et de la préservation des droits fondamentaux des personnes ;

CONSIDÉRANT :

- ✚ Que les Ombudsmans constituent naturellement un trait d'union entre les citoyens et les pouvoirs publics en ce qu'ils disposent d'une vision de terrain facilitée par leur proximité avec les administrés et ont un accès institutionnalisé aux décideurs politiques ;
- ✚ Que les Ombudsmans jouent un rôle essentiel dans leurs pays pour promouvoir l'État de droit et protéger les libertés et droits fondamentaux ;
- ✚ Que les principes de neutralité et d'indépendance qui sont aux fondements de leur fonctionnement constituent des atouts majeurs pour agir efficacement dans un domaine où les enjeux économiques et politiques sont tels que les risques de conflits d'intérêt sont très marqués ;
- ✚ Que par l'expérience acquise dans le cadre de leur mission de traitement amiable des plaintes, les Ombudsmans ont une capacité particulière à trouver un point d'équilibre dans des situations complexes où intérêts individuels et intérêt général sont mis en balance ;
- ✚ Que dans le cadre de leur mission de promotion de droits, les Ombudsmans peuvent agir de manière proactive et prospective en portant des propositions de réforme et en sensibilisant les décideurs à l'importance de certains enjeux ;

CONSTATANT TOUTEFOIS :

- ✚ Que si nombre de pays représentés au sein de l'AOMF garantissent déjà au niveau constitutionnel ou législatif le droit de leurs citoyens à un environnement sain, très peu en revanche ont aujourd'hui consacré dans leur ordre juridique un principe de responsabilité envers les générations futures ;
- ✚ Que si certains Ombudsmans ont des missions spécifiques en matière de protection des droits des enfants, très peu en revanche sont aujourd'hui investis de compétences

particulières en matière de protection de l'environnement et / ou des droits des générations futures ;

- ✚ Que les limitations qui peuvent découler des mandats de nos institutions - différents selon les systèmes juridiques et les institutions membres - s'agissant notamment de la faculté de s'auto-saisir, de dialoguer avec des entités privées, d'exercer un droit de suite sur les recommandations émises ou bien encore de demander ou d'infliger des sanctions, peuvent constituer des freins dans le cadre d'une action efficace de protection des droits des générations futures ;
- ✚ Que des tensions sont susceptibles de se faire jour entre la mission de défense des droits individuels des citoyens dans leurs rapports avec l'administration classiquement assignés à l'Ombudsman et l'objectif de préservation d'un environnement sain pour les générations futures ;

NOUS ENGAGEONS À :

1. Nous former aux enjeux et spécificités de la protection des générations futures, notamment par :
 - une montée en compétence sur les outils juridiques d'ores et déjà mobilisables dans le cadre d'une lecture transgénérationnelle de certains droits (droit à la vie, dignité, intégrité physique, droit à la santé, principe de précaution...) de manière à mieux intégrer une dimension de temps long dans l'analyse des réclamations qui nous sont déférées ou des problématiques que nous traitons et dans les recommandations que nous formulons,
 - le développement d'une réflexion visant à dépasser les conflits qui peuvent exister entre la défense des biens communs (imposant des restrictions aux libertés individuelles) et la protection des droits fondamentaux (impliquant de veiller à la sauvegarde de ces mêmes libertés), pour promouvoir une action harmonieuse de protection de l'environnement et des droits humains qui forment un tout indivisible,
 - un dialogue et une coopération appuyés entre institutions au sein de l'AOMF en la matière, compte tenu en particulier de la dimension trans-étatique du sujet ;
2. Participer, aux côtés des autres acteurs impliqués, à sensibiliser les autorités à la nécessité d'intensifier la lutte pour la préservation du patrimoine commun de l'humanité afin de garantir un environnement sain aux générations futures sans hypothéquer leurs libertés et en prenant en considération les enjeux de justice sociale qui y sont attachés ;
3. Nourrir le débat et faire des propositions sur le rôle que pourraient concrètement jouer les institutions indépendantes que sont les Ombudsmans et Médiateurs dans ce cadre, et les modifications institutionnelles qui devraient en découler ;

INVITONS L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (O.I.F.) ET L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE (A.P.F.) À :

1. Donner à la protection des droits des générations futures une place prioritaire dans leurs travaux ;

INVITONS LES ÉTATS ET LES GOUVERNEMENTS À :

1. Réfléchir à la mise en place d'un cadre juridique pertinent et ambitieux permettant de mieux prendre en compte et protéger les droits des générations futures ;

2. Envisager d'octroyer une compétence spécifique aux Médiateurs et Ombudsmans généralistes pour veiller à la prise en compte et à la défense des intérêts des générations futures, ou alternativement d'instituer des Médiateurs ou Ombudsmans spécialisés avec cette compétence ;
3. Concrétiser les réflexions initiées lors des Sommets de la Terre de Rio en 1992 et Rio+20 en 2012 et mettre en place au niveau onusien un Haut Commissaire pour les générations futures ainsi que sa déclinaison au niveau régional.

ALLEGATO 15 – Elenco dei Comuni convenzionati.

| N. | Comune | Sottoscrizione della convenzione | Scadenza della convenzione |
|-----------|------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Allein | 26.6.2007 | 25.6.2022 |
| 2 | Antey-Saint-André | 14.1.2014 | 13.1.2024 |
| 3 | Aosta | 29.5.2007 | 6.5.2022 |
| 4 | Arnad | 2.10.2012 | 1° 10.2022 |
| 5 | Arvier | 23.12.2008 | 22.12.2023 |
| 6 | Avisè | 3.7.2007 | 2.7.2022 |
| 7 | Ayas | 8.1.2013 | 7.1.2023 |
| 8 | Aymavilles | 11.12.2007 | 10.12.2022 |
| 9 | Bard | 11.2.2010 | 10.2.2025 |
| 10 | Bionaz | 29.1.2013 | 28.1.2023 |
| 11 | Brissogne | 13.5.2009 | 12.5.2024 |
| 12 | Brusson | 24.4.2007 | 23.4.2022 |
| 13 | Challand-Saint-Anselme | 16.4.2013 | 15.4.2023 |
| 14 | Challand-Saint-Victor | 21.8.20012 | 20.8.2022 |
| 15 | Chambave | 3.1.2013 | 2.1.2023 |
| 16 | Chamois | 9.3.2010 | 8.3.2025 |
| 17 | Champdepraz | 18.5.2010 | 17.5.2025 |
| 18 | Champorcher | 8.5.2012 | 7.5.2022 |
| 19 | Charvensod | 28.6.2007 | 27.6.2022 |
| 20 | Châtillon | 6.6.2007 | 5.6.2022 |
| 21 | Cogne | 30.10.2007 | 15.10.2022 |
| 22 | Courmayeur | 3.08.2018 | 2.08.2023 |
| 23 | Donnas | 13.8.2012 | 12.8.2022 |
| 24 | Doues | 21.1.2008 | 20.1.2023 |

| N. | Comune | Sottoscrizione della convenzione | Scadenza della convenzione |
|-----------|----------------------|---|-----------------------------------|
| 25 | Émarèse | 16.10.2012 | 15.10.2022 |
| 26 | Étroubles | 11.10.2007 | 10.10.2025 |
| 27 | Fénis | 28.6.2007 | 27.6.2022 |
| 28 | Fontainemore | 6.10.2009 | 5.10.2024 |
| 29 | Gaby | 29.5.2007 | 28.5.2022 |
| 30 | Gignod | 26.8.2009 | 25.8.2024 |
| 31 | Gressan | 19.10.2007 | 18.10.2022 |
| 32 | Gressoney-La-Trinité | 23.4.2013 | 22.4.2023 |
| 33 | Gressoney-Saint-Jean | 29.5.2007 | 28.5.2022 |
| 34 | Hône | 26.1.2010 | 25.1.2025 |
| 35 | Introd | 17.8.2007 | 16.8.2022 |
| 36 | Issime | 24.7.2007 | 23.7.2022 |
| 37 | Issogne | 7.8.2007 | 6.8.2022 |
| 38 | Jovençon | 11.12.2007 | 10.12.2022 |
| 39 | La Magdeleine | 17.12.2013 | 16.12.2023 |
| 40 | La Salle | 24.4.2013 | 23.4.2023 |
| 41 | La Thuile | 26.1.2010 | 25.1.2025 |
| 42 | Lillianes | 14.5.2010 | 13.5.2025 |
| 43 | Montjovet | 22.12.2009 | 21.12.2024 |
| 44 | Morgex | 6.2.2013 | 5.2.2023 |
| 45 | Nus | 16.3.2010 | 15.3.2025 |
| 46 | Ollomont | 6.8.2012 | 5.8.2022 |
| 47 | Oyace | 21.4.2017 | 20.4.2022 |
| 48 | Perloz | 9.8.2007 | 8.8.2022 |
| 49 | Pollein | 8.6.2007 | 7.6.2022 |

| N. | Comune | Sottoscrizione della convenzione | Scadenza della convenzione |
|----|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 50 | Pontboset | 2.3.2010 | 1.3.2025 |
| 51 | Pontey | 10.7.2007 | 9.7.2022 |
| 52 | Pont-Saint-Martin | 23.2.2010 | 22.2.2025 |
| 53 | Pré-Saint-Didier | 21.5.2010 | 20.5.2025 |
| 54 | Quart | 31.5.2007 | 30.5.2022 |
| 55 | Rhêmes-Notre-Dame | 25.11.2008 | 24.11.2023 |
| 56 | Rhêmes-Saint-Georges | 25.1.2011 | 24.1.2026 |
| 57 | Roisan | 2.10.2007 | 1.10.2022 |
| 58 | Saint-Christophe | 26.6.2007 | 25.6.2022 |
| 59 | Saint-Denis | 23.2.2010 | 22.2.2025 |
| 60 | Saint-Marcel | 28.9.2010 | 27.9.2025 |
| 61 | Saint-Nicolas | 7.8.2007 | 6.8.2022 |
| 62 | Saint-Oyen | 5.12.2007 | 4.12.2022 |
| 63 | Saint-Pierre | 13.4.2010 | 12.4.2025 |
| 64 | Saint-Rhémy-en-Bosses | 4.12.2007 | 3.12.2022 |
| 65 | Saint-Vincent | 19.2.2013 | 18.2.2023 |
| 66 | Sarre | 14.1.2008 | 13.1.2023 |
| 67 | Torgnon | 5.5.2010 | 4.5.2025 |
| 68 | Valgrisenche | 7.8.2007 | 6.8.2022 |
| 69 | Valpelline | 3.7.2007 | 2.7.2022 |
| 70 | Valsavarenche | 31.7.2007 | 30.7.2022 |
| 71 | Valtournenche | 30.10.2007 | 29.10.2022 |
| 72 | Verrayes | 25.3.2010 | 24.3.2025 |
| 73 | Verrès | 5.8.2008 | 4.8.2023 |
| 74 | Villeneuve | 28.8.2007 | 27.8.2022 |

ALLEGATO 16 – Elenco delle Unités des Communes valdôtaines.

| N. | Unités des Communes valdôtaines | Sottoscrizione della convenzione | Scadenza della convenzione |
|-----------|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Valdigne – Mont-Blanc | 10.7.2007 | 9.7.2022 |
| 2 | Grand-Paradis | 25.3.2008 | 24.3.2023 |
| 3 | Grand-Combin | 5.7.2007 | 4.7.2022 |
| 4 | Mont-Émilius | 24.7.2007 | 23.7.2022 |
| 5 | Mont-Cervin | 14.6.2007 | 13.6.2022 |
| 6 | Évançon | 11.2.2010 | 10.2.2025 |
| 7 | Mont-Rose | 14.3.2011 | 13.3.2026 |
| 8 | Walser | 21.8.2007 | 20.8.2022 |

ALLEGATO 17 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Intervista del mensile *Vita.it* sulle *funzioni del Garante della salute* – Aosta, 2 febbraio 2021;
- Partecipazione, ospite del Difensore civico della Regione Toscana, al programma *L'angolo del Difensore civico* dell'emittente web tv locale toscana *Canale 3* sulla *Figura del Garante della salute* – Firenze / Aosta, 19 febbraio 2021;
- Invio copie *ex lege* della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2020* al Presidente del Consiglio della Valle, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati e ai Presidenti delle *Unités des Communes valdôtaines* convenzionate – Aosta, 25 marzo 2021;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta* nel corso della trasmissione *Buongiorno Regione* sulla Presidenza del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla funzione del Difensore civico e la figura del Garante della salute – Aosta, 30 marzo 2021;
- Audizione del Difensore civico, anche in qualità di Garante dei diritti dei detenuti e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, da parte della I Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 15 aprile 2021;
- Diffusione del comunicato stampa relativo all'audizione del Difensore civico, anche in qualità di Garante dei diritti dei detenuti e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, da parte della I Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 15 aprile 2021;
- Nota al Presidente del Consiglio della Valle in ordine ai raggugli relativi alla situazione del personale e alle misure emergenziali – Aosta, 4 agosto 2021;
- Nuove disposizioni per l'accesso all'Ufficio del Difensore civico anche per quanto attiene sia le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sia quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Aosta, 10 agosto 2021;
- Nota al Presidente del Consiglio della Valle in ordina ai nuovi raggugli relativi alla situazione del personale e alle misure emergenziali – Aosta, 6 ottobre 2021.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione, via piattaforma telematica, al Tavolo di lavoro concernente la figura del Garante della salute, promosso dal Coordinamento Nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome – Roma / Aosta, 29 gennaio 2021;
- Partecipazione, via piattaforma telematica, alle celebrazioni del 75° anniversario dell’Autonomia, del 73° anniversario dello Statuto speciale – Aosta, 26 febbraio 2021;
- Audizione, via piattaforma telematica, dei Difensori civici della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Regione Toscana, in qualità di Vice Presidenti del Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, da parte della VII Commissione consiliare della Regione Puglia – Bari / Aosta, 4 marzo 2021;
- Invio del programma del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e della relativa candidatura a Presidente del Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano – Roma / Aosta 10 marzo 2021;
- Elezione del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta a Presidente del Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano – Roma / Aosta 23 marzo 2021;
- Partecipazione al Webinaire international sur *La Résolution des Nations Unies - Le rôle des institutions des ombudsmans et des médiateurs dans la promotion et la protection des droits humains, de la bonne gouvernance et de l’état de droit et les standards du Conseil de l’Europe*, organizzato dal Médiateur du Royaume du Maroc et Président de l’A.O.M.F. – Rabat / Aosta, 7 aprile 2021;
- Partecipazione, via piattaforma telematica, alla riunione sul *Progetto complesso denominato Uffici di Prossimità* – Aosta, 16 aprile 2021;
- Partecipazione, via piattaforma telematica, alla seduta della Regione europea dell’I.O.I. – Barcellona / Aosta, 6 maggio 2021;
- Partecipazione, via piattaforma telematica, all’assemblea generale dell’Associazione degli Albergatori e Imprese turistiche della Valle d’Aosta (A.D.A.V.A.) – Aosta, 6 maggio 2021;
- Partecipazione, via piattaforma telematica, alla seduta del *Comité des communications de l’A.O.M.F.* nel ricordo del 23° anniversario della costituzione dell’Associazione francofona – Paris / Aosta, 20 maggio 2021;

- Audizione, via piattaforma telematica, del Difensore civico da parte del Consiglio comunale di Aosta – Aosta, 26 maggio 2021;
- Partecipazione, via piattaforma telematica, alla 12^a Conferenza mondiale *Donner la parole aux sans-voix* dell'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.) – Dublino / Aosta, 26 e 27 maggio 2021;
- Partecipazione alla celebrazione del 75° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2021;
- Partecipazione, in modalità *webinar*, alla *Giornata dell'economia – La Valle d'Aosta nel 2020*, organizzata dalla Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta, dalla Banca d'Italia e dalla Camera valdostana – Aosta, 24 giugno 2021;
- Partecipazione in qualità di relatore, via piattaforma telematica, all'incontro formativo *Il nodo della burocrazia nella trama del rinnovamento: analisi e proposte – Incontro di discussione e presentazione del Quaderno Romagnosi 2-2021*, organizzato dalla Fondazione Giandomenico Romagnosi – Pavia / Aosta, 7 luglio 2021;
- Partecipazione all'Assemblea generale di Confindustria Valle d'Aosta, in *live streaming* – Aosta, 9 luglio 2021;
- Partecipazione, via piattaforma telematica, al seminario organizzato dall'*A.O.M.F.* avente ad oggetto *La protection des droits des générations futures* – Principato di Monaco / Aosta, 12 e 13 luglio 2021;
- Nomina del Difensore civico valdostano in qualità di Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano quale componente del Consiglio direttivo dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman (E.O.I.) – Aosta, 13 agosto 2021;
- Partecipazione alla videoconferenza dal tema *Il ruolo e le competenze del Difensore civico regionale*, organizzata dal Difensore civico della Regione Lazio in presenza da remoto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio nonché dei Difensori civici regionali delle Regioni Toscana, Basilicata e Valle d'Aosta, rispettivamente Vice Presidenti e Presidente del Coordinamento nazionale – Roma / Aosta, 13 settembre 2021;
- Partecipazione alla videoconferenza con il Difensore civico della Regione Lazio – Roma / Aosta, 7 ottobre 2021;
- Partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2021/2022 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste – Aosta, 28 ottobre 2021;

- Partecipazione via piattaforma telematica all'*Assemblée générale de l'A.O.M.F.* – Paris / Aosta, 25 novembre 2021;
- Partecipazione anche in qualità di relatore, via piattaforma telematica, al Seminario organizzato dal Difensore civico della Regione Umbria – Perugia / Aosta, 6 dicembre 2021;
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, via piattaforma telematica:
 - Roma / Aosta, 29 gennaio 2021;
 - Roma / Aosta, 23 marzo 2021;
 - Roma / Aosta, 12 maggio 2021;
 - Roma / Aosta, 5 luglio 2021;
 - Roma / Aosta, 13 ottobre 2021 (modalità telematica e in presenza);
 - Roma 24 novembre 2021 (in presenza).
- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Ufficio di Presidenza del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, via piattaforma telematica:
 - Roma / Aosta, 27 settembre 2021;
 - Roma / Aosta, 12 ottobre 2021 (modalità telematica e in presenza);
 - Roma, 23 novembre 2021 (in presenza).

C – Altre attività.

Nelle more del rinnovo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, le riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del menzionato Protocollo non hanno avuto luogo.

ALLEGATO 18 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|------------------|---|---|------------------------|--|
| 2 ⁷³ | Regione ⁷⁴ Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine alle spese sanitarie e assistenziali per soggetti affetti da patologia “Alzheimer” |
| 7 ⁷⁵ | Regione | Assistenza sociale | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine alla determinazione dei costi per ospitalità assistenziale |
| 10 ⁷⁶ | Regione Gressan | Espropriazione | Assetto del territorio | Mancata erogazione di somma a titolo di riduzione in pristino di fondo privato |
| 13 ⁷⁷ | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine ad assegno di invalidità |
| 19 ⁷⁸ | Regione Ministero dell’Interno ⁷⁹ | Cittadinanza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a requisito per la concessione della cittadinanza italiana |
| 20 ⁸⁰ | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Asserite criticità in ordine a procedura di riconoscimento di invalidità civile |
| 28 ⁸¹ | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a beneficio assistenziale |
| 31 ⁸² | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a provvidenza economica |
| 39 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a modalità di proposizione di gravame |
| 46 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine a definitività del pronunciamento del Difensore civico |
| 47 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine all’istituto della diffida |

⁷³ Pratica aperta nel 2019.

⁷⁴ L’intervento nei confronti della Regione è avvenuto solo a partire dal 2021.

⁷⁵ Pratica aperta nel 2019.

⁷⁶ Pratica aperta nel 2020 e non ancora conclusa.

⁷⁷ Pratica aperta nel 2020.

⁷⁸ *Idem.*

⁷⁹ Nei confronti del Ministero dell’Interno, l’intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁸⁰ Pratica aperta nel 2020 e non ancora conclusa.

⁸¹ Pratica aperta nel 2020.

⁸² *Idem.*

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 53 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Asserite criticità in ordine a misura di provvidenza economica |
| 54 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Asserite criticità in ordine a presa in carico di utente |
| 57 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Assistenza nella redazione di gravame |
| 58 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a contenuto di certificazione |
| 68 | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a richiesta di accertamento di disabilità |
| 91 | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a ricorso avverso le determinazioni del Collegio medico |
| 95 | Regione | Modalità di esercizio del diritto di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio-rifiuto |
| 97 | Regione | Modalità di esercizio del diritto di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine all'istanza di riesame al Difensore civico |
| 113 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a finanziamento regionale |
| 118 | Regione | Ostensibilità degli atti | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine ad ostensione di relazione in ambito sociale |
| 124 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine a mero errore materiale in atto inviato all'Ente |
| 125 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla nozione di dato sensibile |
| 126 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine ai limiti dell'ostensione di dato personale |
| 127 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine a sottoscrizione di atti |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| 128 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine a rilascio di copia di atti |
| 130 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Mancata esecuzione di atto del Difensore civico in materia di accesso civico generalizzato |
| 133 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine al contenuto di atto di diffida |
| 134 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine al termine per intimazione ad adempiere |
| 135 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla funzione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza |
| 137 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 143 ⁸³ | Regione Fontainemore | Viabilità | Trasporti e viabilità | Asserite criticità in ordine a percorribilità di strada pubblica |
| 149 | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a ricorso avverso determinazione della Commissione competente in materia di invalidità |
| 151 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Asserite criticità in ordine a dispensa dal servizio |
| 152 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a procedura di licenziamento |
| 157 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Asserite criticità in ordine alla condotta del personale competente |
| 158 | Regione | Assistenza sociale | Politiche sociali | Asserite criticità in ordine alla condotta dell'Assistente sociale di riferimento |
| 183 | Regione | Servizi di trasporto pubblico per disabili | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine a requisito per accedere al servizio di trasporto pubblico per disabili |

⁸³ Pratica non ancora conclusa.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-------------|------------------------|--|---|
| 184 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento |
| 185 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a pendenza di ricorso avverso diniego di indennità di accompagnamento |
| 186 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a domanda di aggravamento |
| 188 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine a validità di titolo di studio |
| 196 | Regione | Disabilità | Politiche sociali | Asserite criticità in ordine a servizio per disabile |
| 254 | Regione | Assistenza sociale | Politiche sociali | Mancato riscontro a nota di privato |
| 259 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a beneficio per chiamata pubblica |
| 261 | Regione | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 277 | Regione | Provvidenze economiche | Istruzione, cultura e formazione professionale | Reiezione di progetto culturale |
| 278 | Regione | Provvidenze economiche | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine all'istituto della retroattività |
| 284 | Regione | Provvidenze economiche | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine a comunicazione da parte dell'Ente |
| 285 | Regione | Provvidenze economiche | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine all'istituto della sospensione di termini |
| 286 | Regione | Provvidenze economiche | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine a istruttoria amministrativa |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|---------|---|--|--|
| 287 | Regione | Provvidenze economiche | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine a criteri di valutazione di progetto culturale |
| 288 | Regione | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 289 | Regione | Provvidenze economiche | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela |
| 291 | Regione | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla natura dell'accesso civico generalizzato |
| 292 | Regione | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio-rifiuto |
| 293 | Regione | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine al ricorso al Difensore civico in caso di diniego di richiesta di accesso civico generalizzato |
| 318 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine al contributo di inclusione sociale |
| 319 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine al contributo straordinario |
| 327 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Diniego di borsa di studio |
| 328 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine a contenuto di bando |
| 329 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine alla motivazione dell'atto amministrativo |
| 336 | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Asserite criticità in ordine al procedimento di invalidità |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|
| 344 | Regione | Personale docente | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine alla Carta del Docente |
| 348 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a definizione di ricorso amministrativo |
| 349 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a requisito per la partecipazione a concorsi pubblici |
| 376 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine al calcolo dell'I.S.E.E. |
| 381 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine ad esame di Stato |
| 387 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine ad esame di Stato per candidati privatisti |
| 388 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine a modalità di esame di Stato |
| 398 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Personale docente | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine alla rateizzazione di somma richiesta |
| 399 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Personale docente | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine alla responsabilità dirigenziale |
| 401 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 409 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine all'istituto della didattica a distanza (D.A.D.) |
| 411 | Regione | Circolazione stradale | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a validità di patente di guida |
| 412 | Regione | Circolazione stradale | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a gravame avverso provvedimento in materia di patente di guida |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 418 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine a obbligo di Istituzione scolastica in materia di presenza |
| 442 | Regione | Circolazione stradale | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della revisione della patente |
| 448 | Regione | Disabilità | Politiche sociali | Asserite criticità in ordine a servizio |
| 452 ⁸⁴ | Regione | Circolazione stradale | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a rinnovo della patente di guida |
| 457 | Regione | Viabilità e edilizia rurale | Agricoltura e risorse naturali | Chiarimenti in ordine ad accesso a strada poderale |
| 464 ⁸⁵ | Regione | Formazione professionale | Politiche sociali | Asserite criticità in ordine a corso di formazione professionale |
| 465 | Regione | Formazione professionale | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a compensazione di credito |
| 468 | Regione | Personale docente | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine a requisito per partecipazione a concorso |
| 474 | Regione | Servizi di trasporto pubblico per disabili | Trasporti e viabilità | Asserite criticità in ordine al servizio per disabili |
| 475 | Regione | Disabilità | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a dati coperti da riservatezza |
| 479 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a visita medica ex decreto legislativo 81/2008 |
| 480 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto del diniego espresso |
| 481 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio diniego |
| 482 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio inadempimento |
| 488 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al ricorso gerarchico amministrativo |

⁸⁴ Pratica non ancora conclusa.

⁸⁵ *Idem*.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|---|-----------------------------|--|--|
| 489 | Regione | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Legittimità di sanzione amministrativa |
| 599 | Regione | Beni pubblici | Ordinamento | Mancato riscontro a note di privato |
| 605 | Regione | Istruzione | Istruzione, cultura e formazione professionale | Legittimità di reiezione di provvidenza economica |
| 606 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a riserva di quote |
| 607 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a precedenza in graduatoria |
| 608 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a mancata assunzione |
| 610 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine ad efficacia di bando |
| 612 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a rapporto tra fonti di grado diverso |
| 630 | Regione | Viabilità e edilizia rurale | Agricoltura e risorse naturali | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 631 | Regione | Viabilità e edilizia rurale | Agricoltura e risorse naturali | Chiarimenti in ordine all'istituto del risarcimento del danno |
| 633 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a chiamata pubblica |
| 634 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Asserite criticità in ordine a chiamata pubblica |
| 636 | Regione Ministero dell'Interno ⁸⁶ | Cittadinanza | Ordinamento | Verifica dello stato del procedimento di concessione della cittadinanza italiana |
| 637 | Regione | Assistenza sociale | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a obbligo vaccinale |
| 638 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a prodromo di prova selettiva |
| 639 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a Commissione di selezione |

⁸⁶ Nei confronti del Ministero dell'Interno, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 640 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a modalità di esecuzione di prova selettiva |
| 654 ⁸⁷ | Regione | Formazione professionale | Politiche sociali | Mancato riconoscimento di indennità di frequenza |
| 690 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Personale docente | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine ad obbligo di certificazione verde |
| 691 | Regione (Istituzioni scolastiche) | Personale docente | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico |
| 706 | Regione | Servizi di trasporto pubblico per disabili | Trasporti e viabilità | Asserite criticità in ordine al servizio di trasporto per disabili |
| 707 | Regione | Servizi di trasporto pubblico per disabili | Trasporti e viabilità | Asserite criticità in ordine a funzionalità di mezzi di trasporto per disabili |
| 709 | Regione | Provvidenze economiche | Istruzione, cultura e formazione professionale | Assistenza nella redazione di nota da inviare all'Ente |
| 710 | Regione | Provvidenze economiche | Istruzione, cultura e formazione professionale | Chiarimenti in ordine ad istanza in autotutela |
| 713 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a visita collegiale medica |
| 714 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Mancata esenzione lavorativa in periodo di <i>lockdown</i> |
| 715 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a sanzioni disciplinari |
| 716 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a dispensa per motivi di salute |
| 719 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a chiamata pubblica |
| 720 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a effetto di rinuncia riguardo a chiamata pubblica |

⁸⁷ Pratica non ancora conclusa.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 722 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a contributo straordinario |
| 735 | Regione | Assistenza sociale | Politiche sociali | Asserite criticità in ordine alla condotta degli Assistenti sociali |
| 742 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine al collocamento mirato |
| 743 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a giustificazione di rinuncia a chiamata pubblica |
| 766 | Regione | Commercio | Attività economiche | Chiarimenti in ordine a partecipazione ad eventi fieristici |
| 767 ⁸⁸ | Regione | Servizi di trasporto pubblico per disabili | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine alla presentazione dell'I.S.E.E. |
| 780 | Regione Ministero dell'Interno | Cittadinanza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine stabilito per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza |
| 781 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a funzione dell'I.S.E.E. |
| 784 | Regione | Tutele | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a spettanza di spese |
| 785 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Asserite criticità in ordine alla condotta dell'operatore competente |
| 787 | Regione | Tutele | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine ai poteri di amministratore di sostegno |
| 789 | Regione | Viabilità e edilizia rurale | Agricoltura e risorse naturali | Assistenza nella redazione di nota all'Ente |
| 790 | Regione | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 791 | Regione | Viabilità e edilizia rurale | Agricoltura e risorse naturali | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 792 | Regione | Viabilità e edilizia rurale | Agricoltura e risorse naturali | Chiarimenti in ordine alle conseguenze del mancato rispetto di termine |
| 793 ⁸⁹ | Regione | Stoccaggio e smaltimento rifiuti | Ambiente | Chiarimenti in ordine ad assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) |

⁸⁸ Pratica non ancora conclusa.

⁸⁹ *Idem.*

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 794 ⁹⁰ | Regione | Stoccaggio e smaltimento rifiuti | Ambiente | Chiarimenti in ordine ad espressione di pareri in procedimento di autorizzazione |
| 795 ⁹¹ | Regione | Stoccaggio e smaltimento rifiuti | Ambiente | Chiarimenti in ordine a termine di conclusione di procedimento amministrativo |
| 796 ⁹² | Regione | Stoccaggio e smaltimento rifiuti | Ambiente | Chiarimenti in ordine a convocazione di conferenza di servizi |
| 797 | Regione | Stoccaggio e smaltimento rifiuti | Ambiente | Chiarimenti in ordine alla disciplina di conferenza di servizi “asincrona” |
| 798 | Regione | Stoccaggio e smaltimento rifiuti | Ambiente | Chiarimenti in ordine a modalità di partecipazione a conferenza di servizi |
| 799 | Regione | Stoccaggio e smaltimento rifiuti | Ambiente | Chiarimenti in ordine a ricevibilità di pareri in procedimento amministrativo |
| 800 | Regione | Stoccaggio e smaltimento rifiuti | Ambiente | Chiarimenti in ordine alla competenza di Struttura regionale |
| 801 | Regione | Trasporti | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine a spettanza di beneficio economico |
| 802 | Regione | Trasporti | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine a natura di bando per la concessione di beneficio economico |
| 803 | Regione | Trasporti | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine a profili eventuali di illegittimità di bando |
| 804 | Regione | Trasporti | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine a prevalenza di elementi sostanziali ai fini dell'accoglimento di istanza |
| 807 | Regione | Impianti a fune | Trasporti e viabilità | Asserite criticità in ordine a trasporto pubblico con impianto a fune |
| 809 | Regione | Trasporti | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 816 | Regione | Politiche del lavoro | Organizzazione | Chiarimenti in ordine al collocamento mirato |

⁹⁰ Pratica non ancora conclusa.

⁹¹ *Idem.*

⁹² *Idem.*

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|
| 817 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine all'assegno di invalidità |
| 818 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine alla pensione di inabilità |
| 848 | Regione | Urbanistica | Assetto del territorio | Assistenza in ordine alla redazione di nota |
| 849 | Regione | Espropriazione | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine ad erogazione di indennizzo |
| 851 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine alla certificazione I.S.E.E. |
| 852 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine alla misura del contributo straordinario |
| 853 | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine al procedimento di invalidità civile |
| 854 | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Verifica dello stato dell'arte di domanda di invalidità |
| 869 | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a ricorso in tema di accertamento di invalidità |
| 870 | Regione | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 871 | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Assistenza nella redazione di ricorso avverso giudizio della Commissione competente in materia di invalidità |
| 885 | Regione | Trasporti | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine a contributo per mobilità sostenibile |
| 886 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Asserite criticità in ordine alla condotta del personale competente |
| 887 | Regione | Trasporti | Trasporti e viabilità | Criticità in ordine a contenuto del sito istituzionale |
| 891 | Regione | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 892 | Regione | Trasporti | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine alla responsabilità precontrattuale |
| 921-934 ⁹³ | Regione | Trasporti | Trasporti e viabilità | Mancato riscontro a nota di privati |
| 1019 | Regione | Invalidi civili | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine ad accertamento di invalidità |

⁹³ Pratiche non ancora concluse.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-----------|---------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1022 | Regione | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a contributo straordinario |
| 1023 | Regione | Turismo | Turismo e Sport | Chiarimenti in ordine a procedura relativa a lavoro pubblico |
| 1024 | Regione | Turismo | Turismo e Sport | Chiarimenti in ordine alla motivazione di provvedimento amministrativo |
| 1025 | Regione | Turismo | Turismo e Sport | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela |
| 1026 | Regione | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 1029-1031 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a debenza di emolumento |
| 1032-1034 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a debenza di assegno |
| 1035-1037 | Regione | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a norma di carattere speciale |
| 1045 | Regione | Tutela dell'ambiente e del paesaggio | Ambiente | Asserite criticità in ordine alla condotta dell'operatore competente |

ALLEGATO 19 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| 8 ⁹⁴ | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a mobilità di alloggio |
| 9 ⁹⁵ | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Asserite criticità in ordine alle condizioni dell'alloggio assegnato |
| 15 ⁹⁶ | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a mobilità di alloggio |
| 16 ⁹⁷ | A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz | Rapporti privatistici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a richiesta di pagamento |
| 17 ⁹⁸ | Comitato regionale per la gestione venatoria | Caccia e pesca | Ambiente | Chiarimenti in ordine ad assegnazione di capi di selvaggina |
| 18 ⁹⁹ | Comitato regionale per la gestione venatoria | Caccia e pesca | Ambiente | Chiarimenti in ordine ad assegnazione a sezione venatoria |
| 75 | Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales | Commercio | Attività economiche | Chiarimenti in ordine a requisiti per l'iscrizione alla Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni |
| 77 | GAL Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine alla natura giuridica dell'Ente |
| 78 | GAL Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a procedura di selezione |
| 80 | GAL Valle d'Aosta | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine a Ente destinatario di richiesta di accesso |
| 81 | GAL Valle d'Aosta | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine al termine di conclusione di richiesta di riesame al Difensore civico |

⁹⁴ Pratica aperta nel 2020.

⁹⁵ *Idem.*

⁹⁶ *Idem.*

⁹⁷ *Idem.*

⁹⁸ *Idem.*

⁹⁹ *Idem.*

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--|---|-------------------------------------|---|
| 82 | GAL Valle d'Aosta | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine al termine a favore dell'Ente per la conferma di diniego di accesso |
| 84 | GAL Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'offerta anomala |
| 123 | A.R.E.R. | Emergenza abitativa | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine ad esecuzione di sgombero forzoso |
| 153 | Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta | Comunicazione pubblica | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a responsabilità professionale |
| 154 | Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta | Comunicazione pubblica | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a servizio di Ufficio Stampa |
| 255 | Comitato regionale per la gestione venatoria | Caccia e pesca | Ambiente | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'interpretazione autentica |
| 257 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a debiti verso l'Ente |
| 258 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Asserite criticità in ordine ad esclusione da graduatoria per alloggio popolare |
| 264 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine all'istituto della rimessione in termini |
| 265 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a sospensione di provvedimento amministrativo |
| 267-268 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a rilascio di alloggio popolare |
| 269-270 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa |
| 271-272 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine all'istituto della prima accoglienza |
| 273-274 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine alla rateizzazione di debito contratto con l'Ente |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|--------------------|--|------------------|--------------------------------|--|
| 402 ¹⁰⁰ | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Asserite criticità in ordine a condizione di locazione |
| 406-407 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine all'istituto della proroga |
| 408 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine all'istituto della mobilità |
| 413 ¹⁰¹ | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Asserite criticità in ordine ad alloggio assegnato |
| 438 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a ingresso di soggetto in alloggio popolare |
| 439 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare |
| 440 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Asserito mancato riscontro di nota di privato |
| 577 | Ordine delle professioni infermieristiche di Aosta | Tutela dell'albo | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla cancellazione da albo professionale |
| 635 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a recupero di credito vantato dall'Ente |
| 643 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Asserita incongruità dell'alloggio assegnato |
| 644 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine ad ampliamento del nucleo familiare |
| 645 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a ordinanza di sgombero |
| 646 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a controlli sulla residenza |

¹⁰⁰ Pratica non ancora conclusa.

¹⁰¹ *Idem.*

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|--------------------|--|------------------------|--------------------------------|--|
| 653 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a determinazione di rateo |
| 660 | Comitato regionale per la gestione venatoria | Caccia e pesca | Ambiente | Chiarimenti in ordine ai criteri di assegnazione a sezione venatoria |
| 694 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a subentro in alloggio popolare |
| 699 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Assistenza nella redazione di nota da inviare all'Ente |
| 712 ¹⁰² | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a decadenza da assegnazione di casa popolare |
| 723 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a requisiti per alloggio popolare |
| 724 | A.R.E.R. | Emergenza abitativa | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa |
| 823 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Asserite criticità in ordine alle condizioni di immobile assegnato |
| 850 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'assegnazione di alloggio popolare |
| 867 ¹⁰³ | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine alle spese di gestione di alloggio popolare |
| 868 ¹⁰⁴ | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine a dimensionamento di alloggio popolare |
| 1020 | A.R.E.R. | Alloggi popolari | Edilizia residenziale pubblica | Chiarimenti in ordine alla modalità di assegnazione di alloggio popolare |
| 1021 | A.R.E.R. | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |

¹⁰² Pratica non ancora conclusa.

¹⁰³ *Idem.*

¹⁰⁴ *Idem.*

ALLEGATO 20 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|---|------------------|----------------|---|
| 1 ¹⁰⁵ | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Richiesta di pagamento di costo di degenza ospedaliera |
| 3 ¹⁰⁶ | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine a recupero di somme a titolo di prestazioni sanitarie |
| 23 ¹⁰⁷ | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Mancato riscontro a nota di privato |
| 26 ¹⁰⁸ | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Asserite criticità nella consegna di tessera sanitaria |
| 27 ¹⁰⁹ | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine a rilascio di tessera sanitaria |
| 34 ¹¹⁰ | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Mancato riscontro a nota di privato |
| 42 | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Mancato rilascio di certificazione medica |
| 43 | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Mancato rilascio di tessera sanitaria |
| 44 | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Mancato riscontro di nota di privato |
| 45 | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Mancato riscontro a nota indirizzata all’Ente |
| 72 | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine al termine previsto a disposizione dell’Ente per il riscontro di nota |
| 98 | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine alla responsabilità sanitaria |
| 179 | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine pagamento di servizio sanitario |
| 187 | Azienda U.S.L. Valle d’Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine ad esenzione dal pagamento del ticket |

¹⁰⁵ Pratica aperta nel 2018 e non ancora conclusa.

¹⁰⁶ Pratica aperta nel 2019.

¹⁰⁷ Pratica aperta nel 2020.

¹⁰⁸ *Idem.*

¹⁰⁹ *Idem.*

¹¹⁰ *Idem.*

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|------------------------------|------------------------|----------------|--|
| 256 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine a recupero crediti |
| 275 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Asserite criticità in ordine a somministrazione di vaccino |
| 317 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Asserita condotta incongrua del personale competente |
| 337 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 338 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine all'istituto della diffida |
| 339 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine all'istituto della prescrizione |
| 350 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in tema di vaccinazione, ai fini della prevenzione della diffusione della pandemia da COVID-19, per il personale sanitario |
| 351 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in tema di disciplina dell'obbligo vaccinale <i>de jure condendo</i> |
| 352 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine ad assegnazione a Struttura aziendale |
| 353 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine all'istituto della mobilità d'ufficio |
| 357 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Asserite criticità in ordine a priorità vaccinale |
| 363 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Asserite criticità in ordine a prenotazione di visita medica |
| 364 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Mancato riscontro a richiesta di informazioni |
| 371 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Asserite criticità in ordine a verifica del possesso dei requisiti per la patente di guida |
| 372 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 432 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine ad elemento della retribuzione |
| 444 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|------------------------------|------------------|----------------|---|
| 453 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Mancato riscontro di nota da parte dell'Ente |
| 467 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Mancato riscontro di nota da parte dell'Ente |
| 476 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Asserite criticità in ordine a servizio di medicina di base |
| 477 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Mancato riscontro a richiesta di chiarimenti |
| 478 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Mancato riconoscimento di istituto contrattuale |
| 566 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Asserite criticità in ordine a scelta del medico di medicina generale |
| 567 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine all'istituto del <i>mobbing</i> |
| 568 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a contesto lavorativo |
| 569 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine ad assegnazione a diverso profilo lavorativo |
| 572 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine ad assegnazione lavorativa |
| 573 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a prescrizione ai sensi del decreto legislativo 81/2008 |
| 574 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine all'istituto delle dimissioni |
| 576 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine all'istituto del risarcimento del danno |
| 581 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro |
| 582 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine all'istituto del preavviso |
| 583 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine al godimento di ferie residue |
| 621 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine alla natura del preavviso |
| 622 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine ad incidenza di istituto contrattuale sul preavviso |
| 623 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine al regime delle ferie |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|--|
| 689 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 717 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine ad assegnazione a Struttura lavorativa |
| 718 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Asserito mancato riscontro a note all'Ente |
| 729 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 739 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 768 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine alle visite ai sensi del decreto legislativo 81/2008 |
| 777 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 778 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a conseguenza di mancato riscontro di nota |
| 806 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 819 ¹¹¹ | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Impiego pubblico | Organizzazione | Mancato riscontro di nota |
| 821 ¹¹² | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Criticità in ordine ad effettuazione di visita medica |
| 866 ¹¹³ | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Asserito mancato riscontro di nota |

¹¹¹ Pratica non ancora conclusa.

¹¹² *Idem.*

¹¹³ *Idem.*

ALLEGATO 21 – Comuni valdostani convenzionati.

1 – Comune di Allein

Nessun caso

2 – Comune di Antey-Saint-André

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| 903 | Antey-Saint-André | Danni | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine prescrizione dell'azione di danno |
| 904 | Antey-Saint-André | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a recupero di credito |
| 905 | Antey-Saint-André | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a compensazione tra crediti |

3 – Comune di Aosta

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---|
| 87 | Aosta | Servizi pubblici | Ordinamento | Criticità derivanti da consumo anomalo di acqua potabile |
| 88 | Aosta | Servizi pubblici | Ordinamento | Mancato riscontro a note di privato |
| 114 | Aosta (A.P.S. S.p.A.) | Obbligazioni e contratti | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a recupero di canoni di locazione |
| 122 | Aosta (A.P.S. S.p.A.) | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla natura giuridica dell'Ente |
| 155 | Aosta (A.P.S. S.p.A.) | Obbligazioni e contratti | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della eccessiva onerosità sopravvenuta |
| 156 | Aosta (A.P.S. S.p.A.) | Obbligazioni e contratti | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'impossibilità della prestazione |
| 248 | Aosta | Obbligazioni e contratti | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al provvedimento di ordinanza-ingiunzione |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|-------|------------------------|-------------|--|
| 308 | Aosta | Residenza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al procedimento per l'assegnazione della residenza |
| 309 | Aosta | Residenza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della residenza |
| 310 | Aosta | Residenza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto del domicilio |
| 311 | Aosta | Residenza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a fattispecie non oggetto di autocertificazione |
| 312 | Aosta | Residenza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto del procedimento d'ufficio |
| 313 | Aosta | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 315 | Aosta | Residenza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della diffida |
| 345 | Aosta | Anagrafe | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a composizione del nucleo familiare |
| 354 | Aosta | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine al consumo di acqua potabile |
| 410 | Aosta | Servizi pubblici | Ordinamento | Assistenza nella redazione di nota |
| 446 | Aosta | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 447 | Aosta | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a regolamento di fattura |
| 695 | Aosta | Residenza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad accertamenti di residenza |

4 – Comune di Arnad

Nessun caso

5 – Comune di Arvier

Nessun caso

6 – Comune di Avise

Nessun caso

7 – Comune di Ayas

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|------------------------|-------------|---|-----------------------|--|
| 215 | Ayas | Riservatezza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al principio di necessità |
| 217 | Ayas | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico |
| 218 | Ayas | Controlli amministrativi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla funzione di controllo sugli Enti locali |
| 219 | Ayas | Riservatezza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla disciplina dei dati “particolari” |
| 220 | Ayas | Attività amministrativa – Procedimento amministrativo | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a pubblicazione di atti amministrativi |
| 570 | Ayas | Turismo | Turismo e sport | Asserite criticità in ordine ad organizzazione di spettacoli |
| 907-920 ¹¹⁴ | Ayas | Trasporti | Trasporti e viabilità | Mancato riscontro a nota di privati |

8 – Comune di Aymavilles

Nessun caso

¹¹⁴ Pratiche non ancora concluse.

9 – Comune di Bard

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|------|----------------|-------------|---|
| 14 ¹¹⁵ | Bard | Beni pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a contratto di locazione |
| 449 | Bard | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad adempimento ai fini I.M.U. |
| 628 | Bard | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a recupero di imposta locale |
| 658 | Bard | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad assoggettamento di cespiti ad I.M.U. |
| 659 | Bard | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad istanza di rimborso ai fini I.M.U. |

10 – Comune di Bionaz

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--------|---|-------------|---|
| 169 | Bionaz | Appalti di forniture di beni e servizi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad affidamento di servizio |
| 295 | Bionaz | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla natura dell'accesso civico generalizzato |
| 300 | Bionaz | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Assistenza nella redazione di richiesta di accesso civico generalizzato |

11 – Comune di Brissogne

Nessun caso

¹¹⁵ Pratica aperta nel 2020.

12 – Comune di Brusson

Nessun caso

13 – Comune di Challand-Saint-Anselme

Nessun caso

14 – Comune di Challand-Saint-Victor

Nessun caso

15 – Comune di Chambave

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|--|
| 56 | Chambave | Beni pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a proprietà di bene immobile |
| 89 | Chambave | Beni pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad acquisizione di bene privato a proprietà comunale |
| 90 | Chambave | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico |
| 93 | Chambave | Danni | Ordinamento | Presunti danni subiti a seguito di opera pubblica |

16 – Comune di Chamois

Nessun caso

17 – Comune di Champdepraz

Nessun caso

18 – Comune di Champorcher

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-------------|---|-------------|--|
| 700-701 | Champorcher | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico |
| 702-703 | Champorcher | Attività amministrativa – Procedimento amministrativo | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla definizione del procedimento amministrativo |
| 704-705 | Champorcher | Attività amministrativa – Procedimento amministrativo | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine del procedimento amministrativo |

19 – Comune di Charvensod

Nessun caso

20 – Comune di Châtillon

Nessun caso

21 – Comune di Cogne

Nessun caso

22 – Comune di Courmayeur

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|------------|---|-------------------------------------|--|
| 419 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine alla situazione legittimante il diritto di accesso documentale |
| 420 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla titolarità di diritto di accesso civico |
| 421 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla titolarità di diritto di accesso civico generalizzato |
| 422 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine al termine previsto per il riscontro di istanza di accesso documentale |
| 423 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine al termine per il riscontro di richiesta di accesso civico |
| 424 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine al termine per il riscontro di richiesta di accesso civico generalizzato |
| 425 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio-rifiuto |
| 426 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio-rifiuto |
| 427 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine all'istituto del silenzio-rifiuto |
| 428 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine alla richiesta di riesame al Difensore civico |
| 429 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico | Trasparenza | Chiarimenti in ordine al ricorso al Difensore civico |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|------------|---|-------------|--|
| 430 | Courmayeur | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine al ricorso al Difensore civico |

23 – Comune di Donnas

Nessun caso

24 – Comune di Doues

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|-------|---|-------------|---|
| 171 | Doues | Appalti di forniture di beni e servizi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad affidamento di servizio |
| 296 | Doues | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla natura dell'accesso civico generalizzato |
| 301 | Doues | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Assistenza nella redazione di richiesta di accesso civico generalizzato |

25 – Comune di Émarèse

Nessun caso

26 – Comune di Étroubles**Nessun caso****27 – Comune di Fénis**

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-------------|----------------|------------------------|--|
| 5-6 116 | Fénis | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine a concessione edilizia in sanatoria |
| 141-142 | Fénis | Beni pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a definizione di proprietà pubblica |
| 208-209 | Fénis | Beni pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad azione nei confronti del Comune |
| 212-213 | Fénis | Beni pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |

28 – Comune di Fontainemore

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--|
| 143 ¹¹⁷ | Fontainemore Regione | Viabilità | Trasporti e viabilità | Asserite criticità in ordine a percorribilità di strada pubblica |

29 – Comune di Gaby**Nessun caso**¹¹⁶ Pratiche aperte nel 2019.¹¹⁷ Pratica non ancora conclusa.

30 – Comune di Gignod

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|--------------------|--------|---------------|-----------------------|--|
| 433 ¹¹⁸ | Gignod | Viabilità | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine a transito di strada |
| 434 ¹¹⁹ | Gignod | Beni pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine a possibile situazione di pericolo |
| 435 ¹²⁰ | Gignod | Beni pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine a manutenzione di strada |
| 436 | Gignod | Viabilità | Trasporti e viabilità | Asserito mancato riscontro di nota di privato |
| 437 | Gignod | Viabilità | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |

31 – Comune di Gressan

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|-----------------|---|------------------------|--|
| 4 ¹²¹ | Gressan | Espropriazioni | Assetto del territorio | Asserite criticità nell'ambito di procedimento espropriativo |
| 10 ¹²² | Gressan Regione | Espropriazione | Assetto del territorio | Mancata erogazione di somma a titolo di riduzione in pristino di fondo privato |
| 86 ¹²³ | Gressan | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine ad eventuale abuso edilizio |
| 180 | Gressan | Riservatezza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a trattamento di dato personale |
| 182 | Gressan | Attività amministrativa – Procedimento amministrativo | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a necessità di documento |
| 305 | Gressan | Anagrafe | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al rilascio di certificazione |

¹¹⁸ Pratica non ancora conclusa.

¹¹⁹ *Idem.*

¹²⁰ *Idem.*

¹²¹ Pratica aperta nel 2019 e non ancora conclusa.

¹²² Pratica aperta nel 2020 e non ancora conclusa.

¹²³ Pratica non ancora conclusa.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-------------|---|-------------------------------------|--|
| 316 | Gressan | Anagrafe | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al procedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente |
| 358 | Gressan | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine a sanzione edilizia |
| 359 | Gressan | Espropriazione | Assetto del territorio | Asserite criticità in ordine ad erogazione di indennità espropriativa |
| 740 | Gressan | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine all'esercizio del diritto di accesso documentale |
| 741 | Gressan | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine alla legittimazione all'accesso documentale |
| 756 | Gressan | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine alle prerogative dei controinteressati |

32 – Comune di Gressoney-La-Trinité

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|----------------------|---|-------------------------------------|---|
| 55 | Gressoney-La-Trinité | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine al trattamento di dati personali |
| 138 | Gressoney-La-Trinité | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine a titolarità del diritto di accesso |
| 139 | Gressoney-La-Trinité | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Assistenza nella redazione di istanza di accesso |
| 140 | Gressoney-La-Trinité | Modalità di esercizio del diritto d'accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine a riesame di diniego di accesso |

33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|---|----------------|-------------|---|
| 661 | Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad esenzione ai fini I.M.U. |
| 662 | Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine di decadenza ai fini I.M.U. |
| 667 | Gressoney-Saint-Jean Unité des Communes valdôtaines Walser | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad asserito diverso trattamento tra casi apparentemente analoghi ai fini I.M.U. |
| 668 | Gressoney-Saint-Jean Unité des Communes valdôtaines Walser | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto del contraddittorio ai fini I.M.U. |
| 669 | Gressoney-Saint-Jean Unité des Communes valdôtaines Walser | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela |
| 671 | Gressoney-Saint-Jean Unité des Communes valdôtaines Walser | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a non debenza di sanzioni ai fini I.M.U. |
| 672 | Gressoney-Saint-Jean Unité des Communes valdôtaines Walser | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad interruzione di decadenza |
| 673 | Gressoney-Saint-Jean Unité des Communes valdôtaines Walser | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'accertamento con adesione |
| 674 | Gressoney-Saint-Jean Unité des Communes valdôtaines Walser | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a rateizzazione di imposta dovuta |
| 675 | Gressoney-Saint-Jean Unité des Communes valdôtaines Walser | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a compensazione di crediti tributari |
| 676 | Gressoney-Saint-Jean Unité des Communes valdôtaines Walser | Tributi locali | Ordinamento | Asserita criticità in ordine alla condotta tenuta dagli operatori |
| 696 | Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla dichiarazione ai fini I.M.U. |
| 697 | Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla dichiarazione ai fini I.C.I. |

34 – Comune di Hône**Nessun caso****35 – Comune di Introd**

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|
| 262 | Introd | Obbligazioni e contratti | Ordinamento | Asserite criticità in ordine ad esecuzione di contratto |
| 263 | Introd | Obbligazioni e contratti | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 360 | Introd | Obbligazioni e contratti | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a rapporto contrattuale |
| 469 | Introd | Obbligazioni e contratti | Ordinamento | Mancato riscontro a nota da parte dell'Ente |
| 708 ¹²⁴ | Introd | Obbligazioni e contratti | Ordinamento | Mancato riscontro a nota da parte dell'Ente |

36 – Comune di Issime**Nessun caso****37 – Comune di Issogne****Nessun caso****38 – Comune di Jovençon****Nessun caso**

¹²⁴ Pratica non ancora conclusa.

39 – Comune di La Magdeleine

Nessun caso

40 – Comune di La Salle

Nessun caso

41 – Comune di La Thuile

Nessun caso

42 – Comune di Lillianes

Nessun caso

43 – Comune di Montjovet

Nessun caso

44 – Comune di Morgex

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------------------|--------|------------------|------------------------|--|
| 571 | Morgex | Turismo | Turismo e sport | Asserite criticità in ordine ad organizzazione di spettacoli |
| 1043 ¹²⁵ | Morgex | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine a presunto abuso edilizio |
| 1044 | Morgex | Impiego pubblico | Organizzazione | Asserite criticità in ordine alla condotta dell'operatore competente |

¹²⁵ Pratica non ancora conclusa.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-------------|----------------|------------------------|---|
| 1046 | Morgex | Edilizia | Assetto del territorio | Asserite criticità in ordine a diffida |
| 1047 | Morgex | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine a procedimento sanzionatorio |
| 1048 | Morgex | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine ad avvio di procedimento amministrativo |
| 1049 | Morgex | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela |

45 – Comune di Nus

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------------|-------------|------------------|-----------------------|--|
| 32 ¹²⁶ | Nus | Anagrafe | Ordinamento | Asserite criticità in ordine a rilascio di documento d'identità |
| 36-38 ¹²⁷ | Nus | Viabilità | Trasporti e viabilità | Asserite criticità in ordine a viabilità comunale |
| 206-207 | Nus | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine alla raccolta rifiuti |
| 221-242 | Nus | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine alla raccolta rifiuti |
| 490-513 | Nus | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad erogazione di servizio |
| 514-537 | Nus | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine alla condotta dell'operatore competente |
| 538-561 | Nus | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine a stazionamento di veicoli |

¹²⁶ Pratica aperta nel 2020.

¹²⁷ Pratiche aperte nel 2020.

46 – Comune di Ollomont

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|----------|---|------------------------|---|
| 76 ¹²⁸ | Ollomont | Difesa e uso del suolo | Assetto del territorio | Asserite criticità in ordine a composizione di commissione |
| 161 | Ollomont | Beni pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad assegnazione di locali comunali |
| 168 | Ollomont | Appalti di forniture di beni e servizi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad affidamento di servizio |
| 297 | Ollomont | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla natura dell'accesso civico generalizzato |
| 302 | Ollomont | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Assistenza nella redazione di richiesta di accesso civico generalizzato |

47 – Comune di Oyace

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|-------|--|-------------|--|
| 170 | Oyace | Appalti di forniture di beni e servizi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad affidamento di servizio |

48 – Comune di Perloz

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--------|----------------|-------------|--|
| 600 | Perloz | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a riduzione I.M.U. |
| 601 | Perloz | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'agibilità ai fini I.M.U. |

¹²⁸ Pratica non ancora conclusa.

49 – Comune di Pollein**Nessun caso****50 – Comune di Pontboset****Nessun caso****51 – Comune di Pontey****Nessun caso****52 – Comune di Pont-Saint-Martin**

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 22 ¹²⁹ | Pont-Saint-Martin | Residenza | Ordinamento | Asserite criticità in ordine a concessione della residenza |
| 878 | Pont-Saint-Martin | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al domicilio |
| 879 | Pont-Saint-Martin | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla residenza |
| 880 | Pont-Saint-Martin | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad atto impositivo |
| 884 | Pont-Saint-Martin | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a procedura esecutiva |
| 877 | Pont-Saint-Martin | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a debenza del tributo afferente alla raccolta rifiuti (T.A.R.I.) |
| 869 | Pont-Saint-Martin | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |

¹²⁹ Pratica aperta nel 2020.

53 – Comune di Pré-Saint-Didier

Nessun caso

54 – Comune di Quart

Nessun caso

55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Nessun caso

56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges

Nessun caso

57 – Comune di Roisan

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|---|-------------------------|---------------------------|---|
| 24 ¹³⁰ | Roisan Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Opere pubbliche | Assetto del territorio | Asserite criticità scaturenti da opera pubblica |
| 33 | Roisan | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine al servizio di acqua potabile |
| 71 | Roisan | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine previsto a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 163 | Roisan | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Asserite criticità in ordine ad esecuzione di sanzione amministrativa |

¹³⁰ Pratica aperta nel 2020 e non ancora conclusa.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|--|---|----------------|--|
| 172 | Roisan | Appalti di forniture di beni e servizi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad affidamento di servizio |
| 246 | Roisan | Beni pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a parcheggio per disabili |
| 298 | Roisan | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla natura dell'accesso civico generalizzato |
| 303 | Roisan | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Assistenza nella redazione di richiesta di accesso civico generalizzato |
| 373 | Roisan | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a tariffazione di servizio pubblico |
| 374 | Roisan | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a motivazione di provvedimento amministrativo |
| 375 | Roisan | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad eventuale rimborso |
| 379 | Roisan | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a disciplina fiscale ai fini I.M.U. di cespite catastale |
| 641 | Roisan | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a modalità di tariffazione |
| 642 | Roisan | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della rateizzazione |
| 774 | Roisan Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a fatturazione di servizio pubblico |
| 775 | Roisan | Impiego pubblico | Organizzazione | Asserite criticità in ordine a supporto del personale competente |
| 889 | Roisan | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 1041 | Roisan | Danni | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla nozione di danno |

58 – Comune di Saint-Christophe

Nessun caso

59 – Comune di Saint-Denis

Nessun caso

60 – Comune di Saint-Marcel

Nessun caso

61 – Comune di Saint-Nicolas

Nessun caso

62 – Comune di Saint-Oyen

Nessun caso

63 – Comune di Saint-Pierre

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|--------------|------------------|-------------|---|
| 29 ¹³¹ | Saint-Pierre | Servizi pubblici | Ordinamento | Mancato riscontro a nota di privato |
| 30 ¹³² | Saint-Pierre | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad allacciamento ad acquedotto comunale |

¹³¹ Pratica aperta nel 2020.

¹³² *Idem.*

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|--------------|------------------|-------------|--|
| 73 | Saint-Pierre | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine agli oneri di urbanizzazione |
| 74 | Saint-Pierre | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'agibilità di immobile |
| 116 | Saint-Pierre | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della diffida |
| 120 | Saint-Pierre | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla voltura di contratto di servizi |
| 136 | Saint-Pierre | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al pagamento di bolletta per servizio pubblico |

64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|--|------------------------|-------------|--|
| 591 | Saint-Rhémy-en-Bosses | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a compensazione di debito verso l'Ente |
| 592 | Saint-Rhémy-en-Bosses | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della diffida |
| 593 | Saint-Rhémy-en-Bosses Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento di ingiunzione |
| 594 | Saint-Rhémy-en-Bosses | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 595 | Saint-Rhémy-en-Bosses | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a disservizio |
| 736 | Saint-Rhémy-en-Bosses | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine di decadenza in capo all'Ente per il recupero ai fini della tassa rifiuti |
| 737 | Saint-Rhémy-en-Bosses | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine di decadenza in capo all'Ente per il recupero ai fini dell'I.M.U. |
| 738 | Saint-Rhémy-en-Bosses | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad atto interruttivo della decadenza ai fini di tributi locali |
| 744 | Saint-Rhémy-en-Bosses | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a recupero di credito da parte dell'Ente |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|---|------------------------|-------------|---|
| 745 | Saint-Rhémy-en-Bosses | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela |
| 746 | Saint-Rhémy-en-Bosses Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla natura di cartella di pagamento |
| 751 | Saint-Rhémy-en-Bosses Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin Agenzia Entrate-Riscossione | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad opposizione ad atto impositivo |
| 754 | Saint-Rhémy-en-Bosses Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine di decadenza in capo all'Ente in tema di servizio idrico integrato |
| 783 | Saint-Rhémy-en-Bosses Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |

65 – Comune di Saint-Vincent

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|---------------|------------------|-------------|--|
| 320 | Saint-Vincent | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserito mancato riscontro di note |
| 321 | Saint-Vincent | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a tariffa di servizio idrico integrato |
| 326 | Saint-Vincent | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine a rateizzazione di somma richiesta |
| 383 | Saint-Vincent | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 384 | Saint-Vincent | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |

66 – Comune di Sarre

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-------------|----------------|------------------------|--|
| 340 | Sarre | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad imposizione di immobile al tributo sui rifiuti (T.A.R.I.) |
| 341 | Sarre | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della prova per presunzione |
| 342 | Sarre | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle riduzioni previste in tema di tributo sui rifiuti (T.A.R.I.) |
| 343 | Sarre | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al potere regolamentare del Comune in tema di esenzioni e riduzioni del tributo sui rifiuti (T.A.R.I.) |
| 613 | Sarre | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine ad abuso edilizio |
| 614 | Sarre | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine a prova in tema di edificazione |
| 615 | Sarre | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine all'istituto della demolizione |
| 616 | Sarre | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine all'imprescrittibilità delle sanzioni edilizie |
| 617 | Sarre | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine all'efficacia dell'accatastamento |
| 618 | Sarre | Edilizia | Assetto del territorio | Chiarimenti in ordine a sanzione alternativa di demolizione |

67 – Comune di Torgnon

Nessun caso

68 – Comune di Valgrisenche

Nessun caso

69 – Comune di Valpelline

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|------------|---|-------------|---|
| 162 | Valpelline | Appalti di forniture di beni e servizi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad affidamento di servizio |
| 299 | Valpelline | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Chiarimenti in ordine alla natura dell'accesso civico generalizzato |
| 304 | Valpelline | Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Assistenza nella redazione di richiesta di accesso civico generalizzato |

70 – Comune di Valsavarenche

Nessun caso

71 – Comune di Valtournenche

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|---------------|-------------------------|-------------|---|
| 355 | Valtournenche | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla debenza dell'imposta municipale propria (I.M.U.) |
| 356 | Valtournenche | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla debenza della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) |

72 – Comune di Verrayes

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|----------|-------------------------|-------------|---|
| 244 | Verrayes | Sanzioni amministrative | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al provvedimento di ordinanza-ingiunzione |

73 – Comune di Verrès

Nessun caso

74 – Comune di Villeneuve

Nessun caso

ALLEGATO 22 – Unités des Communes valdôtaines.*1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc*

Nessun caso

2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--|---------------|-------------------|--|
| 40 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis | Microcomunità | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine all'istituto della diffida |
| 41 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis | Microcomunità | Politiche sociali | Assistenza nella redazione di atto di diffida |

3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|--|------------------|------------------------|--|
| 2 ¹³³ | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin Regione ¹³⁴ | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine alle spese sanitarie e assistenziali per soggetti affetti da patologia "Alzheimer" |
| 24 ¹³⁵ | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin Roisan | Opere pubbliche | Assetto del territorio | Asserite criticità scaturenti da opera pubblica |
| 164 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a elemento di verbale |
| 165 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a protocollazione di documento |

¹³³ Pratica aperta nel 2019.

¹³⁴ L'intervento nei confronti della Regione è avvenuto solo a partire dal 2021.

¹³⁵ Pratica aperta nel 2020 e non ancora conclusa.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|--|--|----------------|---|
| 166 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a componenti di commissione di selezione |
| 167 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a contenuto di prove di selezione |
| 176 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Appalti di forniture di beni e servizi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |
| 177 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Impiego pubblico | Organizzazione | Chiarimenti in ordine a pubblicazione di atto |
| 751 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin Saint-Rhémy-en-Bosses Agenzia Entrate-Riscossione | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad opposizione ad atto impositivo |
| 754 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin Saint-Rhémy-en-Bosses | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine di decadenza in capo all'Ente in tema di servizio idrico integrato |
| 774 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin Roisan | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a fatturazione di servizio pubblico |
| 776 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Impiego pubblico | Organizzazione | Asserite criticità in ordine a supporto del personale competente |
| 783 | Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin Saint-Rhémy-en-Bosses | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |

4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--|------------------|-----------------------|--|
| 98 | Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Chiarimenti in ordine alla responsabilità sanitaria |
| 260 | Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis | Viabilità | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine alla nozione di pista ciclabile |
| 362 | Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis | Viabilità | Trasporti e viabilità | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di nota |

5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

Nessun caso

6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon

Nessun caso

7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--|------------------|-------------|---|
| 725-727 | Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimento in ordine a debenza di canone per servizio pubblico |

8 – Unité des Communes valdôtaines Walser

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--|----------------|-------------|---|
| 667 | Unité des Communes valdôtaines Walser Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad asserito diverso trattamento tra casi apparentemente analoghi ai fini I.M.U. |
| 668 | Unité des Communes valdôtaines Walser Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto del contraddittorio ai fini I.M.U. |
| 669 | Unité des Communes valdôtaines Walser Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela |
| 671 | Unité des Communes valdôtaines Walser Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a non debenza di sanzioni ai fini I.M.U. |
| 672 | Unité des Communes valdôtaines Walser Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad interruzione di decadenza |
| 673 | Unité des Communes valdôtaines Walser Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'accertamento con adesione |
| 674 | Unité des Communes valdôtaines Walser Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a rateizzazione di imposta dovuta |
| 675 | Unité des Communes valdôtaines Walser Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a compensazione di crediti tributari |
| 676 | Unité des Communes valdôtaines Walser Gressoney-Saint-Jean | Tributi locali | Ordinamento | Asserita criticità in ordine alla condotta tenuta dagli operatori |

ALLEGATO 23 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
| 11 ¹³⁶ | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a situazione di disoccupazione |
| 12 ¹³⁷ | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine ad assegno di invalidità |
| 21 ¹³⁸ | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Asserite criticità in ordine a estinzione di sanzione tributaria |
| 25 ¹³⁹ | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a classamento di immobile |
| 48 | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela |
| 49 | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla natura dell'avviso di accertamento |
| 59 | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad accatastamento di immobile |
| 60 | I.N.P.S. | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Criticità in ordine al riconoscimento del "Reddito di cittadinanza" |
| 61 | Poste italiane S.p.A. | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine a consegna di collo |
| 63 | Poste italiane S.p.A. | Servizi pubblici | Ordinamento | Assistenza nella redazione di atto di reclamo |
| 66 | Poste italiane S.p.A. | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità nella condotta di operatore preposto a consegna di collo |
| 92 | Poste italiane S.p.A. | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a reclamo |
| 109 | Poste italiane S.p.A. | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 150 | Poste italiane S.p.A. | Servizi pubblici | Ordinamento | Asserite criticità in ordine a servizio di recapito della corrispondenza |
| 160 | I.N.P.S. | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Criticità in ordine al riconoscimento di provvidenze economiche aggiuntive |
| 205 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'imposta di bollo |

¹³⁶ Pratica aperta nel 2020.

¹³⁷ *Idem.*

¹³⁸ *Idem.*

¹³⁹ *Idem.*

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 322 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a provvidenza economica |
| 346 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Asserite criticità in ordine alla misura del trattamento pensionistico |
| 347 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a ricorso amministrativo |
| 377 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a variazione catastale |
| 378 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a conseguenza di accorpamento catastale di cespiti |
| 382 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Asserite criticità in ordine ad erogazione di trattamento pensionistico |
| 385 | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela |
| 386 | Agenzia delle Entrate | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 403 | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della voltura di immobile |
| 404 | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla debenza dell'imposta di bollo |
| 405 | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad adempimento accessorio ad atto traslativo |
| 417 | Casa circondariale di Brissogne | Modalità di esercizio del diritto di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Chiarimenti in ordine a richiesta di accesso |
| 458 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a richiesta di certificazione |
| 459 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a incompatibilità di trattamento pensionistico |
| 460 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a recupero di ratei pensionistici indebitamente corrisposti |
| 461 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine agli assegni familiari |
| 470 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine all'istituto della rateizzazione |
| 471 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine alla natura di provvidenza economica |
| 472 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a procedura eurounitaria |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 473 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a certificazione rilasciata dall'Ente |
| 578 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine ad indennità di fine rapporto |
| 579 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a maturazione di requisiti pensionistici |
| 580 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine alla "opzione donna" |
| 604 | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Legittimità di provvedimento catastale |
| 632 | I.N.P.S. | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine alla misura <i>Home Care Premium</i> |
| 649 ¹⁴⁰ | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Asserite criticità in ordine a trattamento pensionistico |
| 650 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Asserita mancata comunicazione da parte dell'Ente |
| 651 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a recupero di indebito |
| 652 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine all'I.S.E.E. corrente |
| 677-678 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a prescrizione di indebito pensionistico |
| 679-680 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine ad atto interruttivo della prescrizione |
| 681-682 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Assistenza nella redazione di nota |
| 688 | I.N.P.S. | Pensioni | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine a trattamento pensionistico |
| 698 | I.N.P.S. | Pensioni | Previdenza e assistenza | Assistenza nella redazione di nota da inviare all'Ente |
| 711 | I.N.P.S. | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | Chiarimenti in ordine all'indennità Covid-19 |
| 728 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a esenzioni per disabili |

¹⁴⁰ Pratica non ancora conclusa.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|---|------------------------|-------------------|---|
| 751 | Agenzia Entrate-Riscossione Saint-Rhémy-en-Bosses Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin | Servizi pubblici | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad opposizione ad atto impositivo |
| 757 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a sospensione dell'obbligazione tributaria in ragione dell'emergenza pandemica |
| 758 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto della forza maggiore ai fini della sospensione dell'obbligazione tributaria in ragione dell'emergenza pandemica |
| 759 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto del <i>factum principis</i> ai fini della sospensione dell'obbligazione tributaria in ragione dell'emergenza pandemica |
| 760 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla definitività dell'atto impositivo |
| 761 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela |
| 762 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di richiesta |
| 765 | Agenzia delle Entrate | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 782 | I.N.P.S. | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a benefici economici per soggetti in stato di disagio |
| 810 | I.N.P.S. | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a provvidenza in ragione della pandemia |
| 811 | I.N.P.S. | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine a proposizione di gravame |
| 822 | I.N.P.S. | Rapporti istituzionali | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico |
| 824 | I.N.P.S. | Provvidenze economiche | Politiche sociali | Chiarimenti in ordine all'istituto della diffida |
| 832 | Agenzia delle Entrate | Catasto | Ordinamento | Chiarimenti in ordine alla funzione del Catasto |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------|---|
| 836 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine ad agevolazioni fiscali |
| 865 | Agenzia delle Entrate | Tributi | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine a disposizione dell'Ente per il riscontro di richiesta |

ALLEGATO 24 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del l'accesso ai documenti amministrativi.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|--|--------------------|-------------------------------------|---|
| 35 ¹⁴¹ | Aosta (A.P.S. S.p.A.) | Diniego di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Richiesta di riesame di diniego di accesso documentale afferente a procedura concorsuale |
| 102 | GAL Valle d'Aosta | Diniego di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Richiesta di riesame di diniego di accesso documentale afferente a procedura di affidamento |
| 115 | Regione | Diniego di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Richiesta di riesame di silenzio-diniego in tema di assistenza sociale |
| 687 | Centrale unica di committenza regionale - IN.VA S.p.A. | Diniego di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | Richiesta di riesame di diniego in materia di appalto |

¹⁴¹ Pratica aperta nel 2020.

**ALLEGATO 25 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico.**

Nessun caso

ALLEGATO 26 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso civico generalizzato.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|-------------|---|-------------|---|
| 888 | Ollomont | Diniego di accesso civico generalizzato | Trasparenza | Ricorso avverso diniego parziale di accesso civico generalizzato in materia di procedura di affidamento |

ALLEGATO 27 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|-------------------|--|---------------|-------------|--|
| 19 ¹⁴² | Ministero dell'Interno ¹⁴³ Regione | Cittadinanza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine a requisito per la concessione della cittadinanza italiana |
| 50 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 51 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 52 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 64 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 65 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 70 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 79 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 83 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 94 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 96 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 100 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 101 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 107 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 112 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 117 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |

¹⁴² Pratica aperta nel 2020.

¹⁴³ Nei confronti del Ministero dell'Interno, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|
| 121 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 129 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 144 | S.S.I.C.A. - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari Fondazione di Ricerca | Artigianato | Attività economiche | / |
| 145 | S.S.I.C.A. - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari Fondazione di Ricerca | Rapporti istituzionali | Ordinamento | / |
| 146 | S.S.I.C.A. - Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari Fondazione di Ricerca | Artigianato | Attività economiche | / |
| 147 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 148 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 159 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 175 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 178 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 181 | Agenzia per l'Italia Digitale (AG.I.D.) | Documenti e atti | Ordinamento | / |
| 193 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 197 | Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 200 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--|-------------------------|-------------|-----------|
| 201 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 202 | Questura di Aosta | Immigrazione | Ordinamento | / |
| 203 | Prefettura di Savona | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 204 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 216 | Garante per la protezione dei dati personali | Riservatezza | Ordinamento | / |
| 243 | Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 245 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 247 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 249 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 250 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 251 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 253 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 266 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 276 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 279 | Comando Carabinieri Stazione de Verrès | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 280 | Comando Carabinieri Stazione de Verrès | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 281 | Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|---|-------------------------|-------------|------------------|
| 282 | Comando Carabinieri Stazione de Verrès | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 283 | Comando Carabinieri Stazione de Verrès | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 290 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 294 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 314 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 325 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 330 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 331 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 332 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 333 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 334 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 365 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 366 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 369 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 390 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 391 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 392 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 393 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 394 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--|-----------------------------|-------------|-----------|
| 396 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 397 | Sindaco di Valsavarenche ¹⁴⁴ Ente Parco nazionale del Gran Paradiso ¹⁴⁵ | Ordine e sicurezza pubblica | Ordinamento | / |
| 400 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 414 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 416 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 441 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 443 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 451 | Sindaco di Gignod | Incolunità pubblica | Ordinamento | / |
| 454 | Sindaco di Roisan | Igiene e sanità pubblica | Ordinamento | / |
| 455 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 456 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 483 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 484 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 485 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 486 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 487 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |

¹⁴⁴ Nei confronti del Sindaco del Comune di Valsavarenche, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁴⁵ Nei confronti dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|--|-------------------------|-------------|--|
| 564 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 565 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 575 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 586 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 590 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 596 | Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 597 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 598 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 602 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 603 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 609 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 611 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 624 | Comando Polizia municipale di Ivrea | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 625 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 626 | Comando Polizia municipale di Ivrea | Sanzioni amministrative | Ordinamento | / |
| 627 | Comune di Valvestino (BS) | Tributi locali | Ordinamento | / |
| 636 | Ministero dell'Interno ¹⁴⁶ Regione | Cittadinanza | Ordinamento | Verifica dello stato del procedimento di concessione della cittadinanza italiana |

¹⁴⁶ Nei confronti del Ministero dell'Interno, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|------------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 655 | Comune di Valvestino (BS) | Tributi locali | Ordinamento | / |
| 656 | Comune di Valvestino (BS) | Tributi locali | Ordinamento | / |
| 657 | Comune di Valvestino (BS) | Tributi locali | Ordinamento | / |
| 663 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 664 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 665 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 666 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 670 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 692 | Ente Parco nazionale Gran Paradiso | Parchi, riserve naturali, aree protette e attrezzate | Ambiente | / |
| 693 | I.N.P.S. | Provvidenze economiche | Politiche sociali | / |
| 732 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 733 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 734 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 747 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 748 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 749 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 750 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 763 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| 764 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 769 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 770 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 771 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 772 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 779 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 780 | Ministero dell'Interno Regione | Cittadinanza | Ordinamento | Chiarimenti in ordine al termine stabilito per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza |
| 786 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 788 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 805 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 808 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 820 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 825 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 826 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 833 | Sindaco di Nus | Ordine e sicurezza pubblica | Ordinamento | / |
| 834 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 838 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 840 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| 846 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 858 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 860 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 861 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 862 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 881 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 882 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 883 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 890 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 893 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 899 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Ordine e sicurezza pubblica | Ordinamento | / |
| 900 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 901 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Ordine e sicurezza pubblica | Ordinamento | / |
| 902 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 906 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 935-948 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 949-962 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 963-976 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| 977-990 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 991-1004 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 1005-1018 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 1027 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 1028 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 1039 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 1040 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 1042 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 1050 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 1051 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |

ALLEGATO 28 – Questioni tra privati.

| Caso n. | Materia |
|----------------|--------------------------------|
| 62 | Responsabilità civile e penale |
| 67 | Responsabilità civile e penale |
| 69 | Responsabilità civile e penale |
| 85 | Responsabilità civile e penale |
| 99 | Responsabilità civile e penale |
| 103 | Obbligazioni e contratti |
| 104 | Obbligazioni e contratti |
| 105 | Obbligazioni e contratti |
| 106 | Danni |
| 108 | Obbligazioni e contratti |
| 110 | Obbligazioni e contratti |
| 111 | Obbligazioni e contratti |
| 119 | Contratti bancari |
| 131 | Diritti reali |
| 132 | Diritti reali |
| 173 | Responsabilità civile e penale |
| 174 | Responsabilità civile e penale |
| 189 | Responsabilità civile e penale |
| 190 | Responsabilità civile e penale |
| 191 | Responsabilità civile e penale |
| 192 | Responsabilità civile e penale |
| 194 | Obbligazioni e contratti |
| 195 | Obbligazioni e contratti |
| 198 | Responsabilità civile e penale |
| 199 | Responsabilità civile e penale |
| 210-211 | Diritti reali |
| 214 | Obbligazioni e contratti |
| 252 | Obbligazioni e contratti |

| Caso n. | Materia |
|----------------|--------------------------------------|
| 306 | Lavoro subordinato |
| 307 | Contratti bancari |
| 323 | Contratti bancari |
| 324 | Diritti della persona |
| 335 | Contratto utenze energia elettrica |
| 361 | Obbligazioni e contratti |
| 367 | Obbligazioni e contratti |
| 368 | Obbligazioni e contratti |
| 370 | Responsabilità civile e penale |
| 380 | Responsabilità civile e penale |
| 389 | Responsabilità civile e penale |
| 395 | Obbligazioni e contratti |
| 415 | Responsabilità civile e penale |
| 431 | Proprietà - Condominio |
| 445 | Responsabilità civile e penale |
| 450 | Responsabilità civile e penale |
| 462 | Consorzio di miglioramento fondiario |
| 463 | Consorzi di bonifica |
| 466 | Consorzio di miglioramento fondiario |
| 562 | Responsabilità civile e penale |
| 563 | Responsabilità civile e penale |
| 584 | Responsabilità civile e penale |
| 585 | Obbligazioni e contratti |
| 587 | Obbligazioni e contratti |
| 588 | Obbligazioni e contratti |
| 589 | Responsabilità civile e penale |
| 619 | Proprietà |
| 620 | Proprietà |
| 629 | Responsabilità civile e penale |

| Caso n. | Materia |
|----------------|--------------------------------|
| 647 | Obbligazioni e contratti |
| 648 | Obbligazioni e contratti |
| 683-684 | Diritto successorio |
| 685-686 | Diritto successorio |
| 721 | Contratto di locazione |
| 730 | Responsabilità civile e penale |
| 731 | Responsabilità civile e penale |
| 752 | Società in genere |
| 753 | Società in genere |
| 755 | Lavoro subordinato |
| 773 | Lavoro subordinato |
| 812 | Lavoro subordinato |
| 813 | Lavoro subordinato |
| 814 | Lavoro subordinato |
| 815 | Lavoro subordinato |
| 827 | Lavoro subordinato |
| 828 | Lavoro subordinato |
| 829 | Lavoro subordinato |
| 830 | Rapporti di vicinato |
| 831 | Diritti reali |
| 837 | Possesso |
| 839 | Responsabilità civile e penale |
| 841 | Responsabilità civile e penale |
| 842 | Obbligazioni e contratti |
| 843 | Danni |
| 844 | Diritto successorio |
| 845 | Obbligazioni e contratti |
| 847 | Responsabilità civile e penale |
| 855 | Diritti reali |

| Caso n. | Materia |
|----------------|--------------------------------|
| 856 | Diritti reali |
| 857 | Diritti reali |
| 859 | Possesso |
| 863 | Responsabilità civile e penale |
| 864 | Responsabilità civile e penale |
| 872 | Lavoro subordinato |
| 873 | Lavoro subordinato |
| 874 | Lavoro subordinato |
| 875 | Lavoro subordinato |
| 876 | Lavoro subordinato |
| 894 | Lavoro subordinato |
| 895 | Lavoro subordinato |
| 897 | Lavoro subordinato |
| 898 | Lavoro subordinato |
| 1038 | Responsabilità civile e penale |

ALLEGATO 29 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|---------------------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | Azienda U.S.L. Valle d'Aosta | Servizi sanitari | Sanità | Proposta di miglioramento amministrativo in materia di servizi sanitari |

ALLEGATO 30 – Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁴⁷ | Salute pubblica | Ordinamento | / |
| 2 | Difensore civico della Regione Campania | Diniego di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | / |
| 3 | Difensore civico della Regione Campania | Diniego di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | / |
| 4 | Regione Puglia | Impiego pubblico | Organizzazione | / |
| 5 | Polizia locale di Bergamo | Ordine e sicurezza pubblica | Ordinamento | / |
| 6 | Ambasciata Italiana a Bruxelles | Anagrafe | Ordinamento | / |
| 7 | Ministero dell'Interno | Cittadinanza | Ordinamento | / |
| 8 | I.N.P.S. – Gestione ex-E.N.P.A.L.S. ¹⁴⁸ | Previdenza sociale | Previdenza e assistenza | / |
| 9 | Camera di Commercio di Palermo Enna | Artigianato | Attività economiche | / |
| 10 | Comune di Zafferana Etnea (CT) | Edilizia | Assetto del territorio | / |
| 11-40 | Difensore civico della Regione Campania | Viabilità | Trasporti e viabilità | / |
| 41 | Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali | Diniego di accesso | Accesso ai documenti amministrativi | / |

¹⁴⁷ L'istante è stato indirizzato al Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta in qualità di Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano dagli Uffici della Mediatrice europea.

¹⁴⁸ Nei confronti dell'I.N.P.S. – Gestione ex-E.N.P.A.L.S., l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|---------|--|---------------------------------|-------------|-----------|
| 42 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Sicurezza e incolumità pubblica | Ordinamento | / |
| 43 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Sicurezza e incolumità pubblica | Ordinamento | / |
| 44 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 45 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 46 | Amministrazione della giustizia | Giurisdizione | Ordinamento | / |
| 47 | Privati | Diritti reali | / | / |
| 48 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁴⁹ | Sicurezza e incolumità pubblica | Ordinamento | / |
| 49 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁵⁰ | Rapporti istituzionali | Ordinamento | / |
| 50 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁵¹ | Sicurezza e incolumità pubblica | Ordinamento | / |
| 51 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁵² | Rapporti istituzionali | Ordinamento | / |
| 52 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁵³ | Sicurezza e incolumità pubblica | Ordinamento | / |
| 53 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁵⁴ | Rapporti istituzionali | Ordinamento | / |
| 54 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁵⁵ | Sicurezza e incolumità pubblica | Ordinamento | / |

¹⁴⁹ L'istante è stato indirizzato al Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta in qualità di Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano dal Difensore civico della Regione Umbria.

¹⁵⁰ *Idem.*

¹⁵¹ *Idem.*

¹⁵² *Idem.*

¹⁵³ *Idem.*

¹⁵⁴ *Idem.*

¹⁵⁵ *Idem.*

| Caso n. | Ente | Materia | Area | Questione |
|----------------|--|---------------------------------|-------------|------------------|
| 55 | Ministero della Difesa | Rapporti istituzionali | Ordinamento | / |
| 56 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁵⁶ | Sicurezza e incolumità pubblica | Ordinamento | / |
| 57 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁵⁷ | Rapporti istituzionali | Ordinamento | / |
| 58 | Presidenza del Consiglio dei Ministri ¹⁵⁸ | Sicurezza e incolumità pubblica | Ordinamento | / |

¹⁵⁶ L'istante è stato indirizzato al Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta in qualità di Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano dal Difensore civico della Regione Umbria.

¹⁵⁷ *Idem.*

¹⁵⁸ *Idem.*